



# **REGOLAMENTO EDILIZIO**

## **Comune di Canosa di Puglia**

Provincia Barletta – Andria – Trani

*Adeguato allo schema di Regolamento Edilizio Tipo contenuto nella Conferenza Unificata Stato – Regioni – Comuni del 20 ottobre 2016*

- L.R. 11/2017 e ss.mm.ii.
- deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2017, n. 554
- deliberazione della Giunta Regionale 04 maggio 2017, n. 648
- deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2017, n. 2250

Approvato con Del. cc. N. del



21 OTT 2021

21 OTT 2021



**IL DIRIGENTE USARE**  
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE  
AGRICOLTURA - ATTIVITA' PRODUTTIVE  
AMBIENTE - SPORT  
Ing. Riccardo MIRACAPILLO

Avv. Roberto MORRA  
Sindaco di Canosa di Puglia



# **REGOLAMENTO EDILIZIO**

## **Comune di Canosa di Puglia**

*Provincia Barletta – Andria – Trani*

*Adeguato allo schema di Regolamento Edilizio Tipo contenuto nella Conferenza Unificata Stato – Regioni – Comuni del 20 ottobre 2016*

- *L.R. 11/2017 e ss.mm.ii.*
- *deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2017, n. 554*
- *deliberazione della Giunta Regionale 04 maggio 2017, n. 648*
- *deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2017, n. 2250*

*Approvato con Del. cc. N. del*

---

**REGOLAMENTO EDILIZIO del Comune di Canosa di Puglia**

Aggiornato alla proposta di deliberazione di Giunta Regionale - Codice CIFRA: A09/DEL/2017/00023 -  
OGGETTO: Intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i  
Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET). Recepimento  
regionale. Integrazioni e modificazioni alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 554/2017 e 648/2017.  
Approvazione dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo. – BURP 11.01.2018

INDICE

**PREMESSA**

**PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA'  
EDILIZIA**

1. FINALITÀ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
3. RINVII A NORME VIGENTI
4. RINVIO ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
- ALLEGATO A: QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI
- ALLEGATO B: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL  
TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA
- ALLEGATO C: RICOGNIZIONEDELLEDISPOSIZIONIREGIONALIINCIDENTI SUGLIUSI E LE  
TRASFORMAZIONIDELTERRITORIOESULL'ATTIVITA'EDILIZIA

**PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA**

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI**

**Capo I**

**SUE, SUAP e organismi consultivi**

1. SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)
  - 1.1. COMPOSIZIONE E COMPITI DEL SUE
  - 1.2. MODALITÀ DI GESTIONE DEL SUE
2. SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)
  - 2.1. MODALITÀ DI COORDINAMENTO TRA SUE E SUAP
3. COMMISSIONE EDILIZIA
- 3BIS. COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO

**Capo II**

**Definizioni, Altre procedure e Adempimenti Edilizi**

4. AUTOTUTELA E RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI RILASCIATI O PRESENTATI
5. CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
6. PROROGA, RINNOVO, TRASFERIMENTO DEI TITOLI ABILITATIVI
7. SOSPENSIONE DELL'USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ
8. CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE CRITERI APPLICATIVI E  
RATEIZZAZIONI
9. PARERI PREVENTIVI
10. ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA DI EDILIZIA
11. MODALITÀ E STRUMENTI PER L'INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO  
EDILIZIO
12. COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI SERVIZI E AI PROCESSI DI LORO  
ATTUAZIONE IN MATERIA EDILIZIA
13. MODALITÀ DI INDIZIONE DI CONCORSI PUBBLICI DI URBANISTICA, ARCHITETTURA E PAESAGGIO

---

## **TITOLO II**

### **DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI**

#### **Capo I**

##### **Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori**

- 14. INIZIO DEI LAVORI E FORMALITÀ DA ESPERIRE*
- 15. COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI*
- 16. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO*
- 17. COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLE OPERE RELATIVE A BONIFICA, COMPRESSE QUELLE PER AMIANTO, ORDIGNI BELLICI, ECC.*

#### **Capo II**

##### **Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori**

- 18. PRINCIPI GENERALI DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI*
- 19. PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO*
- 20. CONDUZIONE DEL CANTIERE E RECINZIONI PROVVISORIE*
- 21. CARTELLI DI CANTIERE*
- 22. CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI*
- 23. MISURE DI CANTIERE E EVENTUALI TOLLERANZE*
- 24. SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI E MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA*
- 25. ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLICI*
- 26. RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI*

## **TITOLO III**

### **DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI**

#### **Capo I**

##### **Disciplina dell'oggetto edilizio**

- 27. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEGLI EDIFICI*
- 28. REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI RIFERITI ALLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, ALL'EFFICIENZA ENERGETICA E AL COMFORT ABITATIVO, FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E IDRICI, ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI E DI MATERIALI ECOCOMPATIBILI, ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI O CLIMA ALTERANTI, ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DEL CONSUMO DI SUOLO*
- 29. REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITÀ PROGETTUALE*
- 30. INCENTIVI (RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, PREMI DI EDIFICABILITÀ, DEROGHE AI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI, FISCALITÀ COMUNALE) FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA EDILIZIA, RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI*
- 31. PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON*
- 32. SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE*
- 33. DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (C.D. "LINEE VITA")*
- 34. PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D'AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA*

#### **Capo II**

##### **Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico**

- 35. STRADE*
- 36. PORTICI*
- 37. PISTE CICLABILI*
- 38. AREE PER PARCHEGGIO*
- 39. PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE*
- 40. PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI*
- 40 BIS. EFFETTO ISOLA DI CALORE*
- 41. PASSI CARRAI ED USCITE PER AUTORIMESSE*

- 
- 42. CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO
  - 42 BIS. USO A SCOPO COMMERCIALE DI AREE PRIVATE
  - 43. SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI E PER CHIOSCHI/GAZEBI/DEHORS POSIZIONATI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO
  - 44. RECINZIONI
  - 45. NUMERAZIONE CIVICA

### **Capo III**

#### **Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente**

- 46. AREE VERDI
- 47. PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE
- 48. ORTI URBANI
- 49. PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE
- 50. TRATTURI E PERCORSI DELLA MOBILITÀ DOLCE
- 51. TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

### **Capo IV**

#### **Infrastrutture e reti tecnologiche**

- 52. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
- 53. DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE
- 54. SPAZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI
- 55. DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
- 56. DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA DEL GAS
- 57. INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PER RICARICA VEICOLI
- 58. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI
- 59. IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI

### **Capo V**

#### **Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico**

- 60. PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI
- 61. FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO
- 62. ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI
- 63. ALLINEAMENTI
- 64. PIANO DEL COLORE
- 65. COPERTURE DEGLI EDIFICI
- 66. ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- 67. GRIGLIE ED INTERCAPEDINI
- 68. ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI TECNICI
- 69. SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI
- 70. INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE
- 71. CARTELLONI PUBBLICITARI
- 72. MURI DI CINTA
- 73. BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI
- 74. CIMITERI MONUMENTALI E STORICI
- 75. PROGETTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI

### **Capo VI**

#### **Elementi costruttivi**

- 76. SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RAMPE E ALTRE MISURE PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
- 77. SERRE BIOCLIMATICHE
- 78. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI
- 79. COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI
- 80. STRADE E PASSAGGI PRIVATI E CORTILI
- 81. CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE
- 82. INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AERAZIONE
- 83. RECINZIONI
- 84. MATERIALI, TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI
- 85. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE DI PERTINENZA

86. PISCINE

87. ALTRE OPERE DI CORREDO AGLI EDIFICI

#### TITOLO IV

##### VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

88. VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO - EDILIZIA E DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

89. INOTTEMPERANZE E SANZIONI

#### TITOLO V

##### NORME TRANSITORIE E FINALI

90. AGGIORNAMENTI PERIODICI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

91. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### PREMESSA

Il **Regolamento Edilizio del Comune di Canosa di Puglia** si basa sullo schema di Regolamento Edilizio Tipo proposto dalla Regione Puglia, la quale ha inteso fornire un quadro di riferimento unitario e sistematico di indirizzi e criteri metodologici per la redazione di tale importante atto regolamentativo anche per semplificare i rapporti di lavoro delle amministrazioni comunali in attuazione dell'Intesa del 20 ottobre 2016 (ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131) tra il Governo, le Regioni e i Comuni, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'art. 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.

Tale **Regolamento Edilizio**, come previsto dall'Intesa, si articola in due parti:

- a) **Prima Parte**, denominata "*Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia*" dove si richiama la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale;
- b) **Seconda Parte**, denominata "*Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia*", dove è raccolta la disciplina regolamentare, in materia edilizia, di competenza comunale, valevole su tutto il territorio Nazionale.

La Prima Parte comprende gli Allegati A, B e C della DGR 554/2017, aggiornati dalla delibera di Giunta Regionale:

- **Allegato A:** Quadro delle definizioni uniformi, con specificazioni operative;
- **Allegato B:** Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia;
- **Allegato C:** Ricognizione delle disposizioni regionali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia.

Pertanto, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, la prima parte contiene il richiamo alla disciplina nazionale relativa alle materie di seguito elencate. Pertanto opera direttamente senza la necessità di un atto di recepimento nel regolamento edilizio:

- a) le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;
- b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;
- c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
- d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
- e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
  - e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
  - e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
  - e.3. alle servitù militari;
  - e.4. agli accessi stradali;
  - e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
  - e.6. ai siti contaminati;
- f) la disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico-culturale e territoriale;
- g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.

La **Seconda Parte** del Regolamento Edilizio Tipo, ha per oggetti le norme regolamentari comunali che attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'Ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell'ambiente urbano, anche attraverso l'individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio.

---

I requisiti tecnici integrativi sono espressi attraverso norme prestazionali, che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie.

Nello specifico, nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla Seconda Parte del Regolamento Edilizio Tipo, sono stati osservati i seguenti principi generali:

- a) semplificazione, efficienza e efficacia dell'azione amministrativa;
- b) perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l'estetica, e l'igiene pubblica;
- c) incremento della sostenibilità ambientale e energetica;
- d) armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;
  
- e) applicazione della Progettazione Universale per il superamento delle barriere architettoniche e per garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità, le fasce deboli dei cittadini, anziani e bambini, anche secondo l'applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18 *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità"*;
  
- f) incremento della sicurezza pubblica e del recupero urbano, della riqualificazione sociale e funzionale, delle aree e/o degli edifici dismessi, in quanto valori di interesse pubblico o da tutelare o ai fini dell'incolumità pubblica;
- g) incentivazione dello sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, come stabilito dalla Convenzione europea del paesaggio, ratificata con Legge n. 14 del 9 gennaio 2006 e in seguito confermato dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, corredata da una lista di 17 obiettivi (Sustainable Development Goals - SDGs) e 169 sotto-obiettivi che riguardano tutte le dimensioni della vita umana e del Pianeta e che dovranno essere raggiunti da tutti i paesi del mondo entro il 2030.
- h) garanzia del diritto di accesso alle informazioni, della partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia edilizia e ambientale, secondo i principi stabiliti dalla Convenzione di Aarhus, Danimarca, 25 giugno 1998 per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere.

## PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

### 1. FINALITÀ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Le norme del presente Regolamento sono finalizzate: al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio e a una migliore qualità di vita, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico – sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, anche da parte di persone disabili. Nonché a garantire la tutela di valori architettonici ed ambientali, il decoro e lo sviluppo sostenibile correlati all'attività edilizia, perseguendo obiettivi di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

### 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Il Regolamento Edilizio ha per oggetto la regolamentazione di tutti gli aspetti degli interventi di trasformazione fisica e funzionale degli immobili, nonché le loro modalità attuative e procedurali. In particolare il Regolamento Edilizio, unitamente alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), definisce:

- i parametri edilizi ed urbanistici e le modalità della loro misura;
- i tipi d'uso ritenuti significativi ai fini del governo delle trasformazioni funzionali degli immobili;
- le condizioni e i vincoli che ineriscono le trasformazioni degli immobili, ai fini della qualità degli esiti delle trasformazioni stesse, e ai fini della tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio, richiamando, a questo proposito, anche le norme derivanti da strumenti legislativi e di pianificazione sovraordinata;
- le regole e le caratteristiche riguardanti le dotazioni del territorio e le infrastrutture di interesse generale e le dotazioni ambientali e il concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse;
- le regole urbanistiche che disciplinano gli interventi edilizi;
- le regole riguardanti le competenze, le procedure e gli adempimenti del processo edilizio compreso lo svolgimento delle attività subdelegate al Comune in materia paesaggistica;
- i requisiti tecnici delle costruzioni edilizie, ivi compresi i requisiti igienici di particolare interesse edilizio.

### 3. RINVIO A NORME VIGENTI

Per tutti gli aspetti di interesse dei procedimenti urbanistici ed edilizi e, in particolare, per le seguenti materie, si intendono qui recepite tutte le disposizioni normative di emanazione statale incidenti sugli usi e trasformazioni del territorio, nonché sull'attività edilizia (Allegato B) e quelle di emanazione regionale (Allegato C):

- a) definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;
- b) procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
- c) modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
- d) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
  - da.1. limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
  - da.2. rispetti (stradale, ferroviario, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti);
  - da.3. servitù militari;
  - da.4. accessi stradali;
  - da.5. zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
  - da.6. siti contaminati;
- e) disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;
- f) discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.

Per le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, si intendono qui trascritte quelle contenute nell'elenco dell'allegato A.

### 4. RINVIO ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Si intendono inoltre qui recepite le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, non contenute nell'elenco in allegato A della prima parte di questo documento allegato alla DGR 554/2017, già recepite dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con DGR 176 del 16/02/2015.

**ALLEGATO A: QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI**

Il sottostante elenco, rispetto a quello approvato in sede di Intesa, è stato integrato con il riferimento ad alcune leggi vigenti. con proposta di Giunta Regionale Codice CIFRA: A09/DEL/2017/00023.

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE
1 - Superficie territoriale	ST	<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i>  <b>Superficie reale (non catastale) di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.</b>  <i>Specificazione applicativa:</i>            La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).            Nel caso si dimostri, a seguito di apposita rilevazione topografica, che la superficie reale non coincide con quella indicata su carta tecnica o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale.  <b>Specificazione Applicativa a carattere locale:</b>            La superficie territoriale è misurata al lordo della metà delle strade di PUG e di quelle esistenti che contornano la maglia di intervento, ed al lordo delle eventuali fasce di rispetto stradale e della viabilità prevista in progetto all'interno della maglia stessa.</p>
2 - Superficie fondiaria	SF	<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i>  <b>Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.</b>  <i>Specificazione applicativa:</i>            La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).            Nel caso si dimostri, a seguito di apposita rilevazione topografica, che la superficie reale non coincide con quella indicata su carta tecnica o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria.</p>
3 - Indice di edificabilità territoriale	IT	<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i>  <b>Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.</b>  <i>Specificazione applicativa:</i>            L'indice di edificabilità territoriale (IT) si misura in metri quadrati su metri quadrati (m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>) o in metri cubi su metri quadrati (m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>).</p>
4 - Indice di edificabilità fondiaria	IF	<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i>  <b>Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.</b>  <i>Specificazione applicativa:</i>            L'indice di edificabilità fondiaria (IF) si misura in metri quadrati su metri quadrati (m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>) o in metri cubi su metri quadrati (m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>).</p>
5 - Carico urbanistico	CU	<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i>  <b>Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.</b></p>
6 – Dotazioni Territoriali	DT	<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i>  <b>Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.</b>  <i>Specificazione applicativa:</i>            Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m<sup>2</sup>).            Tale definizione non comprende l'ERS, come definita dal Legge Finanziaria 2008 e dal D.M. 22 aprile 2008 e dalla LR 12/2008.</p>
7 - Sedime		<p><b>Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.</b>  <i>Specificazione applicativa:</i>            Il sedime si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).            L'impronta deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato, nella parte sia fuori terra, sia entro terra.</p>
8 - Superficie coperta	SCo	<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i>  <b>Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.</b>  <i>Specificazione applicativa:</i>            La superficie coperta (SCo) si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).            Per la superficie coperta si utilizzi l'acronimo (SCo) per distinguerlo da quello della superficie complessiva (SC). La superficie coperta deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato nella parte fuori terra.</p>
9 - Superficie permeabile	SP	<p><b>Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscono alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.</b>  <i>Specificazione applicativa:</i>            La superficie permeabile (SP) si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).            Nel computo della superficie permeabile non è compresa l'area di sedime dell'edificio.            Nel computo della superficie permeabile sono comprese le aree pavimentate con materiali drenanti o semipermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici. La superficie permeabile deve essere computata con riferimento a specifici valori percentuali definiti dalla corrispondente scheda del protocollo ITACA Puglia, in relazione alla tipologia dei materiali impiegati.</p>
10 - Indice di permeabilità	IPT/IPF	<p><b>Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).</b>  <i>Specificazione applicativa:</i>            L'indice di permeabilità (IPT/IPF) si esprime in percentuale.</p>
11 - Indice di copertura	IC	<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i>  <b>Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.</b>  <i>Specificazione applicativa:</i>            L'indice di copertura (IC) si esprime in percentuale.  <b>Specificazione applicativa a carattere locale:</b>            L'indice di copertura è riferito a tutte le opere edificate sul terreno.</p>

12 - Superficie totale	STo	<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i>  <b>Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.</b>  <i>Specificazione applicativa:</i>  La superficie totale (STo) si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).  Per la superficie totale si utilizzi l'acronimo (STo) per distinguerlo da quello della superficie territoriale (ST).  Sono esclusi dal computo della superficie totale i maggiori spessori delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche nelle nuove costruzioni e nel recupero degli edifici esistenti (art.11 co.1 della LR 13/2008).</p>
13 - Superficie lorda	SL	<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i>  <b>Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.</b>  <i>Specificazione applicativa:</i>  La superficie lorda (SL) si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).  La superficie lorda deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato, entro e fuori terra. Sono comprese nella superficie lorda le verande e i piani di calpestio dei soppalchi, nonché le murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.</p>
14- Superficie utile	SU	<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i>  <b>Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.</b>  <i>Specificazione applicativa:</i>  La superficie utile (SU) si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).</p>
15 - Superficie accessoria	SA	<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i>  <b>Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.</b>  <b>La superficie accessoria ricomprende:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a) i portici e le gallerie pedonali;</li> <li>• b) i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;</li> <li>• c) le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;</li> <li>• d) le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;</li> <li>• e) i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;</li> <li>• f) i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;</li> <li>• g) spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;</li> <li>• h) le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.</li> </ul> <p><i>Specificazione applicativa:</i>  La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).</p> <p><i>Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto e), si intende l'altezza lorda di cui alla definizione n.26.</i>  La SA comprende unicamente le superfici e gli ambienti pertinenziali e aventi rapporto di strumentalità rispetto all'edificio ed alle unità immobiliari che lo compongono.</p>
16- Superficie complessiva	SC	<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i>  <b>Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).</b>  <i>Specificazione applicativa:</i>  La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).  Tale definizione non rileva ai fini della determinazione del costo di costruzione che si deve comunque riferire a quanto stabilito dal DM 10 maggio 1977, n.801</p>
17- Superficie calpestabile	SCa	<p><b>Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.</b>  <i>Specificazione applicativa:</i>  La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).  L'acronimo della superficie calpestabile è (SCa).</p>
18 - Sagoma		<p><b>Conformazione planovolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.</b>  <i>Specificazione applicativa:</i>  I vani tecnici sono compresi nella sagoma dell'edificio.</p>
19 - Volume totale o volumetria complessiva	V	<p><i>Definizione avente rilevanza urbanistica</i>  <b>Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.</b>  <i>Specificazione applicativa:</i>  Il volume si misura in metri cubi (m<sup>3</sup>).  L'acronimo del volume totale o volumetria complessiva è (V).  Al fine del calcolo del volume la superficie lorda di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.  <b>Specificazione applicativa a carattere locale:</b>  Il volume complessivo è quello risultante dalla somma dei volumi di ciascun piano, costituiti dallo spazio compreso tra gli estradossi di due solai orizzontali conseguenti, relativamente alla superficie coperta di piano; nel caso del solaio superiore inclinato l'altezza da considerare è quella media. Nel volume complessivo non vanno computati: 1) i volumi entroterra, sottostanti il fabbricato fino ad un'altezza di 0,70 ml; le sistemazioni esterne, se in aderenza al perimetro del fabbricato, 2) I volumi tecnici, 3) le camere d'aria delle pareti ventilate dei prospetti e quelle di estradosso, i sottotetti non praticabili, e la parte dei vani scala sovrastante la linea di gronda o la copertura piana; i volumi delle serre captanti e delle torri o camini di ventilazione, nonché altri spazi strettamente funzionali al risparmio energetico e idrico; 4) nell'edificio esistente le variazioni di volume conseguenti all'adeguamento alle norme di sicurezza e igieniche, ed all'eliminazione delle barriere architettoniche.</p>
20 - Piano fuori terra		<p><b>Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.</b></p>

21 - Piano seminterrato		<b>Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.</b>
22 - Piano interrato		<b>Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.</b>
23 - Sottotetto		<b>Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.</b> <u>Specificazione applicativa:</u> Tutti gli spazi aventi funzioni di isolamento termoacustico con copertura avente intradosso sia inclinato che orizzontale, collocati all'ultimo piano dell'edificio.
24 - Soppalco		<b>Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.</b> <u>Specificazione applicativa:</u> Nei regolamenti edilizi comunali deve essere definita la superficie massima utilizzabile come soppalco. <u>Specificazione applicativa a carattere locale:</u> È prevista la possibilità di soppalcare i locali per una superficie massima pari a metà del locale medesimo. L'altezza minima, sia nella parte superiore che sottostante, non dovrà essere inferiore a m. 2,20 a condizione che vengano assicurate ulteriori garanzie in ordine all'aerazione degli ambienti. È ammessa un'altezza media del soppalco anche inferiore a m. 2,20 solo a condizione che non venga consentito accesso di pubblico nella zona medesima e che la stessa venga destinata semplicemente ad uso deposito. I soppalchi sono ammessi solo qualora siano aperti e con la parte superiore dotata di balaustra ed a condizione che non siano realizzati in modo tale da deturpare le caratteristiche originarie del locale in cui vengono realizzati..
25 - Numero dei piani	Np	<u>Definizione avente rilevanza urbanistica</u> <b>È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).</b> <u>Specificazione applicativa:</u> L'acronimo del numero dei piani è (Np). Il numero dei piani comprende i piani sia entro che fuori terra.
26 - Altezza lorda	HL	<u>Definizione avente rilevanza urbanistica</u> <b>Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o dellacopertura.</b> <u>Specificazione applicativa:</u> L'altezza lorda si misura in metri (m). Si individua come acronimo dell'altezza lorda (HL). <u>Specificazione applicativa a carattere locale:</u> Per i piani con copertura a tetto avente pendenza pari o superiore ai 30° l'HL è data dall'altezza media corrente tra il pavimento e l'estradosso della copertura. Per i piani con copertura a tetto avente pendenza inferiore ai 30° l'HL è data dall'altezza tra il pavimento e la linea di gronda.
27 - Altezza del fronte	HF	<u>Definizione avente rilevanza urbanistica</u> <b>L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:</b> - all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; - all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane. <u>Specificazione applicativa:</u> L'altezza del fronte, individuata come acronimo (HF), si misura in metri (m). Nel caso di terreno in pendenza l'estremità inferiore dell'altezza del fronte coincide con la quota media del terreno o della sistemazione esterna posta in aderenza all'edificio esistente o previsto in progetto. Ai fini del rispetto delle altezze massime stabilite dai piani urbanistici generali e esecutivi all'altezza del fronte come definita deve essere computato: - lo spessore del solaio di copertura dell'ultimo piano; - le eventuali altezze determinate da coperture inclinate o a volta qualora gli strumenti urbanistici generali e esecutivi vigenti lo prevedano; - l'altezza della corrispondente parete esterna dell'eventuale corpo arretrato all'ultimo piano.
28- Altezza dell'edificio	H	<u>Definizione avente rilevanza urbanistica</u> <b>Altezza massima tra quella dei vari fronti.</b> <u>Specificazione applicativa:</u> L'altezza dell'edificio si misura in metri (m). Si individua come acronimo dell'altezza dell'edificio (H). Nel caso di terreno in pendenza l'altezza viene determinata dal valore medio delle altezze di ogni singolo fronte. Questa definizione si applica ai fini del rispetto delle altezze massime stabilite dai piani urbanistici generali o esecutivi.
29 - Altezza utile	HU	<u>Definizione avente rilevanza urbanistica</u> <b>Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.</b> <u>Specificazione applicativa:</u> L'altezza utile si misura in metri (m). Si individua come acronimo dell'altezza utile (HU).
30 - Distanze	D	<u>Definizione avente rilevanza urbanistica</u> <b>Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.</b> <u>Specificazione applicativa:</u> Le distanze si misurano in metri (m). Si individua come acronimo delle distanze (D). Richiamando la definizione n. 18, ai fini del computo delle distanze assumono rilievo gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m in quanto compresi nella sagoma. Per distanze prescritte si intendono: • quelle relative alle "distanze legali tra proprietà" (tra edificio e edificio, tra edificio e confine, tra albero e confine) così come stabilite dal Codice civile (articoli dal 873 al 907) • quelle relative alle distanze degli edifici in relazione alle diverse zone territoriali omogenee così come stabilite dal

	<ul style="list-style-type: none"> <li>D.M. 2 aprile 1968, n.1444;</li> <li>quelle relative alle distanze dal confine stradale dell'edificio) così come stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285).</li> <li><b>Specificazione applicativa a carattere locale:</b></li> <li>Le misurazioni delle distanze tra edifici non si misurano in modo radiale come avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare:</li> </ul>
31 - Volume tecnico	<p><b>Definizione avente rilevanza urbanistica</b> Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).</p> <p><b>Specificazione applicativa:</b></p> <p>a) A titolo esemplificativo si qualificano come volumi tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le cabine elettriche ed i locali caldaia;</li> <li>- i locali per il trattamento ed il condizionamento dell'aria;</li> <li>- i locali per il trattamento ed il deposito di acque idrosanitarie, serbatoi idrici;</li> <li>- i volumi extracorsa degli ascensori e i relativi locali macchina;</li> <li>- gli apparati tecnici per la sicurezza e l'igiene nonché quelli per lo smaltimento dei fumi quali comignoli e ciminiere;</li> <li>- lo spazio necessario per l'accantonamento o accatastamento dei rifiuti urbani, in conformità alle leggi igienico-sanitarie, a servizio della società di gestione del servizio;</li> <li>- torrioni scala;</li> <li>- le installazioni di impianti a pannelli solari termici o fotovoltaici;</li> <li>- tutti gli altri impianti tecnologici e le opere che a tali categorie sono comunque assimilabili.</li> </ul> <p><b>Specificazione applicativa a carattere locale:</b></p> <p>b) I volumi tecnici sono destinati ad ospitare impianti tecnologici aventi un rapporto di strumentalità necessaria per l'utilizzazione dell'edificio, quali vani ascensori (vano corsa e sala macchinari), locali per impianti termici e quadri elettrici, impianti idrici di accumulo (serbatoi) e di pressurizzazione (autoclavi), parti dei vani scala (torrioni) ricadenti al di sopra della linea di gronda o del piano terrazzo. Essi sono commisurati alle esigenze funzionali ed alla consistenza degli edifici di riferimento. Non sono volumi tecnici quelli svolgenti mere funzioni complementari all'abitazione, quali soffitte, locali di sgombero, stenditoi chiusi. Per edifici e costruzioni destinate ad attività produttive (industriali, artigianali e commerciali), i volumi tecnici, se non distinguibili dai volumi tecnologici, sono considerati nella misura del 5% dei volumi esclusivamente tecnologici.</p> <p>c) I volumi tecnici, esclusi il torrino scala, devono essere arretrati dai fronti degli edifici secondo una inclinata del 30%. L' Inclinata massima è il rapporto tra l'altezza del fronte di un edificio e la distanza tra il fronte stesso ed il ciglio opposto della strada cui prospetta ovvero, nel caso di spazi privati, con l'edificio fronteggiante.</p>
32 - Edificio	<p><b>Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.</b></p>
33 - Edificio Unifamiliare	<p><b>Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.</b></p>
34 - Pertinenza	<p><b>Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.</b></p>
35 - Balcone	<p><b>Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.</b></p> <p><b>Specificazione applicativa a carattere locale:</b></p> <p>1. Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, sono vietati:</p> <p>a) aggetti e sporgenze superiori a cm 5 fino all'altezza di m 2,20 dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm 20 fino alla quota consentita per i balconi;</p> <p>b) porte, gelosie e persiane che si aprono all'esterno ad un'altezza inferiore a m 2,20 dal piano stradale, se la strada è fornita di marciapiede, ed a m 2,50 se la strada ne è priva.</p> <p>Fanno eccezione le porte di uscita di sicurezza in materia di prevenzione incendi dei locali di uso pubblico.</p> <p>2. I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando dette strade abbiano la larghezza non inferiore a m 8,00, o a m 6,00 se la fabbricazione è consentita su un solo lato.</p> <p>3. L'aggetto, in ogni suo punto, non può essere ad altezza inferiore a m 3,00 dal piano di marciapiede, o a m 4,50 dal piano stradale, se non esistente marciapiede di larghezza superiore a quella dell'aggetto. Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto.</p> <p>4. I balconi non debbono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo della larghezza della strada o del distacco tra i fabbricati. Per gli aggetti su strada lo sporto del balcone deve essere inferiore a cm 30 rispetto alla larghezza del marciapiede.</p> <p>5. I balconi totalmente chiusi (bow-windows) o con alcuni lati chiusi sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate dal filo stradale o prospettanti su spazi pubblici di larghezza non inferiore a m 12,00 e sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti.</p> <p>6. I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine laterale più vicino di almeno m 3,00.</p> <p>7. E' inoltre proibito inderogabilmente collocare o far sboccare esternamente alle fronti dei fabbricati prospicienti sul suolo pubblico, i condotti del fumo dei camini, dei caloriferi o dello scarico dei motori a gas o a vapore.</p>
36 - Ballatoio	<p><b>Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.</b></p>
37 - Loggia/Loggiato	<p><b>Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.</b></p>
38 - Pensilina	<p><b>Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.</b></p> <p><b>Specificazione applicativa a carattere locale:</b> vd. Specificazione Applicativa a carattere locale della Def. 35</p>
39 - Portico/Porticato	<p><b>Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.</b></p>
40 - Terrazza	<p><b>Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.</b></p>

		<b>Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.</b>
41 - Tettoia		
42 - Veranda		<b>Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.</b> <b>Specificazione applicativa:</b> <i>Qualora la veranda abbia caratteristiche di "serra solare", per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative non sono considerate nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici, delle distanze e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale.</i> <b>Specificazione applicativa a carattere locale:</b> <i>per verande si intendono vani siti sul perimetro esterno dell'edificio, coperti e chiusi con muri per almeno il 75% del loro perimetro totale, non costituiscono volume se la loro superficie non eccede il 15% della superficie chiusa del piano di riferimento (esclusa la superficie della veranda stessa). La parte eccedente il 15% è da considerarsi volume a tutti gli effetti;</i>
43 - Comparto		<i>Unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Può comprendere immobili da trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi. Esso ha come finalità precipua quella di conseguire, tra i proprietari e/o gli aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all'attuazione degli strumenti urbanistici (art. 15 della L.R. 6/79 e ss.mm.ii.).</i>
44 - Lotto edificatorio		<i>Il lotto è la porzione unitaria di terreno per l'utilizzazione edificatoria dei suoli. Esso può essere costituito anche da più particelle catastali tra loro contigue, purché aventi la medesima destinazione urbanistica.</i> <b>Specificazione applicativa a carattere locale:</b> <i>Il lotto edificatorio si definisce come lotto libero quando non edificato, intercluso tra lotti edificati o edifici esistenti, la cui superficie non sia asservita a edifici o come pertinenze dirette o come parte scoperta del lotto edificabile originario, (prescindendo da divisioni di proprietà o catastali), e abbia una diretta comunicazione con una strada pubblica. E' definita pertinenza diretta, l'area che ha contribuito al calcolo degli indici di utilizzazione territoriale o fondiaria del lotto e/o che abbia un nesso oggettivo, strumentale e funzionale con l'edificio principale.</i> <i>Per profilo perimetrale esterno di un edificio si intende l'involucro sia fuori terra che entro terra dell'edificio.</i>
45 - Profilo perimetrale esterno		
46 - Volume edificabile	Ve	<i>Il Volume edificabile (Ve) è lamassima volumetria di progetto ammissibile, derivante dal Volume Totale dell'edificio (definizione n.19: somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda) sottraendo le volumetrie derivanti dalle superfici accessorie (somma delle superfici accessorie di ciascun piano per le relative altezze lorde), comprensive di murature perimetrali, pilastri, tramezzi (mezzerie), sguinci, vani di porte e finestre.</i> <b>Specificazione applicativa:</b> <i>Il volume edificabile è richiamato negli indici di edificabilità territoriale (Ifi) e fondiaria (Ifi).</i>
47 - Superficie non residenziale	Snr	<i>Ai sensi dell'art.2 co.2 del DM 801/1978, le superfici per servizi ed accessori riguardano:</i>  a) <i>cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;</i> b) <i>autorimesse singole o collettive;</i> c) <i>androni di ingresso e porticati liberi;</i> d) <i>logge e balconi.</i>
48 - Superfici escluse dal computo della SU e della SA		<i>Non costituiscono né superficie utile né accessoria:</i> a) <i>i porticati o le gallerie gravati da servitù di uso pubblico;</i> b) <i>gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni;</i> c) <i>le pensiline (definizione n.38);</i> d) <i>le tettoie con profondità inferiore a m.1,50;</i> e) <i>i tetti verdi non praticabili (definizione n. 52);</i> f) <i>i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni (vedi definizione n. 52);</i> g) <i>i pergolati a terra (definizione n.53);</i> h) <i>i locali con altezza inferiore a m 1,80;</i> i) <i>volumi o vani tecnici (definizione n. 41);</i> j) <i>le serre solari, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c) della L.R. 13/2008, e definizione n.51);</i> k) <i>cortili o spazi comuni degli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive destinati al deposito attrezzato di biciclette (art.13 co.5 della L.R. 1/2013.).</i>
49 - Superficie di vendita di un esercizio commerciale		<i>Misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti (art.4 della LR 24/2015).</i>
50 - Superficie di vendita di un centro commerciale e di una area commerciale integrata		<i>Superficie risultante dalla somma delle superfici di vendita delle medie, grandi strutture e esercizi al dettaglio in essa presenti. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti (art.4 LR 24/2015)</i>
51 - Serra solare		<i>Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c) della L.13/2008).</i> <i>Le serre possono essere realizzate negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti e non sono computate ai fini volumetrici purché rispettino tutte le seguenti condizioni:</i> - <i>essere integrate nell'organismo edilizio;</i>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- avere superficie netta in pianta inferiore o uguale al 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegati;</li> <li>- fermo restando il limite del 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegate, la profondità della serra solare può eccedere la dimensione 1,5 m a condizione che la serra non costituisca vano funzionalmente autonomo;</li> <li>- la superficie disperdente deve essere realizzata in elementi trasparenti con <math>U \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}</math> per almeno il 50%;</li> <li>- essere apribili per una superficie pari ad almeno un terzo dello sviluppo dell'involucro;</li> <li>- essere dotate di schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo, atte a ridurre almeno del 70% l'irradiazione solare massima durante il periodo estivo;</li> <li>- non essere dotate di impianto di riscaldamento o di raffrescamento.</li> </ul> <p><b>Specificazione applicativa:</b> Il titolo abilitativo rilasciato per la realizzazione della serra deve contenere esplicitamente l'obbligo di non modificarne la destinazione e l'avvertenza che, se ciò avvenisse, si incorrerebbe in un abuso edilizio; la serra solare non computata ai fini delle superfici e dei volumi non può avere agibilità autonoma come locale indipendente.</p>
52 - Tetto verde	<p>Sono definiti tetti verdi le coperture degli edifici dotate in parte o completamente di manto erboso o altro materiale vegetale, in grado di ridurre l'insolazione sulle superficie orizzontali in periodo estivo, di garantire isolamento termico invernale e di ridurre le superfici urbane riflettenti. Il tetto verde deve comunque garantire l'accesso alle coperture per la manutenzione.</p> <p>Le differenti tipologie di copertura a verde debbono essere progettate e realizzate in accordo con quanto definito in proposito dalle norme UNI.</p>
53 - Pergolato	<p>Strutture atte a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati da edifici residenziali.</p>

**ALLEGATO B: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA**

Il sottostante elenco, rispetto a quello approvato in sede di Intesa, è stato integrato con il riferimento ad alcune leggi vigenti. con proposta di Giunta Regionale Codice CIFRA: A09/DEL/2017/00023.

<b>A.</b>	<b>DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ</b>
	<a href="#">DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380</a> (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia )
	<a href="#">LEGGE 14 giugno 2019, n. 55</a> <a href="#">Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.</a>
	<a href="#">DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32.</a> (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici)
	<a href="#">DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222</a> <a href="#">Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124</a>
	<b>A.1 Edilizia residenziale</b>
	<b>A.2 Edilizia non residenziale</b>
	<a href="#">DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160</a> (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133)
	<a href="#">DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59</a> (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
	<b>A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili</b>

	<a href="#">DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387</a> (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
	<a href="#">DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010</a> (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)
	<a href="#">DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28</a> (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
	<a href="#">DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 48</a> Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. (20G00066) (GU Serie Generale n.146 del 10-06-2020) note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/2020
<b>A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali</b>	
	<a href="#">DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81</a> (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
	<a href="#">DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322</a> (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)
<b>B.</b>	<b>REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA</b>
	<b>B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini</b>
	<a href="#">DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444</a> (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).
	<a href="#">CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907</a>
	D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.
	LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies
	LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9
	DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
	<b>B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)</b>
	<b>B.2.1 Fasce di rispetto stradali</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28
	DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)

	<p>DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.</p>
	<p><b>B.2.2 Rispetti ferroviari</b> (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60</p>
	<p><b>B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi</b></p>
	<p>REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715</p>
	<p><b>B.2.4 Rispetto cimiteriale</b></p>
	<p>REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n.166</p>
	<p>DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57</p>
	<p><b>B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)</b></p>
	<p>REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)</p>
	<p><b>B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)</b></p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163</p>
	<p><b>B.2.7. Fascia di rispetto dei depuratori</b></p>
	<p>DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4</p>
	<p><b>B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</b></p>
	<p>LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300GHz)</p>
	<p><i>DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n.259 (Codice delle comunicazioni elettroniche)</i></p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)</p>

		DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)
		<b>B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti</b>
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8)  (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008).
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)
		<b>B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo</b>
		REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55
		<b>B.3 Servitù militari</b>
		DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. ( <i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i> )
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI ( <i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i> )
		DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.)
		<b>B.4 Accessi stradali</b>
		DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46
		DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
		<b>B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante</b>
		DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
		<b>B.6 Siti contaminati</b>
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati"

	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) (N.B: questo Decreto non viene considerato dall'allineamento regionale)</p>
<b>C.</b>	<b>VINCOLI E TUTELE</b>
	<b>C.1 Beni culturali</b> (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
	<b>C.2 Beni paesaggistici</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
	DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)</i>
	<b>C.3 Vincolo idrogeologico</b>
	REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
	REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5
	<b>C.4 Vincolo idraulico</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115 (N.B: questo articolo non viene indicato dall'allineamento regionale, ma solo il decreto)
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98
	REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze)
	DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
	<b>C.5 Aree naturali protette</b>

		LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)
	<b>C.6 Siti della Rete Natura 2000</b>	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)
		<i>DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione ZSC e a zone di protezione speciale ZPS)</i>
	<b>C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale</b>	
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda (N.B: Parte prima e seconda non vengono indicate dall'allineamento regionale, ma solo il decreto)
<b>D.</b>	<b>NORMATIVA TECNICA</b>	
	<b>D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)</b>	
		DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)
		REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII
	<b>D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica</b>	
		ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 ( <i>Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone</i> ) Allegato A ( <i>classificazione sismica dei comuni italiani</i> ) recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica")
		DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
		CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia )
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985)
		<i>ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2006, N. 3519 (Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle stesse zone)</i>
	<b>D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica</b>	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)

	<b>D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico</b>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare Parte II, Capo III
	LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24
	LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
	DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)
	<b>D.5 Sicurezza degli impianti</b>
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
	<b>D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni</b>
	<b>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2017.</b> <b>Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.</b>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)
	DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)

	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)
	<b>D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256
	DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)
	<b>D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192)
	<i>DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)</i>
	<i>DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015 (Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)</i>
	<i>DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015 (Relazione tecnica di progetto)</i>
	<b>D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici</b>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
	LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).

	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227</p> <p>(Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4 - quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in partic. l'art. 4.</p>
	<p><b>DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42</b></p> <p>Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.</p>
<p><b>D.10 Produzione di materiali da scavo</b></p>	
	<p>DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69</p> <p>(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152</p> <p>(Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161</p> <p>(Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)</p>
	<p><i>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120</i></p> <p><i>(Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)</i></p>
<p><b>D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)</b></p>	
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento) .</p>
<p><b>D.12 Prevenzione inquinamento luminoso</b></p>	
	<p><b>LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento luminoso e di risparmio energetico).</b></p> <p><i>(Presente su doc. Conferenza Unificata e depennata da RP e da linee guida)</i></p>
<b>E.</b>	<p><b>REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI</b></p>
	<p><b>E.1 Strutture commerciali</b></p>
	<p><b>E.2 Strutture ricettive</b></p>
	<p><b>E.3 Strutture per l'agriturismo</b></p>
	<p>LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell' agriturismo), in particolare articolo 5 .</p>
	<p><b>E.4 Impianti di distribuzione del carburante</b></p>
	<p><b>E.5 Sale cinematografiche</b></p>
	<p><b>D.M. 29 settembre 1998, n. 391</b></p> <p>Regolamento recante disposizioni per il rilascio di autorizzazione per l'apertura di sale cinematografiche, ai sensi dell'articolo 31 della L. 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.</p>
	<p><b>E.6 Scuole e servizi educativi</b></p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975</p> <p>(Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed</p>

	urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
	<i>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2015 (Modalità per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico per la predisposizione del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici)</i>
	<i>LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), art.1, commi 145 -179 (edilizia scolastica)</i>
<b>E.7 Associazioni di promozione sociale</b>	
	<u><a href="#">DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)</a></u>
	<u><a href="#">LEGGE 7 dicembre 2000, n. 383 Disciplina delle associazioni di promozione sociale.</a></u>
<b>E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e30.

**ALLEGATO C: RICOGNIZIONEDELLEDISPOSIZIONIREGIONALIINCIDENTI  
SUGLIUSI E LE TRASFORMAZIONIDELTERRITORIOESULL'ATTIVITA'EDILIZIA**

*Il sottostante elenco, rispetto a quello approvato con D.G.R. n.554/2017, è stato integrato con il riferimento ad alcune leggi e regolamenti vigenti, con proposta di Giunta Regionale Codice CIFRA: A09/DEL/2017/00023.*

<b>A</b>	<b>DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA E DI AGIBILITA'</b>
	<b>A.1 Urbanistica e Edilizia residenziale</b>
	<u><a href="#">DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2019, n. 1550 Regolamento Edilizio Tipo (RET) approvato con DGR n. 2250 del 21/12/17. Note esplicative in merito alle definizioni uniformi relative alle superfici accessorie e alle altezze.</a></u>

		<p><a href="#">LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017 n. 51</a></p> <p><a href="#">Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), norma interpretativa e altre norme in materia edilizia e tecnologica</a></p>
		<p><a href="#">LR n.30 del 03/11/2016</a></p> <p><a href="#">Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente confinato (edifici residenziali e non residenziali)</a></p>
		<p><a href="#">LR n.37 del 05/12/2016</a></p> <p><a href="#">Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)</a></p>
		<p><a href="#">LR n.28 del 26/10/2016</a></p> <p><a href="#">Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub -delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l'articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)</a></p>
		<p><a href="#">LR n.33 del 19/11/2015</a></p> <p><a href="#">Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e norme interpretative alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)</a></p>
		<p><a href="#">LR n.9 del 23/03/2015</a></p> <p><a href="#">Autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica)</a></p>
		<p><a href="#">LR n.50 del 05/12/2014</a></p> <p><a href="#">Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)</a></p>
		<p><a href="#">LR n.49 del 05/12/2014</a></p> <p><a href="#">Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n.14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)</a></p>
		<p><a href="#">LR n.27 del 20/05/2014</a></p> <p><a href="#">Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato</a></p> <p><i>La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 6/2015 art. 1.</i></p>
		<p><a href="#">LR n.22 del 20/05/2014</a></p> <p><a href="#">Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore</a></p>
		<p><a href="#">LR n.16 del 07/04/2014</a></p> <p><a href="#">Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)</a></p> <p><i>(N.B.: Le definizioni sono difformi da quelle della presente LR sui seminterrati e sottotetti – risolto in ultima stesura)</i></p>

	<p><a href="#">LR n.12 del 08/04/2014</a></p> <p><a href="#">Disposizioni in materia di certificato di agibilità, in attuazione dell'articolo 25, comma 5 -ter, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380</a></p> <p><i>Legge abrogata dalla l.r. 48/2017, art. 5</i></p>
	<p><a href="#">LR n.10 del 07/04/2014</a></p> <p><a href="#">Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica</a></p>
	<p><a href="#">LR n.38 del 11/12/2013</a></p> <p><a href="#">Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)</a></p>
	<p><a href="#">LR n.6 del 05/02/2013</a></p> <p><a href="#">Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23.</a></p>
	<p><a href="#">LR n.44 del 13/12/2013</a></p> <p><a href="#">Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia in Puglia</a></p>
	<p><a href="#">LR n.15 del 11/06/2012</a></p> <p><a href="#">Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio</a></p>
	<p><a href="#">LR n.23 del 27/10/2009</a></p> <p><a href="#">Modifica delle norme in materia di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica interpretazione autentica</a></p>
	<p><a href="#">LR n.18 del 07/10/2009</a></p> <p><a href="#">Modifica della composizione del Comitato urbanistico regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale), come sostituito dal comma 3 dell'articolo 52 della legge regionale 31 maggio 1980, n.56 (Tutela ed uso del territorio)</a></p>
	<p><a href="#">LR n.9 del 30/03/2009 - Modifica alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela e uso del territorio).</a></p>
	<p><a href="#">LR n.3 del 09/03/2009 - Norme in materia di regolamento edilizio</a></p> <p><i>(N.B.: vd. Art. 1 C.4 - Non possono essere previste nel regolamento edilizio norme di carattere urbanistico.)</i></p>
	<p><a href="#">LR n.26 del 27/10/2009</a></p> <p><a href="#">Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta</a></p>
	<p><a href="#">LR n.14 del 30/07/2009</a></p> <p><a href="#">Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale</a></p>
	<p><a href="#">LR n.21 del 29/07/2008</a></p> <p><a href="#">Norme per la rigenerazione urbana</a></p>
	<p><a href="#">LR n.12 del 21/05/2008</a></p> <p><a href="#">Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l'offerta di edilizia residenziale sociale</a></p>
	<p><a href="#">LR n.14 del 10/06/2008</a></p> <p><a href="#">Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio</a></p>
	<p><a href="#">LR n.13 del 10/06/2008</a></p>

		<a href="#">Norme per l'abitare sostenibile</a>
		<a href="#">LR n.33 del 26/11/2007</a> <a href="#">Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate</a>
		<a href="#">LR n.3 del 08/03/2007</a> <a href="#">_Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)</a>
		<a href="#">LR n.3 del 22/02/2005</a> <a href="#">Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005</a>
		<a href="#">LR n.24 del 13/12/2004</a> <a href="#">Principi, indirizzi e disposizioni nella formazione del Documento regionale di assetto generale (DRAG)</a>
		<a href="#">LR n.19 del 03/11/2004</a> <a href="#">Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e in materia urbanistica.</a>
		<a href="#">LR n. 20 del 27/07/2001</a> <a href="#">Norme generali di governo e uso del territorio</a>
		<a href="#">LR n.25 del 15/12/2000</a> <a href="#">Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica.</a>
		<a href="#">LR n.26 del 13/08/1998</a> <a href="#">_Aggiornamento catasto fabbricati - modifiche e integrazione alla legislazione urbanistica ed edilizia.</a>
		<a href="#">LR n.14 del 15/04/1997</a> <a href="#">Integrazione alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 26 " Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive".</a>
		<a href="#">LR n.31 del 27/12/1996</a> <a href="#">Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 "Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico.</a>
		<a href="#">LR n.24 del 04/07/1994</a> <a href="#">Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 concernente l'approvazione del p.r.g. dei Comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti</a>
		<a href="#">LR n.30 del 11/05/1990</a> <a href="#">Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico.</a>
		<a href="#">LR n.26 del 11/05/1990</a> <a href="#">Programmi integrati di interventi per la riqualificazione urbana</a>
		<a href="#">LR n.40 del 23/12/1986</a> <a href="#">Norme in materia di controllo dell'attività' urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 26.</a>

		<p><a href="#">LR n.26 del 13/05/1985</a></p> <p><a href="#">Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive.</a></p>
		<p><a href="#">LR n.6 del 08/03/1985</a></p> <p><a href="#">Modifiche e integrazioni alla L.R. 12 febbraio 1979, n. 6.</a></p>
		<p><a href="#">LR n.53 del 03/06/1985</a></p> <p><a href="#">Adempimenti regionali in attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Integraz. alle LL.RR. n. 6 del 12.2.79 e n. 66 del 31.10.79.</a></p>
		<p><a href="#">LR n.11 del 24/01/1981</a></p> <p><a href="#">L.R. 31 maggio 1980, n. 56 Tutela ed uso del territorio - Regime transitorio.</a></p>
		<p><a href="#">LR n.56 del 31/05/1980</a></p> <p><a href="#">Tutela ed uso del territorio</a></p>
		<p><a href="#">LR n.25 del 22/04/1980</a></p> <p><a href="#">Interpretazione della legge regionale n. 66 del 31 ottobre 1979</a></p>
		<p><a href="#">LR n.26 del 22/04/1980</a></p> <p><a href="#">Modifiche alla legge regionale 12.2.79, n. 6 "Adempimenti regionali per l'attuazione delle legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977"</a></p>
		<p><a href="#">LR n.6 del 12/02/1979</a></p> <p><a href="#">Adempimenti regionali per l' attuazione della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977</a></p>
		<p><a href="#">LR n.66 del 31/10/1979</a></p> <p><a href="#">Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 6 del 12.2.1979 in materia di edificabilità dei suoli</a></p>
<p><b>A.2 Edilizia non residenziale</b></p>		
		<p><a href="#">REGOLAMENTO REGIONALE 10 settembre 2019, n. 11</a></p> <p><a href="#">"L.R. 16 aprile 2015, n. 24: Codice del Commercio: Regolamento attuativo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a), c) ed h): Requisiti e procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita e strumenti di programmazione"</a></p>
		<p><a href="#">LR n.12 9/04/2018</a></p> <p><a href="#">Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio)</a></p>
		<p><a href="#">LR n.24 del 16/05/2015</a></p> <p><a href="#">Codice del Commercio</a></p>
		<p><a href="#">LR n.5 del 25/02/2010</a></p> <p><a href="#">Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse</a></p>
		<p><a href="#">LR n.2 del 08/03/2007</a></p> <p><a href="#">Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale</a></p>
		<p><a href="#">LR n.13 del 11/05/2001</a></p> <p><a href="#">Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici</a></p>
		<p><a href="#">LR n.5 del 04/01/2001</a></p> <p><a href="#">Legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 in materia di fabbricati già rurali. Proroga termini</a></p>

		<p><a href="#">LR n.4 del 04/02/1994</a></p> <p><a href="#">Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione.</a></p>
		<p><a href="#">LR n.19 del 11/09/1986</a></p> <p><a href="#">Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre.</a></p>
	<b>A.3</b>	<b>Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili</b>
		<p><a href="#">DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 48 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. (20G00066) (GU Serie Generale n.146 del 10-06-2020) note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/2020</a></p>
		<p><a href="#">LR n.36 del 05/12/2016</a></p> <p><a href="#">Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del "Catasto energetico regionale"</a></p>
		<p><a href="#">LR n.25 del 24/09/2012</a></p> <p><a href="#">Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili</a></p>
		<p><a href="#">R.R. n. 24 del 30/12/2010</a></p> <p><a href="#">Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia</a></p>
		<p><a href="#">LR n.31 del 21/10/2008</a></p> <p><a href="#">Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale</a></p>
		<p><a href="#">LR n.9 del 11/08/2005</a></p> <p><a href="#">"Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica"</a></p>
		<p><a href="#">LR n.34 del 26/06/1981</a></p> <p><a href="#">Incentivi per lo sfruttamento dell' energia solare e la produzione di biogas da residui organici.</a></p>
		<p><a href="#">LR n.59 del 04/12/1981</a></p> <p><a href="#">Modifica alla legge regionale 26 giugno 1981, n. 34: "Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici"</a></p>
	<b>A.4</b>	<b>Condizioni di efficienza dei titoli edilizi e altri adempimenti generali</b>
		<p><a href="#">LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 48</a></p> <p><a href="#">Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull'attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili</a></p>
<b>B</b>	<b>REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITA' EDILIZIA</b>	
	<b>B.1</b> I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini	
	<b>B.2</b> Rispetti ( <i>stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo</i> )	
	<b>B.3</b> Servitù militari	

	<b>B.4 Accessi stradali</b>
	<a href="#">R.R. n. 2 del 03/11/1989</a> <a href="#">Disciplina per lo smaltimento dei fanghi sul suolo e nel sottosuolo</a>
	<b>B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante</b>
	<a href="#">LR n.32 del 16/07/2018</a> <a href="#">Disciplina in materia di emissioni odorigene</a>
	<a href="#">LR n.21 del 24/07/2012</a> <a href="#">Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale</a>
	<a href="#">LEGGE REGIONALE n. 6 del 21 maggio 2008</a> <a href="#">Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose</a>
	<a href="#">L.R. n. 25 del 09/10/2008</a> <a href="#">Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt</a>
	<a href="#">L.R. n. 7 del 22/01/1999</a> <a href="#">Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale</a> <a href="#">Legge abrogata dalla l.r. 32/2018, art. 8, comma 1.</a>
	<b>B.6 Siti contaminati</b>
	<a href="#">R.R. n. 2 del 03/11/1989</a> <a href="#">Disciplina per lo smaltimento dei fanghi sul suolo e nel sottosuolo</a>
<b>C</b>	<b>VINCOLI E TUTELE</b>
	<b>C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)</b>
	<a href="#">LR n.1 del 27/01/2015</a> <a href="#">Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale</a>
	<a href="#">LR n.20 del 7/10/2009</a> <a href="#">Norme per la pianificazione paesaggistica</a> <a href="#">Vedi l.r. n. 33/2015, art. 6 "Norma interpretativa alla legge 7 ottobre 2009, n. 20"</a>
	<b>C.2 Beni paesaggistici</b>
	<a href="#">LR n.28 del 26/10/2016</a> <a href="#">Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l'articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)</a>

	<p><a href="#">LR 19 del 10/04/2015</a>  <a href="#">Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica).</a></p>
	<p><a href="#">LR 12 del 11/04/2013</a>  <a href="#">Integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali)</a></p>
	<p><a href="#">LR 28 del 22/10/2012</a>  <a href="#">Norme di semplificazione e coordinamento amministrativo in materia paesaggistica</a></p>
	<p><a href="#">LR n.36 del 12/12/2011</a>  <a href="#">Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007 n.14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) e alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse).</a></p>
	<p><a href="#">LR n.22 del 16/10/2009</a>  <a href="#">Integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) e modifica all’articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica).</a></p>
	<p><a href="#">LR n.33 del 04/12/2009</a>  <a href="#">Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico</a></p>
	<p><a href="#">L.R. n.20 del 07/10/2009</a>  <a href="#">Norme per la pianificazione paesaggistica</a>   <b>Vedi <a href="#">L.r. n. 33/2015, art. 6</a> "Norma interpretativa alla legge 7 ottobre 2009, n. 20"</b></p>
	<p><a href="#">L.R. n. 14 del 04/06/2007</a>  <a href="#">Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia</a></p>
<b>C.3 Vincolo idrogeologico</b>	
	<p><a href="#">R.R. n. 9 del 11/03/2015</a>  <a href="#">Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico</a></p>
<b>C.4 Vincolo idraulico</b>	
<b>C.5 Aree naturali protette</b>	
<b>C.6 Siti della Rete Natura 2000</b>	
	<p><a href="#">REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2017, n. 12</a>  <a href="#">"Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del D.P.R. 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)"</a></p>
	<p><a href="#">R.R. n. 6 del 10 maggio 2016</a>  <a href="#">Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del D.P.R. 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC).</a></p>
	<p><a href="#">LEGGE REGIONALE 27/01/2015 n. 3</a>  <a href="#">"Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario"</a></p>
	<p><a href="#">R.R. n. 28 del 22/12/2008</a>  <a href="#">Modifiche e integrazioni al Reg. 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.</a></p>

		<p><a href="#">R.R. n. 24 del 28 settembre 2005</a></p> <p><a href="#">Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)</a></p>
	<b>C.7</b>	<b>Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale</b>
		<p><a href="#">L.R. n. 16 del 25/06/2013 - Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e ss.mm.ii</a> (N.B.: non è presente nell'ultima stesura del Decreto di Giunta Regionale)</p>
		<p><a href="#">L.R. n. 11 del 12/04/2001 e ss.mm.ii.</a></p> <p><a href="#">Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale</a></p> <p><i>Ai sensi dell'art. 1, comma 1, L.R. 11 agosto 2005, n. 9 nelle more della definizione e approvazione del piano energetico ambientale regionale e comunque fino e non oltre il 30 giugno 2006, sono sospese le procedure di valutazione dell'impatto ambientale delle istanze relative alla realizzazione degli impianti eolici ivi indicati, inoltrate successivamente al 31 maggio 2005. A decorrere dal 1° luglio 2007 entra in vigore, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, L.R. 14 giugno 2007, n. 17, l'operatività della delega alla provincia competente per territorio e ai comuni delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla presente legge.</i></p>
	<b>C.8</b>	<b>Istituzioni parchi naturali regionali</b>
		<p><i>LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 52</i></p> <p><i>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale Terra delle Gravine)</i></p>
		<p><i>LEGGE REGIONALE 18 maggio 2017, n. 17</i></p> <p><i>Integrazioni dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale "Terra delle gravine")</i></p>
		<p><i>LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 17</i></p> <p><i>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 10 (Istituzione del parco naturale regionale 'Bosco Incoronata')</i></p>
		<p><i>LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 33</i></p> <p><i>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 37 (Istituzione del Parco naturale regionale del fiume Ofanto)</i></p>
		<p><a href="#"><u>LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2007, n. 37</u></a></p> <p><a href="#"><u>Istituzione del parco naturale regionale 'Fiume Ofanto'</u></a></p>
		<p><i>LEGGE REGIONALE 05 giugno 2007 n. 15</i></p> <p><i>Istituzione del parco naturale regionale 'Lama Balice'</i></p>
		<p><i>LEGGE REGIONALE 28 maggio 2007 n.13</i></p> <p><i>Istituzione del parco naturale regionale 'Litorale di Ugento'</i></p>
		<p><i>LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2006 n.31</i></p> <p><i>Istituzione del Parco naturale regionale 'Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo</i></p>
		<p><i>L.R. 26 ottobre 2006, n. 30</i></p> <p><i>Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase</i></p>
		<p><i>LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2006 n.13</i></p> <p><i>Istituzione del Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase"</i></p>
		<p><i>LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006 n.20</i></p> <p><i>Istituzione del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo"</i></p>
		<p><i>LEGGE REGIONALE 13 giugno 2006, n. 16</i></p>

		<i>Riserva naturale regionale orientata “dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore”</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 11</i> <i>Riserva naturale regionale orientata “Palude La Vela”</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006 n.10</i> <i>Istituzione del Parco naturale regionale 'Bosco Incoronata</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 15 marzo 2006 n.6</i> <i>Istituzione del parco naturale regionale 'Porto Selvaggio e Palude del Capitano</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 15 marzo 2006, n. 5</i> <i>Riserva naturale orientata regionale “Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo”</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2005 n. 18</i> <i>Istituzione del Parco naturale regionale “Terra delle gravine”</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002 n.28</i> <i>Istituzione del Parco naturale regionale "Salina di Punta della Contessa</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 27</i> <i>Riserva naturale regionale orientata “Bosco delle Pianelle”</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 26</i> <i>Riserva naturale regionale orientata “Bosco di Cerano”</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002 n.25</i> <i>Istituzione del Parco naturale regionale "Bosco e paludi di Rauccio"</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002 N.23</i> <i>Riserva naturale regionale orientata “Boschi di Santa Teresa e dei Lucci”</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 24 marzo 1980 n.21</i> <i>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.50 del 7 giugno 1975 ed istituzione del &lt;&lt;Parco naturale attrezzato Portoselvaggio - Torre Uluzzi</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 24 luglio 1997 n.19</i> <i>Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975 n.50</i> <i>Istituzione di Parchi naturali attrezzati</i>
<b>D</b>	<b>NORMATIVA TECNICA</b>	
	<b>D.1 Requisiti igienico-sanitari ( dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)</b>	
		<a href="#">LR n.36 del 20/07/84</a> <a href="#">Approvazione dello schema tipo del regolamento igiene e sanità pubblica dei comuni</a>
	<b>D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica</b>	
		<a href="#">LR n.27 del 20/05/2014</a> <a href="#">Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato</a> <b>La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 6/2015 art. 1.Art. 2</b>
	<b>D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica</b>	

	<b>D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico</b>
	<p><a href="#">LR n.39 del 10/12/12</a>  <a href="#">Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà</a></p>
	<p><a href="#">LR n. 6 del 01/04/2003</a>  <a href="#">Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale privata. Disciplina dei parcheggi</a></p>
	<b>D.5 Sicurezza degli impianti</b>
	<b>D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni</b>
	<b>D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto</b>
	<p><a href="#">LR n.6 del 04/01/2001</a>  <a href="#">Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto.</a></p>
	<b>D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici</b>
	<p><a href="#">R.R. n. 29 del 30/11/2012</a>  <a href="#">Modifiche urgenti, ai sensi dell'art. 44 comma 3 dello Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7), del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24. Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.</a></p>
	<p><a href="#">Legge Regionale n. 25 del 24 settembre 2012</a>  <a href="#">"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".</a></p>
	<p><a href="#">R.R. n. 10 del 10/02/2010</a>  <a href="#">Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192</a></p>
	<p><a href="#">LR n.13 del 10/06/2008</a>  <a href="#">Norme per l'abitare sostenibile</a></p>
	<b>D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici</b>
	<p><a href="#">RR n.4 del 17/02/2015</a>  <a href="#">Tecnico competente in acustica ambientale</a></p>
	<p><a href="#">LR 17 del 14/06/2007</a>  <a href="#">Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale</a></p>
	<p><a href="#">L.R. n. 3 del 12/02/2002</a>  <a href="#">Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico</a></p>
	<b>D.10 Produzione di materiali di scavo</b>
	<p><a href="#">R.R. n. 6 del 12/06/2006</a>  <a href="#">Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili</a></p>
	<b>D.11 Tutela delle acque dell'inquinamento (scarichi idrici domestici)</b>

		<p><a href="#">R.R. 07/02/2017, n. 1</a></p> <p><a href="#">Modifiche ed integrazioni la regolamento regionale del 12 dicembre 2011 n. 26 recante “ Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I., così come modificato dal regolamento regionale 26 maggio 2016, n. 7</a></p>
		<p><a href="#">R.R. 26/05/2016, n. 7</a></p> <p><a href="#">Modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale del 12 dicembre 2011 n. 26 recante “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (Attuazione dell’ art. 100, comma 3 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)”</a></p>
		<p><a href="#">R.R. n. 26 del 09/12/2013</a></p> <p><a href="#">Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.</a></p>
		<p><a href="#">R.R. n. 8 del 18/04/2012</a></p> <p><a href="#">Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b)</a></p>
		<p><a href="#">R.R. n. 26 del 12/12/2011</a></p> <p><a href="#">Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. [D.Lgs. n. 152/2006, art. 100 - comma 3]) e ss.mm.ii. (modificato con R.R. 7/2016 e R.R. 1/2017)</a></p>
		<p><a href="#">L.R. n. 24 del 19/12/1983</a></p> <p><a href="#">Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia)</a></p>
	<b>D.12</b>	<b>Prevenzione inquinamento luminoso</b>
		<p><a href="#">RR n.13 del 22/08/2006</a></p> <p><a href="#">Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico</a></p>
		<p><a href="#">LR n. 15 del 23 novembre 2005</a></p> <p><a href="#">Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della L.R. 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie</a></p>
<b>E</b>	<b>REQUISITI TECNICO E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI</b>	
	<b>E.1</b>	<b>Strutture commerciali</b>
		<p><a href="#">LR n.24 del 16/05/2015</a></p> <p><a href="#">Codice del Commercio</a></p>
		<p><a href="#">R.R. 28/04/2009, n. 7</a></p> <p><a href="#">Requisiti e procedimenti per l'insediamento di medie e grandi strutture in vendita</a></p>
	<b>E.2</b>	<b>Strutture ricettive</b>
		<p><b>LEGGE REGIONALE 9 agosto 2019, n. 43</b></p> <p><b>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale) e interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia)”.</b></p>
		<p><b>LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2018, n. 57</b></p> <p><b>“Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici)”</b></p>
		<p><b>LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2017, n. 40</b></p>

		<p>“Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici”</p>
		<p>LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 42 "Disciplina dell'agriturismo"</p>
		<p>LEGGE REGIONALE 7 agosto 2013, n. 27 “Disciplina dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&amp;B)”</p>
		<p>REGOLAMENTO REGIONALE 22 marzo 2012, n. 6 "Regolamento attuativo dell'attività ricettiva di albergo diffuso di cui alla l.r. n.17/2011”</p>
		<p>LEGGE REGIONALE 15 luglio 2011 "Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di albergo diffuso"</p>
		<p><a href="#">LR 17 del 24/07/2001</a> <a href="#">Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed &amp; Breakfast (affittacamere).</a> ( La presente legge è stata abrogata dall'art. 15, comma 1, lettera a) della Legge regionale 7 agosto 2013, n. 27.)</p>
		<p><a href="#">LRn.11del11/02/1999</a> <a href="#">Disciplinadellestrutturericettiveexartt. 5, 6e10dellalegge17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo dilucro.</a></p>
		<p><a href="#">LR 20 del 22/07/1998</a> <a href="#">Turismo rurale.</a></p>
		<p><a href="#">LR 12 del 02/08/1993</a> <a href="#">Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.</a></p>
		<p><a href="#">LR 29 del 03/10/1986</a> <a href="#">Classificazione della ricezione turistica all' aperto.</a> Abrogato dall’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.</p>
		<p><a href="#">LR n.37 del 26/06/1981</a> <a href="#">Disciplina della classificazione alberghiera.</a>  Legge abrogata dalla lett. c) dell’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”</p>
	<b>E.3</b>	<b>Strutture per l'agriturismo</b>
		<p><a href="#">LR n.37 del 5/12/2016 - Modifiche della LR 14 del 30/07/2009</a> <a href="#">Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale</a></p>
		<p><a href="#">LR n.42 del 13/12/2013</a> <a href="#">Disciplina dell’agriturismo</a></p>
		<p><a href="#">LR n.12 del 02/08/1993</a> <a href="#">Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.</a></p>
	<b>E.4</b>	<b>Impianti di distribuzione del carburante</b>
		<p><a href="#">R.R. n. 11 del 28/03/2019</a></p>

		<a href="#">L.R. 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del commercio”, articolo 3, comma 1, lettera i): requisiti e procedure per l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, autostradale e raccordi autostradali.”</a>
		<a href="#">LR n.24 del 16/05/2015</a> <a href="#">Codice del Commercio</a>
		<a href="#">R.R. n. 2 del 10/01/2006</a> <a href="#">Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria</a> <a href="#">Regolamento abrogato dal R.R. 11/2019, art. 41, comma 1</a>
	<b>E.5</b>	<b>Sale cinematografiche</b>
		<a href="#">L.R. 21 maggio 2008, n. 8.</a> <a href="#">Disciplina in materia di autorizzazioni all’insediamento dell’esercizio cinematografico.</a>
	<b>E.6</b>	<b>Scuole e servizi educativi</b>
		<a href="#">RR n.10 del 8 luglio 2008</a> <a href="#">Regolamento regimi di aiuto per le strutture e i servizi socio-assistenziali</a>
		<a href="#">RR n.4 del 18 gennaio 2007</a> <a href="#">Regolamento attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19</a>
		<a href="#">LR n.19 del 10 luglio 2006 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”</a>
	<b>E.7</b>	<b>Associazioni di promozione sociale</b>
		<a href="#">L.R. n. 39 del 18/12/2007</a> <a href="#">Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2000 n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)</a>
	<b>E.8</b>	<b>Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande</b>
	<b>E.9</b>	<b>Impianti sportivi</b>
		<a href="#">L.R. n. 35 del 15/12/2008</a> <a href="#">Disciplina igienico-sanitaria delle piscine a uso natatorio</a>
	<b>E.10</b>	<b>Strutture Termali</b>
	<b>E.11</b>	<b>Strutture Sanitarie</b>
		<a href="#">REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015 n.8</a> <a href="#">Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d’affezione</a>
		<a href="#">R.R. n. 14 del 08/07/2014</a> <a href="#">Integrazione del Regolamento Regionale 13 gennaio 2005, n.3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio e per l’accreditamento. Fabbisogno)</a>
		<a href="#">R.R. n. 9 del 18/04/2014</a> <a href="#">Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale &lt; Integrazione del Regolamento Regionale 13 gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio e per l’accreditamento.</a>

		<p><a href="#">R.R. n.8 del 10/02/2010</a></p> <p><a href="#">Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale 13 gennaio 2005, n.3 “Requisiti strutturali per autorizzazione ed accreditamento delle strutture residenziali psichiatriche socio -riabilitative a minore intensità assistenziale. Gruppo appartamento”</a></p>
		<p><a href="#">LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008 n.34</a></p> <p><a href="#">Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri</a></p>
		<p><a href="#">RR n.3 del 2 marzo 2006</a></p> <p><a href="#">Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accertamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio sanitarie</a></p>
		<p><a href="#">R.R. n.3 del 14/01/2005</a></p> <p><a href="#">Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie</a></p>
		<p><a href="#">L.R. n. 8 del 28/05/2004</a></p> <p><a href="#">Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private</a></p>
	<b>E.12</b>	<b>Strutture veterinarie</b>

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI**

**Capo I**  
**SUE, SUAP e organismi consultivi**

**1. SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)**

Lo sportello unico per l'edilizia (SUE) è disciplinato dall'art. 5 del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii. e svolge i compiti da esso previsti, avvalendosi anche di modalità informatiche e telematiche, sia per l'accettazione delle istanze edilizie e di ogni documentazione ad esse inerenti, sia per la relativa gestione e istruttoria.

**1.1. COMPOSIZIONE E COMPITI DEL SUE**

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., l'amministrazione comunale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, ha provveduto, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato Sportello Unico per l'Edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto di istanza.

Il Comune di Canosa di Puglia ha individuato all'interno del III Settore, l'ufficio Sportello Unico per l'Edilizia, altrimenti denominato SUE (Sportello Unico Edilizia) ed ha recepito la modulistica unificata, reperibile sul sito istituzionale alla Sezione "Modulistica" del III Settore. Lo Sportello Unico per l'Edilizia svolge le funzioni attribuite ad esso dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare:

- a) acquisisce le istanze per il rilascio del Permesso di Costruire, le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, le Comunicazioni, nonché ogni altro atto di comunicazione e/o di richiesta, comunque denominato, in materia di attività edilizia sia in forma cartacea attraverso gli uffici del protocollo (in tal caso la ricevuta viene rilasciata a mezzo copia dell'istanza vidimata recante la data e il numero di protocollo), sia in modalità telematica;
- b) eroga informazioni e pareri in materia urbanistico-edilizia con relativa gestione dei rapporti con gli utenti, sia in forma tradizionale che in modalità telematica a mezzo PEC;
- c) cura le procedure in tema di accesso ai documenti amministrativi del III Settore in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241;
- d) cura i rapporti tra l'Amministrazione comunale, il privato e le altre Amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o della segnalazione;
- e) ai fini del perfezionamento del titolo abilitativo, il SUE acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio;
- f) assicura al richiedente una risposta unica e tempestiva, cartacea o telematica, in luogo degli altri Servizi comunali e di tutte le Amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute, della sicurezza e della pubblica incolumità;
- g) svolge attività procedimentale nei tempi e nei modi disciplinati dalla vigente normativa statale e regionale;
- h) procede al rilascio dei Permessi di Costruire, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimenti a carattere urbanistico, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
- i) a norma di quanto disposto dal D.P.G.R. n. 177 del 23 febbraio 2010 (Burp. n. 42 del 04 marzo 2010) e ss.mm.ii., emanato in applicazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 36, lo Sportello Unico dell'Edilizia svolge i compiti e le funzioni di cui all'art. 93, comma 1 e art. 96 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. in materia di ricezione istanze e presentazione dei progetti di costruzione in zona sismica con trasmissione copia alla Provincia di Barletta Andria Trani;
- j) gestisce gli archivi cartacei dei titoli e delle pratiche edilizie;

## 1.2. MODALITÀ DI GESTIONE DEL SUE

Il SUE, in ossequio alle disposizioni del Testo Unico ed ai generali obiettivi di economia procedimentale in esso contenuti, utilizza direttamente il protocollo generale comunale, sia in entrata che in uscita, di pratiche, lettere, istanze, documenti e quant'altro.

Il SUE, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvede a disciplinare la modalità con cui deve essere garantita la trasmissione telematica delle pratiche edilizie fornendo utili indicazioni operative per la presentazione delle stesse.

Il Comune di Canosa predispone e promuove l'utilizzo di mezzi per la presentazione in via telematica di istanze e progetti, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento e con quelle che saranno eventualmente definite in futuro per la gestione telematica delle pratiche edilizie. Secondo tale principio, le pratiche presentate via PEC dovranno essere inviate attraverso PEC del tecnico incaricato e tutta la documentazione dovrà essere presentata con firma digitale in carico allo stesso tecnico. Il SUE provvederà a rispondere telematicamente al procedimento così istruito.

Il SUE fornisce informazioni e modulistica attraverso le pagine web dedicate, presenti sul sito internet comunale

## **2. SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)**

Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), come disciplinato dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008) e della DGR 2581/2011, assicura al richiedente una risposta unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Il SUAP, così come previsto dalla disciplina del D.P.R. 160/2010, rappresenta l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelle di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Il SUAP istruisce i procedimenti di propria competenza con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente, ai sensi degli art. 5, 7 e 8 del D.P.R. 160/2010, individuando il RUP per ciascun procedimento ai sensi della legge n.241/1990 e ss.mm.ii.

Il SUAP costituisce lo strumento mediante il quale il Comune esercita le funzioni ad esso attribuite in materia di attività produttive di beni e servizi assicurando l'unicità di conduzione dell'intero procedimento, la semplificazione delle procedure ad esso relative, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico e la promozione dell'intero territorio.

A tal fine lo Sportello svolge le seguenti attività:

1. assicura al richiedente una risposta unica e tempestiva, cartacea o telematica, in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le Amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute, della sicurezza e della pubblica incolumità. Pertanto, le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo Sportello Unico: gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati, salvo diversa specifica previsione di legge, e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le segnalazioni, le domande, gli atti e la documentazione ad essi eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente;
2. dopo aver eseguito la verifica della conformità formale delle pratiche pervenute, rilascia al Richiedente nota di avvio del procedimento indicando il RUP;
3. provvede all'inoltro telematico della documentazione agli uffici interni e alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano, a regime, analoghe modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione;
4. acquisisce dall'impresa tutta la documentazione necessaria per la realizzazione dell'intervento produttivo, che invia agli uffici interni, alle Amministrazioni, agli Enti e alle Aziende competenti per i rispettivi endoprocedimenti e ne acquisisce i relativi provvedimenti.
5. richiede obbligatoriamente di esplicitare l'indirizzo PEC alle imprese che presentano istanza sia se in forma cartacea che telematicamente;
6. su motivata e documentata richiesta dell'interessato, per progetti di particolare complessità, convoca la Conferenza di servizi per l'esame di un progetto preliminare, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di assenso. Qualora non emergano, sulla

base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente;

7. cura la ricezione e l'aggiornamento telematico delle pratiche, nonché la loro archiviazione;
8. cura l'accesso ai documenti amministrativi, l'estrazione di copia, la consultazione con riferimento a tutti gli endoprocedimenti di competenza (ove il documento sia detenuto presso altro ufficio od ente il Responsabile chiede allo stesso la consegna del documento o di copia dello stesso);
9. predispone ogni altra funzione/o compito attribuito o delegato dal RUP.
10. esplica una funzione promozionale per le iniziative produttive del comprensorio attraverso la divulgazione in via telematica o/e con altri mezzi di comunicazione anche con il coinvolgimento e la sensibilizzazione delle Associazioni di Categoria.

Sono incluse inoltre le attività afferenti la pubblica sicurezza ai sensi dell'ex TULPS.

Si elencano per macro argomenti le attività pertinenti i procedimenti di competenza SUAP:

#### AMBIENTE

- AUA - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui all'art. 3 del D.P.R. 59/2013
- Comunicazioni Impatto Acustico
- Comunicazioni per attività ad inquinamento scarsamente rilevante
- Autorizzazioni in via generale alle emissioni in atmosfera

#### ARTIGIANI

- Acconciatori
- Autoriparatori, Meccatronica, Autocarrozzerie, Elettrauti, Gommisti
- Estetisti e Tatuaggio/Piercing
- Facchinaggio
- Impiantisti
- Pulizia e Disinfestazione
- Settore alimentare (attività di deposito, vendita, produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione e trasporto di alimenti e bevande che hanno quale norma applicabile il Reg. CE n.852/04 ed il Reg. CE n. 853/04 - panifici, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, ecc.)
- Tintolavanderia o lavanderia self-service a gettoni

#### ATTIVITÀ ALBERGHIERE E EXTRALBERGHIERE

- Agriturismi e Turismo Rurale
- Alberghi
- Bed and breakfast
- Campeggi
- Case e appartamenti per vacanze
- Case ferie
- Esercizi di affittacamere
- Ostelli per la gioventù
- Residenze turistico alberghiere

COMMERCIO AL DETTAGLIO E FORME SPECIALI DI VENDITA COMMERCIO ALL'INGROSSO SETTORE ALIMENTARE (attività di deposito, vendita, produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione e trasporto di alimenti e bevande che hanno quale norma applicabile il Reg. CE n. 852/04 ed il Reg. CE n. 853/04) E NON

- Commercio all'ingrosso settore alimentare e non alimentare
- Farmacia (limitatamente alla vendita di prodotti non farmaceutici)
- Fiere e mercatini
- Vendita temporanea
- Vendita diretta di prodotti agricoli
- Medie e grandi strutture di vendita
- Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita al dettaglio
- Vendita quotidiani e riviste
- Commercio in forma itinerante

- 
- Commercio di cose usate o di cose antiche e/o aventi valore artistico
  - Commercio con concessione di posteggio isolato fuori mercato
  - Commercio con concessione di posto isolato
  - Commercio con concessione di posteggio nel mercato
  - Vendita Funghi
  - Vendita e allevamento animali da compagnia
  - Vendita opere proprio ingegno hobbisti
  - Forme speciali di vendita (online ecc.)
  - Rilascio di nulla osta ferie rivendite tabacchi
  - Distributori automatici

#### EDILIZIA PRODUTTIVA

Ad esclusione dei meri interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia soggetti a procedimento SUE.

#### IMPIANTI SPORTIVI

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività o istanza di Autorizzazione per Palestre, Scuola da Ballo, Piscine e Impianti Sportivi e simili con l'esclusione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

#### ESERCIZI DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE

- Somministrazione al domicilio del consumatore
- Somministrazione all'interno di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie)
- Somministrazione nell'ambito di altre attività
- Somministrazione temporanea
- Centri cottura con e senza somministrazione (scuole, centri diurni, SRA, RSSA, ecc.)

#### STABILIMENTI DI PRODUZIONE ALIMENTI E DEPOSITI

- Caseifici
- Mattatoi/Macelli
- Sezionamento carni rosse e bianche
- Preparazioni carni
- Prodotti base carne
- Deposito carni
- Deposito latte
- Deposito CE
- Imballaggio uova
- Mercati ittici
- Altri stabilimenti ittici
- Attività di deposito, vendita, produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione e trasporto di alimenti e bevande che hanno quale norma applicabile il Reg. CE n. 852/04 ed il Reg. CE n. 853/04

#### OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

- Autorizzazione per installazione di: dehors relativi ai pubblici esercizi, espositori di frutta, verdura, e fiori
- Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nell'ambito di sagre, mercatini, e manifestazioni varie per svolgere le seguenti attività:
- Vendita di prodotti alimentari e bevande pre-confezionate;
- Vendita di prodotti non alimentari (hobbisti);
- Vendita di prodotti non alimentari (non hobbisti, artigianato locale, prodotti artistici e varie ecc.) ma che sono titolari di attività iscritte al registro delle imprese;
- Promozione di attività culturali e sociali ad opera di Associazioni di volontariato ONLUS o ETS.

#### DISTRIBUTORI CARBURANTI

- Distributori carburanti ad uso Pubblico

- Distributori carburanti ad uso Privato

#### SOCIOSANITARIE - ASSISTENZIALE

- Autorizzazione all'Esercizio di Attività specialistica Ambulatoriale
- Autorizzazione al Funzionamento di Strutture socio assistenziali VETERINARIE
- Canili/pensioni/rifugi/pet therapy/centri di addestramento/allevamenti
- Ambulatori/cliniche/studi/laboratori analisi VET
- Toilettatura

Il SUAP fornisce informazioni e modulistica attraverso le pagine web dedicate, presenti nel sito internet comunale (<http://suap.comune.canosa.bt.it/SUAP/modulistica>).

#### **2.1. MODALITÀ DI COORDINAMENTO TRA SUE E SUAP**

Con Delibera di Giunta Comunale N. 161 del 01/10/2020 il comune di Canosa di Puglia prevede l'Approvazione della Nuova Struttura Organica dell'ente, istituendo a tal fine un unico Servizio – SUAPE – coordinato da un funzionario tecnico e l'istituzione al contempo della Sezione Programmazione Territoriale, favorendo sinergie tra le due attività e per determinare le condizioni di interscambiabilità del personale e della semplificazione dei rapporti con un unico Dirigente del Settore e unico Capo Servizio.

### **3. COMMISSIONE EDILIZIA**

La commissione edilizia è l'organo con funzioni consultive in materia urbanistica ed edilizia ai sensi dell'art.1 comma 2 della LR 3/2009. Nel Comune di Canosa di Puglia non è attiva una commissione edilizia o urbanistica.

### **3BIS. COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO**

Il Comune di Canosa di Puglia con DGC n. 202 del 23/11/2018 ha proceduto alla remissione alla Regione Puglia, della delega nell'espletamento delle funzioni per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. La Regione Puglia, con DGR 435/2019 per gli interventi ricadenti nel territorio del Comune di Canosa, ha attribuito le funzioni in materia paesaggistica, ex art. 7 comma 5 L.R. 20/2009, alla Provincia B.A.T., già delegata ai sensi della DGR 1958/2015.

## **Capo II**

### **Altre procedure e Adempimenti Edilizi**

#### **4. AUTOTUTELA E RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI RILASCIATI O PRESENTATI**

##### ***4.1 Esercizio del potere di autotutela***

Per l'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo illegittimo si farà riferimento alle norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

La richiesta di annullamento in autotutela di un titolo abilitativo rilasciato ovvero formatosi ai sensi di legge, può essere presentata da Soggetti contro interessati, da altre Amministrazioni pubbliche, da Enti gestori di servizi a rete o da Soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse entro e non oltre il termine massimo di 18 mesi, stabilito dall'art. 21-nonies della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., a decorrere dalla data di perfezionamento del titolo abilitativo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 222/2016, nei casi di SCIA, il termine di diciotto mesi per l'esercizio dei poteri di autotutela da parte dell'Amministrazione decorre dalla scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente (30 giorni per l'edilizia).

Il Dirigente del Settore competente può, per motivi di legittimità e di interesse pubblico, annullare i permessi di costruire già rilasciati, o qualunque altro titolo abilitativo rilasciato o presentato. Inoltre può pronunciare la decadenza del permesso di costruire che si trovi ad essere in contrasto con disposizioni di legge o di regolamento o con strumenti urbanistici entrati in vigore dopo il rilascio, salvo che i relativi lavori non siano stati iniziati e vengano ultimati entro i termini stabiliti.

##### ***4.2 Obbligo di risposta***

L'eventuale presentazione di atti d'impulso non comporta di per sé l'obbligo per il SUE di provvedere, salvo che non sia espressamente previsto dalla legge l'obbligo di risposta all'istanza stessa.

##### ***4.3 Rettifica o annullamento dei provvedimenti***

Qualora siano riscontrati errori materiali contenuti in provvedimenti emanati, si procede alla correzione degli stessi tramite rettifica.

Qualora siano riscontrati vizi nei provvedimenti o emergano contrasti con la normativa urbanistico - edilizia, l'Amministrazione, o gli altri soggetti interessati al processo edilizio, dopo aver esaminato l'effettiva rilevanza dei vizi sulla definizione dei procedimenti e quindi sui provvedimenti emanati, procedono, ove possibile, alla rimozione dei vizi stessi con la partecipazione dei soggetti interessati.

Se la rimozione dei vizi non può essere o non è conseguita, l'Amministrazione provvede ad annullare integralmente o parzialmente, secondo la rilevanza dei vizi, i provvedimenti emanati.

#### **4.4 Cause di annullamento dei provvedimenti**

Le motivazioni per le quali procedere all'annullamento di un provvedimento amministrativo sono riportate al capo IV bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. (capo introdotto dall'art. 14 della legge n. 15 del 2005).

#### **4.5 Procedura di annullamento**

Il provvedimento di annullamento è assunto nel rispetto della L. 241/1990 e ss.mm.ii. previa comunicazione di avvio del procedimento, al fine di garantire la partecipazione della parte interessata e controinteressata al procedimento stesso. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

#### **4.6 Sanzioni**

Le inesattezze, gli errori, le carenze, le alterazioni della rappresentazione degli elementi di fatto costituiscono sempre violazione al presente regolamento e determinano l'applicazione delle procedure all'uopo previste dalle leggi vigenti.

## **5. CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA**

La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (CDU), di cui all'art. 30 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.

Il certificato è rilasciato dall'autorità comunale e specifica:

- a. lo strumento urbanistico preso in esame ai fini della certificazione compreso, oltre quello vigente, anche quello adottato con le conseguenti misure di salvaguardia;
- b. la zona urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
- c. i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
- d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
- e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
- f. i vincoli di qualunque natura incidenti sull'immobile.

I tempi per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica sono fissati in 30 giorni.

L'istanza di certificazione, redatta in bollo, secondo la modulistica scaricabile dal sito Ufficiale del Comune di Canosa o fornita dal competente SUE, firmata dal richiedente, deve essere indirizzata al III Settore.

In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei dividendi attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

La documentazione a corredo della domanda deve essere completa in ogni riferimento atto ad individuare e descrivere gli immobili per i quali è chiesta certificazione e deve comprendere:

- a. copia estratto di mappa catastale non anteriore a tre mesi (al fine di individuare l'immobile);
- b. copia del documento di identità del richiedente;
- c. pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio;
- d. ricevuta del versamento dei diritti di segreteria/istruttoria

#### **5.1 Certificato di destinazione d'uso**

Chiunque ne abbia titolo può chiedere al competente ufficio comunale un certificato di destinazione d'uso relativo ad uno o più immobili.

Il certificato di destinazione d'uso deve essere rilasciato dal dirigente del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni (30 gg.) dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità fino al momento in cui non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici o interventi edilizi che ne mutino la destinazione d'uso.

La domanda di certificazione, redatta in bollo, firmata dal proprietario o da altri aventi titolo reale sull'immobile, deve essere indirizzata al III Settore.

La documentazione a corredo della domanda deve essere completa in ogni riferimento atto ad individuare e descrivere gli immobili per i quali è chiesta certificazione e deve comprendere:

- a. copia estratto di mappa catastale non anteriore a tre mesi (al fine di individuare l'immobile);
- b. planimetria dei locali;
- c. riferimenti per la ricerca di documenti in atti d'ufficio (PdC/Concessione Edilizia/Certificato di Agibilità)
- d. copia del documento di identità del richiedente;
- e. pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio;
- f. ricevuta del versamento dei diritti di segreteria/istruttoria.

### **5.2 Certificato di idoneità alloggiativa**

Chiunque ne abbia titolo può chiedere al competente ufficio comunale un certificato di idoneità alloggiativa relativo ad uno o più immobili di proprietà privata o comunale.

Il certificato di idoneità alloggiativa deve essere rilasciato dal dirigente del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per sei mesi dalla data di rilascio se non siano intervenute modificazioni normative e/o rispetto allo stato di consistenza, igienico - sanitario e impiantistico dell'immobile.

La domanda di certificazione, redatta in bollo, secondo la modulistica scaricabile dal sito Ufficiale del Comune di Canosa o fornita dal competente SUE, firmata dal richiedente, deve essere indirizzata al III Settore.

La documentazione a corredo della domanda deve essere completa in ogni riferimento atto ad individuare e descrivere gli immobili per i quali è chiesta certificazione e deve comprendere:

- a. Fotocopia atto di Compravendita registrato (se proprietario), o Contratto di Locazione registrato (se locatario), o Contratto di Comodato d'Uso;
- b. Fotocopia della "Dichiarazione di Ospitalità" effettuata all'autorità locale di P.S. ai sensi dell'art. 7 T.U. sull'Immigrazione (SOLO qualora il richiedente NON SIA titolare del Contratto di Locazione);
- c. Fotocopia della planimetria dei locali con indicazione delle superfici utili per ciascun vano in scala adeguata e fotocopia delle Schede Catastali dell'unità immobiliare stessa.
- d. copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, idro-termo-sanitario;
- e. copia del libretto di manutenzione e dell'ultima revisione utile della caldaia in caso di impianto autonomo;
- f. Fotocopia della/del:
  - Carta d'Identità in corso di validità se cittadino italiano o comunitario;
  - Permesso di Soggiorno in corso di validità se cittadino extracomunitario;
  - Permesso di Soggiorno CE in corso di validità per soggiornanti di lungo periodo;
  - Codice Fiscale
- g. pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio;
- h. ricevuta del versamento dei diritti di segreteria/istruttoria;

## **6. PROROGA, RINNOVO, TRASFERIMENTO DEI TITOLI ABILITATIVI**

### **6.1 Proroga del titolo abilitativo**

I titoli abilitativi, SCIA e CILA, hanno una durata limitata nel tempo.

La proroga di una SCIA non è una fattispecie contemplata dalla vigente normativa in materia. La realizzazione dell'eventuale parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova SCIA.

Anche la proroga di una nuova CILA non è contemplata dalle norme vigenti. Per questa fattispecie la norma non indica termini temporali entro i quali realizzare gli interventi previsti.

Il Permesso di Costruire ha un'efficacia temporale (termini di inizio ed ultimazione dei lavori) trascorsa la quale, decade di diritto per la parte di opere non ultimate nei termini prescritti, tranne che, anteriormente alla scadenza, il titolare del permesso di costruire richieda una proroga.

L'istituto della proroga è normato dall'Art. 15 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii..

La proroga è un provvedimento motivato rilasciato dal Dirigente del III Settore (SUE) e può essere accordato per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare, o in considerazione della mole dell'opera da realizzare.

Tra le cause di forza maggiore che danno diritto alla proroga del termine di ultimazione dei lavori si annoverano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti fattispecie:

- a) sequestro penale del cantiere;
- b) provvedimento di sospensione dei lavori;
- c) attivazione di concordato fallimentare o dichiarazione di fallimento dell'originario intestatario del titolo abilitativo in caso di acquisto del bene dalla curatela del fallimento;
- d) ritrovamenti archeologici cui consegna un blocco dei lavori da parte della competente Soprintendenza;
- e) impedimenti derivanti da eventi naturali eccezionali e imprevedibili;
- f) situazioni particolari in cui deve essere assicurata la prosecuzione di un servizio contemporaneamente all'esecuzione delle opere e ciò non fosse prevedibile al momento della richiesta del titolo abilitativo.

L'istanza di proroga unitamente alla documentazione comprovante i fatti avvenuti, in relazione ai punti innanzi riportati, può essere valutata lì dove, il titolare del Permesso abbia comunicato tempestivamente la data di sospensione delle opere, lo stato dei lavori a quella data e la data di ripresa degli stessi (ove ricorra questa circostanza).

Il termine di ultimazione dei lavori potrà essere prorogato per una sola volta e per una durata di non più di due anni.

La proroga, in conseguenza della eccezionalità degli eventi che ne costituiscono il presupposto, viene accordata prescindendo dalla conformità del PdC alla normativa urbanistico edilizia vigente al momento del rilascio della stessa.

L'eventuale proroga del termine di fine lavori per la realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, tenuto conto degli impegni di convenzione del contraente, deve essere assentita con atto esplicito dell'Amministrazione Comunale.

### **6.2 Rinnovo del titolo abilitativo**

Nel caso in cui non ricorrano tutti i presupposti sopra indicati, in luogo della proroga, il titolare può presentare istanza di rinnovo del titolo abilitativo in conformità alle norme vigenti al momento della richiesta.

Per la realizzazione della parte dei lavori non ultimata nel termine di validità del Permesso di Costruire dovrà essere richiesto nuovo permesso di costruire, a meno che i lavori medesimi non rientrino tra quelli realizzabili con SCIA o CILA; in tal caso dovrà essere presentata una SCIA o una CILA in relazione ai lavori da eseguire, previo ricalcolo del contributo di concessione del nuovo titolo a cui deve essere detratto quanto già versato.

Per il rinnovo dell'atto abilitante, non sarà dovuto alcun contributo qualora, al momento della scadenza dell'atto abilitante, lo stato dei lavori delle opere sia tale che risultino ancora da realizzare opere per le quali le norme non prevedono la corresponsione di alcun contributo.

Il rinnovo può essere richiesto anche successivamente alla scadenza del termine di validità del permesso di costruire originario. All'istanza deve essere allegata la relazione tecnica e gli elaborati descrittivi delle opere che ancora risultano da eseguire compreso un'adeguata documentazione fotografica.

Il rinnovo è sempre subordinato alla verifica della conformità delle opere medesime alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento del rinnovo stesso. Ai fini del rinnovo del titolo edilizio, comunque, si considerano già assentite le superfici costruite in vigenza di precedenti norme regolamentari ove l'immobile risulti realizzato almeno per le parti strutturali (solai, pilastri e/o murature portanti e lastrico o tetto).

### **6.3 Trasferimento del titolo abilitativo**

Per il trasferimento del titolo abilitativo, i successori o aventi causa del titolare, entro sessanta giorni (60 gg.) dall'acquisizione del titolo, devono comunicare allo Sportello Unico per l'Edilizia, per iscritto, la modifica dell'intestazione, allegando autocertificazione attestante l'avvenuto trasferimento della proprietà o del godimento e gli estremi del relativo atto o, in alternativa, fotocopia del documento con cui è avvenuto il trasferimento, redatto nelle forme di legge.

Il trasferimento del titolo non comporta alcuna modificazione al contenuto del titolo abilitativo. Nel caso di permesso di costruire, verrà rilasciato un nuovo titolo recante l'intestataro subentrato; se la comunicazione è avvenuta nei termini prescritti, non sono dovuti nuovamente i diritti di segreteria ma saranno apposti i bolli come per legge.

## **7. SOSPENSIONE DELL'USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ**

In caso di sopravvenuta carenza delle condizioni di agibilità di cui all'art.24 del D.P.R. 380/2001e/o in presenza di condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, come accertate da personale tecnico comunale o a seguito di segnalazione da parte degli organi competenti, il Dirigente del III Settore (SUE) può disporre con apposito provvedimento l'inagibilità del fabbricato o dei locali interessati ai sensi dell'articolo 222 del Regio Decreto n. 1265/1934, dell'articolo 26 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e della L.R. 48/2017, fino all'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino e comunque di messa in sicurezza che dovranno essere eseguiti a cura dei proprietari con l'ausilio della direzione di un tecnico libero professionista di fiducia. Qualora il/i provvedimenti di inagibilità interessassero locali nei quali viene effettuata un'attività produttiva, commerciale, artigianale, ecc., il SUAP potrà in essere gli eventuali adempimenti consequenziali.

In caso di inefficienza degli impianti di risparmio energetico (art. 24 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.) obbligatori alla data di rilascio del certificato di agibilità o di deposito della segnalazione certificata di agibilità o per ragioni di ordine igienico diverse da quelle in precedenza elencate, il Dirigente del III Settore, se del caso in accordo con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell'ASL, fissa un termine per l'adeguamento, trascorso inutilmente il quale, provvede alla sospensione d'uso dell'edificio o della parte di esso per la quale si siano verificate le condizioni suddette fino alla rimozione delle stesse.

## **8. CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE CRITERI APPLICATIVI E RATEIZZAZIONI**

Il contributo di costruzione è commisurato ed è determinato all'incidenza del costo di costruzione è determinato in conformità alle disposizioni regionali definite ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 16, nonché alle tabelle parametriche di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale di aggiornamento annuale delle stesse.

Le attività che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sono sottoposte al pagamento di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa. L'avente titolo prima del rilascio del PdC o all'atto della presentazione della SCIA alternativa al PdC è tenuto a corrispondere un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria UP e secondaria US, nonché commisurato al costo di costruzione CC, fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui agli articoli successivi.

Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti per gli interventi che determinano un aumento del carico urbanistico, anche in assenza di opere edilizie, fatta eccezione per lo scomputo totale o parziale della quota dovuta, di cui all'art. 16 commi 2 e 2 bis del D.P.R. 380/2001.

Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni, ex art. 16 comma 9 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii..

Nel caso di edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, come di seguito individuati:

- a. Per gli interventi parziali su edifici esistenti il contributo di costruzione (UP-US-CC) è corrisposto per le sole parti oggetto dell'intervento. A prescindere dalla destinazione d'uso, per gli interventi edilizi su edifici che comportino nuova superficie e/o recupero di superficie accessoria anche mediante l'abbassamento di solai, la realizzazione di soppalchi e opere analoghe, l'entità del contributo si considera sulla base della superficie in aumento e/o di recupero.
- b. Per le variazioni minori in corso d'opera, la determinazione del contributo di costruzione deve essere effettuata sulla base delle tariffe vigenti in relazione alla superficie dell'intervento in variante.
- c. Per le variazioni essenziali, che comportino variazioni di superficie e cambio d'uso, il contributo di costruzione deve essere determinato come da schema e documentazione riportata sul portale web del Comune di Canosa di Puglia. Le eventuali somme dovute per effetto del titolo edilizio originario devono essere detratte dal nuovo importo determinato. Qualora la variazione essenziale sia riferita a una porzione chiaramente identificabile rispetto all'intervento complessivo, il contributo di costruzione deve essere commisurato alla sola porzione, procedendo al conguaglio delle somme dovute per il titolo originario.

Le varianti al permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività che incidono sul calcolo del contributo, ne determinano l'adeguamento.

Per le varianti si applicano le tariffe vigenti alla data del rilascio del permesso di costruire in variante, ovvero a quella della presentazione della SCIA in variante.

Alla domanda di permesso di costruire ed alla segnalazione certificata di inizio attività devono essere allegati i documenti e i prospetti di calcolo delle superfici (schema planimetrico grafico-analitico), finalizzati al calcolo del contributo di costruzione per le diverse tipologie di interventi. Le superfici e il corrispondente contributo di costruzione devono essere determinati utilizzando la modulistica all'uopo predisposta dal SUE. I moduli relativi devono essere compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal tecnico abilitato, il quale assume con ciò ogni responsabilità di quanto ivi dichiarato.

La riduzione o l'esonero dal versamento del contributo sono regolati dall'art. 17 del D.P.R.380/2001.

Su istanza del richiedente il titolo abilitativo è consentita la rateizzazione del contributo sul costo di costruzione e sul costo delle urbanizzazioni con un massimo di sei rate di pari importo di cui la prima da versare entro la data di rilascio o dell'assunzione di efficacia del titolo stesso e le altre cinque a cadenza semestrale a partire da detta data e comunque non oltre 15 gg. dalla data di ultimazione dei lavori, il debito residuo a saldo di quanto dovuto (DGC 31/2013).

La rateizzazione è consentita per somme superiori a € 2.000,00 riferite al singolo contributo (contributo sul costo di costruzione, contributo sul costo delle urbanizzazioni primarie, contributo sul costo delle urbanizzazioni secondarie).

In caso di ritardato o omesso versamento del contributo di costruzione, per ciascuna rata saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.. L'accoglimento dell'istanza di rateizzazione è subordinata all'effettivo versamento della prima rata e alla presentazione di un originale della polizza fideiussoria a favore del Comune di Canosa di Puglia, di importo pari alla somma delle restanti rate dovute, comprensive degli interessi maturati.

Tale garanzia può essere prestata, nei confronti del Comune di Canosa di Puglia, da:

- a) Istituti di credito con sede nel territorio della Comunità Europea;
- b) Compagnie Assicuratrici con sede nel territorio della Comunità Europea;
- c) Intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo della Banca d'Italia di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993.

La garanzia finanziaria dovrà contenere le seguenti clausole:

- a) esplicita rinuncia nei confronti della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 C.C. e sia ai termini di cui all'art. 1957 commi 1 e 2 C.C.;
- b) essere intestata a tutti i titolari della Pratica Edilizia, solidalmente responsabili;
- c) essere irrevocabile senza il consenso del Comune;

- d) essere valida fino a comunicazione di svincolo o liberatoria da parte del Comune;
- e) essere del tipo “a prima richiesta” del Comune; precisamente, la rata scaduta dovrà essere escutibile entro 30 (trenta)giorni mediante semplice richiesta scritta da parte del Comune. In caso contrario saranno attivate le procedure coattive di riscossione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In caso di pagamento da parte del garante, la quietanza verrà rilasciata per la sola rata saldata, ferma restando la validità della garanzia fino a svincolo o liberatoria da parte del Comune. In caso di variazione della titolarità della pratica edilizia, tutte le garanzie prestate relative alla pratica stessa dovranno essere volturate tramite presentazione di nuove garanzie finanziarie a nome del nuovo titolare oppure tramite apposita appendice di variazione del nominativo alle garanzie già presentate. Le nuove garanzie o l'appendice dovranno essere presentate contestualmente alla denuncia di variazione di titolarità.

Eventuali clausole e/o condizioni di assicurazione e/o appendici riportate nella garanzia, contrastanti con quanto sopra descritto, non saranno accettate con conseguente pagamento in soluzione unica di quanto dovuto.

Qualora non vengano realizzati gli interventi per i quali sia stato versato il contributo, il Comune è tenuto al **rimborso** delle relative somme, gli interessi decorrono dal compimento del sessantesimo giorno dalla data della presentazione della domanda di restituzione. In caso di realizzazione parziale degli interventi non è dovuta la restituzione del contributo relativo alla parte non realizzata.

Qualora nella fase di verifica risulti accertato un credito a titolo di restituzione di somme versate e non dovute, l'amministrazione comunale provvede d'ufficio alla restituzione del credito medesimo senza interessi.

Nei casi di interventi onerosi sul patrimonio esistente i prezzi relativi al computo metrico, da applicarsi per il calcolo del costo di costruzione, devono essere desunti dal Prezzario Ufficiale delle Opere Pubbliche vigente al momento del rilascio dei titoli abilitanti.

### **8.1 Contributo di costruzione per interventi edilizi minori**

Per quanto concerne il pagamento del contributo di costruzione (Cc =contributo sul costo di costruzione; Cup = contributo sul costo delle opere di urbanizzazione primaria; Cus = contributo sul costo delle urbanizzazioni secondarie) di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. si chiarisce che le superfici sottostanti i gazebi, i pergolati, le tettoie, le strutture ombreggianti per parcheggi ecc. costituiscono Superfici non residenziali (Snr) o superfici accessorie (Sa) per le quali vige il principio generale che le stesse sono a titolo oneroso, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 17 e 19 del citato D.P.R..

Per quanto sopra le aree occupate da gazebo, pergolati, tettoie ecc. vanno calcolate:

al 60% per quanto attiene il contributo sul costo di costruzione

al 50% per quanto attiene il contributo sul costo delle urbanizzazioni primarie e secondarie,

sempre ch  non ricadano su aree gi  tipizzate come Snr o Sa nei progetti originari (Esempio:   a titolo gratuito la tettoia o il pergolato realizzato su un terrazzo a livello di un piano attico;   a titolo oneroso la tettoia/pergolato realizzata in un giardino o sul lastrico solare).

Restano a titolo gratuito quelle opere riguardanti edifici unifamiliari aventi volume inferiore al 20% dell'edificio di che trattasi, ai sensi dell'art. 17 c.3 lett. b) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii..

La superficie da prendere a base di calcolo   quella della proiezione dell'opera a realizzarsi a prescindere dal tipo di struttura o di copertura. Ai fini del calcolo del 20% della cubatura, dette opere (gazebo; pergolati ecc.) si considerano come se fossero totalmente chiuse cio  tompagnate.

### **8.2 Calcolo degli oneri di urbanizzazione in caso di scomputo**

Nel caso in cui il costo delle opere realizzate direttamente superi l'ammontare degli oneri tabellari, non   dovuto alcun conguaglio da parte del Comune a favore del titolare del permesso di costruire.

Nell'ipotesi in cui, invece, l'importo delle opere realizzate direttamente sia inferiore a quello degli oneri tabellari, il titolare del titolo edilizio abilitante dovr  corrispondere la differenza a favore del Comune.

La mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione per le quali   autorizzata l'esecuzione diretta a scomputo, nei termini previsti, determina l'obbligo di corrispondere al Comune l'importo pari al costo delle stesse, oltre interessi legali a decorrere dalla data della prevista di ultimazione dei lavori.

Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonch  degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, le condizioni e modalit  di calcolo saranno determinate secondo lo schema di Convenzione Urbanistica vigente approvato dal Consiglio Comunale.

### **8.3 Garanzie per il pagamento degli oneri in caso di scomputo**

Il titolare del titolo edilizio abilitante garantisce a favore del Comune l'importo delle opere da eseguire a scomputo del contributo con apposita polizza fideiussoria.

La fidejussione deve garantire una somma pari al costo delle opere da realizzare e, comunque, non inferiore all'importo degli oneri tabellari, maggiorato del 40%, a copertura di eventuali aumenti del costo di realizzazione delle opere, nonch  delle spese che possono derivare al Comune nel caso di inadempimento dell'obbligo.

## **9. PARERI PREVENTIVI**

Il soggetto legittimato a richiedere il titolo abilitativo edilizio o altro soggetto da questi autorizzato può richiedere, anteriormente alla presentazione della relativa domanda per il rilascio del permesso di costruire o del deposito della segnalazione certificata di inizio attività, un parere preventivo sull'ammissibilità di un intervento.

La richiesta, presentata in bollo e soggetta al pagamento dei diritti di segreteria, dovrà essere accompagnata da una relazione a firma di progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali.

La documentazione presentata sarà esaminata con procedure e criteri analoghi a quelli adottati per le istanze di Permesso di Costruire e S.C.I.A..

Il parere sarà limitato agli elementi di cui appare indicazione nella richiesta e non costituirà presunzione di alcun atto autorizzativo, né sarà espressione vincolante da parte dell'Amministrazione Comunale, ai fini dell'istruttoria di eventuale Permesso di Costruire o S.C.I.A.

Il parere preventivo viene rilasciato, con risposta scritta, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta e recherà eventuali prescrizioni o precisazioni a cui il richiedente dovrà ottemperare nella presentazione dell'istanza definitiva.

Per progetti particolarmente complessi, il parere preventivo sarà rilasciato entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

## **10. ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA DI EDILIZIA**

Possono essere iniziate opere e interventi, senza il necessario titolo abilitativo, nei seguenti casi:

- i.a. opere e interventi di carattere contingibile e urgente da eseguire su ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco per la tutela della pubblica incolumità, emessa ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, ed alle opere eseguite in dipendenza di calamità naturali o avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale, in adempimento alle funzioni e compiti di cui all'art. 7 della L.R. n. 7 del 10.03.2014. L'ordinanza potrà permettere, oltre alla eliminazione del pericolo, anche l'esecuzione delle opere di ricostruzione della parte di manufatto oggetto di ordinanza;
- i.b. opere e interventi che rivestano un carattere di assoluta necessità e urgenza e siano poste a salvaguardia della pubblica e privata incolumità. In tal caso, entro 24 ore dall'inizio delle opere, il proprietario o il titolare di un diritto reale sull'immobile comunica al SUE mediante relazione asseverata, a firma di tecnico abilitato, la natura e l'entità delle opere, la ditta che sta eseguendo i lavori, idonea documentazione fotografica dello stato dei luoghi, nonché la motivazione che ha determinato la necessità di procedere con urgenza.

Nel termine perentorio di 20 gg. dalla data di presentazione della comunicazione, l'interessato deve integrarla con regolare richiesta di PdC, oppure con il deposito di SCIA in funzione del tipo di intervento ricorrente. In mancanza della presentazione della richiesta di PdC ovvero in caso di mancato deposito della SCIA, le opere sono considerate come eseguite in assenza di titolo e soggette alle procedure sanzionatorie ai sensi di legge.

A completa esecuzione delle opere devono essere presentati dall'interessato: una relazione asseverata a firma del tecnico incaricato da cui si evinca il ripristino delle condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, elaborati grafici aggiornati, la documentazione fotografica post operam e quant'altro necessario a dimostrare la completa realizzazione dell'intervento

Nel caso di interventi di somma urgenza eseguiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, in sostituzione del proprietario o dell'avente titolo, dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al Codice dei Contratti, con successiva rivalsa delle spese sostenute a carico della proprietà.

## **11. MODALITÀ E STRUMENTI PER L'INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO**

Nell'ambito delle disposizioni del presente regolamento e delle vigenti disposizioni di legge, il Comune favorisce l'informazione sui procedimenti urbanistico edilizi e delle attività produttive. In particolare, al fine di migliorare la comunicazione col cittadino, facilitare l'accesso all'informazione, incentivare l'erogazione di servizi per via telematica, il Comune promuove lo sviluppo ed il potenziamento del sistema informativo territoriale (SIT) quale fondamentale interfaccia per le attività urbanistico-edilizie.

Ai sensi del decreto legge del 14/03/2013 n.33 (Riordino sulla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), vengono pubblicizzati, tramite il portale del Comune di Canosa di Puglia:

- a. Le informazioni in materia edilizia sui principali riferimenti normativi urbanistici ed edilizi vigenti, sulle procedure di competenza, sulla modulistica in uso;
- b. Le procedure inerenti l'attività edilizia sull'intero territorio cittadino relative alla ricezione delle comunicazioni, segnalazioni, denunce ed istanze, relative istruttorie ed ogni altro adempimento per l'adozione del provvedimento finale;
- c. Il coordinamento delle funzioni per la gestione delle procedure in materia di edilizia privata relative ai

- \_\_\_\_\_
- permessi di costruire, ai certificati di agibilità e ai certificati di destinazione urbanistica;
- d. I titoli abilitativi per l'attività edilizia, anche in sanatoria;
- e. Le condizioni di ammissibilità e i presupposti di comunicazioni di inizio lavori, delle segnalazioni certificate di inizio attività.

Per la trasparenza del procedimento amministrativo:

i Permessi di Costruire rilasciati, con specificazione del Titolare e della localizzazione dell'opera da eseguire, sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi; all'Albo Pretorio on-line viene affisso, mensilmente, l'elenco delle S.C.I.A. presentate, efficaci in quanto non sospese dal Comune.

Per l'accesso agli atti dei procedimenti urbanistico-edilizi si deve fare riferimento agli articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., al Regolamento approvato con D.P.R. n. 184 del 2006 e al D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di diritto di accesso civico, oltre che ai Regolamenti comunali per l'accesso agli atti.

## **12. COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI SERVIZI E AI PROCESSI DI LORO ATTUAZIONE IN MATERIA EDILIZIA**

Lo Sportello Unico per l'Edilizia, al fine di consentire e favorire la partecipazione dei cittadini ai propri processi relativi ai servizi offerti e al loro possibile miglioramento, realizza rilevazioni del grado di soddisfazione dei propri utenti rispetto ai servizi stessi, avvalendosi di apposito questionario da compilare informa anonima (customer satisfaction).

Le informazioni desunte dalla totalità delle risposte alle varie questioni poste, tutte finalizzate alla conoscenza del punto di vista dell'utente, sia esso professionista o comune cittadino, nel riconoscimento del suo valore e della sua importanza, si prefigge lo scopo di modellare i servizi sui suoi bisogni e sulle sue attese, rafforzando la fiducia e la percezione che le prestazioni ricevute siano coerenti con i bisogni espressi e le risorse richieste.

Il Settore comunale competente, in relazione alla tipologia di procedimento di cui dovrà occuparsi (cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni condivisi; per interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche o di uso pubblico), attiverà specifici processi comunicativi e partecipativi indicando, di volta in volta, le relative modalità di coinvolgimento e partecipazione degli abitanti, in linea con il contenuto dell'art 1 della L.R. n. 28/2017, "Legge sulla Partecipazione".

## **13. MODALITA' DI INDIZIONE DI CONCORSI PUBBLICI DI URBANISTICA, ARCHITETTURA E PAESAGGIO**

Il Comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può attivare, nel rispetto delle norme previste per legge, dei principi di trasparenza e di partecipazione, le procedure per eventuali concorsi di urbanistica e di architettura, ai sensi della L.R. 14/2008 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio).

## **TITOLO II**

### **DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI**

#### **Capo I**

#### **Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori**

## **14. INIZIO DEI LAVORI E FORMALITÀ DA ESPERIRE**

### ***14.1 lavori hanno inizio:***

- 1.a) alla presentazione di SCIA, fino a quando non sia sopravvenuto l'ordine motivato da parte del SUE di non effettuare i lavori stessi, ovvero il divieto di prosecuzione, salvo il caso di assegnazione di ulteriori termini di perfezionamento della pratica;
- 1.b) nel rispetto del termine indicato nell'art. 23 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. in caso di SCIA ALTERNATIVA AL PdC, ovvero trenta giorni dopo la presentazione della pratica edilizia;
- 1.c) nel rispetto del termine indicato nel Permesso di Costruire (PdC) ovvero nel termine per l'inizio dei lavori, relativo al PdC, che non può essere superiore ad un anno dalla data di rilascio del titolo abilitativo;
- 1.d) al rilascio dell'atto unico da parte del S.U.A.P. nel caso di endoprocedimenti ed esiti delle Conferenze di Servizi indette ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., dopo l'avvenuta acquisizione di tutti gli altri eventuali atti di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento edilizio proposto, potranno essere iniziati i lavori.

L'inizio dei lavori è subordinato ad eventuale rilascio di atti di assenso necessari per la realizzazione dell'intervento proposto (Adb, Genio Civile, Soprintendenza et alt.).

**14.2 Prima di iniziare i lavori assentiti, il titolare dovrà:**

- 1.e) nei casi previsti, provvedere, per il tramite del SUE, agli adempimenti afferenti il deposito dei progetti di costruzione in zona sismica (comunque prima del rilascio del PdC o contestualmente alla presentazione della SCIA);
- 1.f) depositare in cantiere copia del provvedimento di PdC, oppure copia della SCIA, con i relativi allegati per esibirlo ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo;
- 1.g) depositare presso il SUE le dichiarazioni del Direttore dei Lavori, del collaudatore (ove sia richiesto), del certificatore energetico, del certificatore di sostenibilità, delle imprese esecutrici e di tutte le altre eventuali figure professionali coinvolte nell'intervento edilizio, con cui essi accettano l'incarico loro affidato, nel caso in cui non abbiano firmato la domanda originaria;
- 1.h) Il titolare del permesso di costruire (PdC) deve comunicare al SUE, in modalità cartacea o telematica, la data di inizio lavori.
- 1.i) Comunicare al SUE durante l'esecuzione dei lavori, tutte le modifiche intervenute in merito alla sostituzione/integrazione dei soggetti coinvolti nell'intervento edilizio. La comunicazione recherà una descrizione puntuale dello stato dei lavori al momento della sostituzione e l'accettazione del soggetto subentrante;
- 1.j) Trasmettere al SUE, nei casi previsti, all'inizio dei lavori e per ogni eventuale integrazione, copia della notifica preliminare.

Qualora i lavori assentiti con PdC vengano posticipati rispetto alla data prevista, è facoltà del titolare presentare una comunicazione di differimento dell'inizio lavori a nuova data, sempre entro i termini di legge. Con modalità analoghe alla comunicazione di inizio lavori, verranno trasmesse le comunicazioni relative a eventuali sospensioni e riprese dei lavori.

Nel caso pervengano al Comune dimissioni di uno dei soggetti coinvolti nella fase di esecuzione delle opere, il Dirigente del III Settore ordinerà l'immediata sospensione dei lavori fino all'avvenuta comunicazione di sostituzione.

La presentazione della comunicazione di inizio lavori dovrà essere presentata utilizzando la modulistica unificata pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Canosa di Puglia, nella sezione afferente il SUE.

**14.3 Decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori**

Ove il titolare del PdC non dia inizio ai lavori entro il termine di un anno dal rilascio del PdC medesimo, lo stesso decade di diritto.

Con la decadenza viene meno il titolo alla esecuzione delle opere oggetto di PdC e per l'esecuzione delle stesse dovrà essere richiesto un nuovo PdC.

Qualora il titolare del PdC decaduto proceda ad una nuova richiesta di PdC si applicano le norme generali, anche di natura territoriale, vigenti al momento del rilascio del nuovo PdC.

**15. COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI**

È fatto obbligo di comunicare al SUE, con le modalità previste dallo Sportello Unico dell'Edilizia Comunale, l'avvenuta ultimazione dei lavori per le procedure nelle quali tale obbligo è previsto dal D.P.R. 380/2001.

Entro sette giorni dall'ultimazione dei lavori, l'intestatario del titolo abilitativo ha l'obbligo di comunicarne la data al S.U.E., utilizzando l'apposito modello unificato, con le stesse modalità indicate per la comunicazione di inizio lavori.

Nel caso di omessa comunicazione, farà fede la data dell'accertamento comunale. Nell'ipotesi in cui i lavori non siano ultimati nel tempo di validità dell'atto abilitativo, la comunicazione di fine lavori dovrà essere ugualmente presentata alla scadenza del termine accompagnata da una relazione, con allegati elaborati grafici e fotografici, che attestino lo stato di esecuzione delle opere.

Alla comunicazione di fine lavori deve essere obbligatoriamente allegato il certificato di collaudo finale da parte del progettista o del tecnico abilitato con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato, la ricevuta dell'avvenuta denuncia di variazione catastale conseguente alle opere realizzate corredata delle planimetrie catastali, ovvero la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento, insieme alla restante documentazione prevista dalla normativa nazionale e regionale vigente (AQE, formulari di avvenuto conferimento dei rifiuti, ecc.), documentazione grafica e fotografica che attestino lo stato dei lavori.

In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37, comma 5 del D.P.R. 380/2001. Le specifiche misure di applicazione della suddetta sanzione sono riportate al Titolo IV del presente Regolamento.

Nel caso di carenza della documentazione obbligatoria suddetta, la comunicazione di fine lavori, è da ritenersi inefficace sino alla presentazione della documentazione mancante.

Dopo l'avvenuta comunicazione di fine lavori, è fatto altresì obbligo di presentare la Segnalazione Certificata di Agibilità nei termini prescritti ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/01.

L'attestazione finale di cui al comma 1 deve essere inoltre corredata dalle certificazioni tecniche rilasciate dai produttori

o fornitori dei singoli materiali utilizzati, al fine di attestare i loro requisiti prestazionali che dovranno essere pari o migliori a quelli dichiarati in fase di domanda. Nel caso in cui, per alcuni materiali utilizzati, non sia possibile allegare le certificazioni anzidette, sarà cura del direttore dei lavori fornire gli elementi tecnici prestazionali di riferimento, attraverso idonea documentazione tecnica in ogni caso corredata da letteratura in materia.

## **16. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

Si rinvia al “Regolamento per l'Occupazione di Suolo Pubblico”, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10/01/2014. In ogni caso, ogni intervento edilizio deve preventivamente rispettare quanto prescritto nel predetto regolamento. Per la determinazione del canone di concessione è fatta salva l'applicazione del vigente Regolamento Comunale COSAP (art. 63, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 in data 10.01.2014 e successivamente Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 16 dell'11.03.2014, n. 33 dell'19.05.2014 e n. 3 del 23.03.2015.

Per ulteriori casi specifici si farà riferimento alle norme tecniche del REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARREDO URBANO E DEHORS PER ATTIVITA' STAGIONALI E CONTINUATIVE approvato con Del. CC. n. 41 del 12.05.2018 ed altresì al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA aggiornato a seguito delle modifiche disposte con:

1. Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 18/09/2004
2. Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 03/03/2006
3. Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 22/07/2008
4. Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 26/09/2008

Quando l'esecuzione delle opere comporta l'occupazione temporanea o permanente di area pubblica o la manomissione di suolo o sottosuolo pubblico, l'intestatario del titolo abilitativo deve preventivamente richiedere al Comune la relativa formale autorizzazione con indicazione planimetrica della relativa area, in scala adeguata.

L'autorizzazione viene rilasciata secondo le norme comunali vigenti in materia.

Per salvaguardare gli utilizzi pubblici, nei casi di interruzioni delle lavorazioni o di mancato completamento dell'opera nei termini di validità del titolo edilizio, le occupazioni di suolo pubblico potranno protrarsi per un tempo non superiore a dodici (12) mesi a partire dalla data di fermo del cantiere, decorso il quale termine si dovrà procedere alla restituzione degli spazi all'uso pubblico previa effettuazione delle opere di ripristino eventualmente necessarie.

Ferma restando l'applicazione del Regolamento Comunale in materia di occupazioni di suolo pubblico, per gli edifici, non è in ogni caso consentita l'occupazione permanente del sottosuolo dei marciapiedi per la realizzazione di intercapedini interrati, aerate da grate carrabili poste a livello della pavimentazione del marciapiede.

Può, inoltre, essere concessa, l'occupazione permanente di parti del marciapiede pubblico per la realizzazione di ascensori esterni all'edificio per l'abbattimento di barriere architettoniche a condizione che:

- a) non sia possibile l'inserimento all'interno dell'edificio;
- b) non costituisca pericolo per la circolazione stradale;
- c) gli spazi per il transito pedonale sul marciapiede rimangano idonei, in linea con il Codice della Strada;
- d) non si costituisca servitù di veduta su proprietà di terzi;
- e) non vi sia un'apprezzabile riduzione di veduta da proprietà di terzi.

La concessione della occupazione permanente di suolo pubblico per l'abbattimento delle barriere architettoniche deve essere deliberata dalla Giunta Comunale ed è soggetta al pagamento dei relativi oneri.

## **17. COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLE OPERE RELATIVE A BONIFICA, COMPRESSE QUELLE PER AMIANTO, ORDIGNI BELLICI, ECC.**

Qualora all'esito di indagini ambientali o in qualunque altra eventualità sia riscontrata la presenza di una potenziale contaminazione (superamento dei limiti tabellari di cui all'Allegato 5 Titolo V parte IV D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., "CSC") il soggetto responsabile oppure il soggetto interessato non responsabile (ai sensi rispettivamente degli artt. 242 e 245 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) è tenuto ad adottare tempestivamente le necessarie misure di prevenzione e a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti.

Al verificarsi di un evento, anche conseguente ad attività edilizia, libera o soggetta a titolo edilizio, che si palesi potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento deve adottare e realizzare entro ventiquattro ore e a proprie spese, ogni necessaria misura di prevenzione e di messa in sicurezza, provvedendo a darne comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art.304 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii..

La procedura di cui al comma 1 si applica anche all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione già in essere. Successivamente, ove ne emergesse la necessità, il medesimo responsabile dovrà procedere con gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 242, comma 3 e seguenti, del sopra citato decreto.

In caso di esecuzione di attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali

manutenzioni, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, prima dell'inizio dei lavori, il datore di lavoro presenta, ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 81/2008, una notifica all'Organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata anche in via telematica. Ai sensi dell'art. 256 dello stesso decreto, il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un Piano di Lavoro e ne invia copia all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, fatti salvi casi di urgenza.

Per tutte le attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, nel caso in cui, la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi, effettuata ai sensi dell'art.28 del D.lgs. n.81/2008, si conclude con l'attività di Bonifica Bellica Sistemática Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, il Committente dell'attività provvede ad attivare lo specifico iter autorizzativo di cui alla Direttiva Tecnica GEN-BST-001 per la bonifica bellica sistemática terrestre, emanata, a mente dell'art. 4, comma 2 del D.M. 28 febbraio 2017, dal Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti – Direzione dei Lavori e del Demanio.

Il soggetto interessato una volta ricevuto il parere vincolante positivo da parte dell'Autorità Militare potrà dare mandato all'impresa specializzata, iscritta al relativo albo, di avviare le attività di bonifica. L'impresa potrà iniziare tali attività solo dopo aver notificato a mezzo PEC agli enti preposti, così come indicati nella Direttiva Tecnica, la data di inizio, nonché l'elenco dettagliato del personale (comprensivo del numero di brevetto BCM – Bonifica Campi Minati), dei mezzi, delle attrezzature e degli apparati di ricerca (compresi i numeri di targa/matricola) che saranno impiegati nello svolgimento dello specifico servizio di bonifica.

Una volta ultimate le operazioni di bonifica sistemática terrestre, a conclusione del procedimento di bonifica, il soggetto interessato trasmetterà al Sindaco l'Attestato di Bonifica Bellica, debitamente validato dall'Autorità militare competente.

Al fine dell'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 54 del T.U.E.L., le comunicazioni relative all'inizio di attività di cui al presente articolo, anche laddove non espressamente previsto dalla normativa di settore, dovranno essere inviate al Sindaco con congruo anticipo, fatti salvi i casi d'urgenza.

## **Capo II**

### **Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori**

#### **18. PRINCIPI GENERALI DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.

Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.

Il direttore dei lavori e le imprese esecutrici, oltre ad assicurare, quanto sopra specificato, sono tenuti:

- a) ad assicurare la conformità delle opere alle regole della tecnica delle costruzioni;
- b) a verificare che i materiali che vengono introdotti in cantiere, per poi essere posti in opera, siano idonei e corrispondenti alle caratteristiche previste in progetto;
- c) a riferire immediatamente al Committente e al SUE qualsiasi circostanza che possa influire sulla corretta esecuzione dell'opera onde consentire l'immediata assunzione delle misure necessarie.

Relativamente ad ogni costruzione devono essere osservate le norme e le prescrizioni fissate dalla legislazione vigente in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni, nonché di sicurezza degli impianti tecnologici.

#### **19. PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO**

Il titolare del Permesso di Costruire, tramite istanza presentata dal Direttore dei lavori, prima dell'inizio dei lavori deve richiedere il controllo sul terreno dei capisaldi planimetrici e altimetrici ai quali deve essere riferita la costruzione.

Entro 15 gg. dal ricevimento dell'istanza, il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori, sotto la direzione di un funzionario comunale provvede a:

- i.1. Assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
- i.2. Indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.

La determinazione dei punti fissi e di livello va effettuata con apposito verbale in duplice esemplare redatto dall'ufficio comunale e sottoscritto dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice.

Ove, entro trenta giorni (15 gg) dalla richiesta di cui al comma precedente, il Dirigente del III Settore non provveda all'invio dei tecnici comunali, il titolare del permesso di costruire può dare inizio ai lavori nel rispetto del progetto approvato, dell'eventuale piano particolareggiato o di lottizzazione in cui l'edificio è ubicato e delle quote altimetriche di strade ed edifici esistenti, provvedendo a trasmettere al SUE unitamente alla comunicazione di inizio lavori la planimetria con indicazione dei punti fissi e delle quote sottoscritte dal direttore dei lavori.

Prima di iniziare gli scavi per nuove costruzioni su aree che non confinino con spazi pubblici, ovvero per costruzioni previste dagli strumenti di pianificazione esecutiva, l'intestatario del titolo abilitativo è tenuto a contrassegnare, mediante segnalazioni o picchettature, la dislocazione sul terreno delle costruzioni stesse, dislocazione che deve essere conforme alle previsioni di progetto.

Le operazioni di cui al presente comma sono eseguite dall'intestatario del titolo abilitativo e/o dall'assuntore lavori sulla base delle previsioni progettuali.

## **20. CONDUZIONE DEL CANTIERE E RECINZIONI PROVVISORIE**

Il cantiere deve essere adeguatamente delimitato e recintato. L'art.96 del D.Lgs. 81/2008 tra gli obblighi del datore di lavoro annovera la predisposizione dell'accesso al cantiere e la sua recinzione con modalità chiaramente visibili ed individuabili.

In via generale devono essere seguite le seguenti accortezze:

- le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenute in efficienza per tutta la durata dei lavori;
- quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi;
- recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili. Ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale, gli stessi devono essere illuminati artificialmente;
- l'illuminazione deve comunque essere prevista per le ore notturne;
- per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati provvedimenti che seguano l'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti;
- quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi;
- all'ingresso del cantiere deve essere indicato il divieto di accesso ai non addetti ai lavori;
- nelle ore non lavorative e in specie di notte, nei giorni festivi, di sospensione dei lavori, deve essere assicurata una costante e sicura chiusura dell'accesso.
- il carico e scarico di materiali deve essere effettuato all'interno del cantiere.

Qualora ciò non sia possibile e si rendesse necessario occupare superfici aperte al pubblico transito, l'occupazione deve essere limitata agli spazi e tempi strettamente necessari, deve essere assicurato il transito dei pedoni e dei veicoli e, se necessario, il suolo deve essere immediatamente ripulito.

In ogni caso il carico, lo scarico e il deposito temporaneo dei materiali, devono sottostare alle disposizioni del Regolamento di Polizia Locale, alle norme per l'occupazione del suolo pubblico, nonché alle leggi vigenti in materia di circolazione stradale.

## **21. CARTELLI DI CANTIERE**

Nel cantiere ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. deve essere esposto il cartello di cantiere con i dati sui lavori da eseguire e le relative autorizzazioni.

Le prescrizioni normative per i contenuti del cartello di cantiere sono le seguenti:

- 1.k) art. 118, comma 5 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. prescrive l'indicazione dei subappaltatori, le categorie dei lavori e i dati identificativi delle imprese;
- 1.l) art. 12 del D.M. Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 prescrive l'indicazione delle imprese installatrici e dei progettisti degli impianti tecnici;
- 1.m) art. 90, comma 7 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. prescrive l'indicazione del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori

Il cantiere deve essere provvisto di tabella ben visibile e di dimensioni adeguate con le seguenti informazioni:

1. il tipo di opere da realizzare;
2. l'importo delle opere da realizzare;
3. le modalità di realizzazione (lavori in economia, ecc.);
4. gli estremi dell'autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire;

5. l'impresa o le imprese esecutrici (nome ed indirizzo legale);
6. le eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici);
7. il nome del progettista architettonico;
8. il nome del progettista delle strutture;
9. il nome del progettista degli impianti;
10. il nome del direttore dei lavori;
11. il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere;
12. il nome del coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza);
13. il nome del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza);
14. il nome del direttore di cantiere;
15. i responsabili delle imprese subappaltatrici.

In mancanza, l'autorità preposta procederà ai sensi dell'art. 27, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001.

## 22. CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI

Gli scavi all'interno del lotto di proprietà dovranno essere sempre eseguiti all'interno di una recinzione di cantiere.

Gli scavi in corso su suolo pubblico o di uso pubblico dovranno essere racchiusi con apposito recinto e convenientemente illuminati e segnalati durante le ore notturne. In ogni caso i lavori di scavo devono essere eseguiti in modo da impedire rovine e franamenti e tali da non compromettere la sicurezza degli edifici, delle infrastrutture e degli impianti posti nelle vicinanze.

I fronti di scavo, in presenza di suolo friabile, argilloso o che comunque non abbia una capacità di reggersi autonomamente a parete verticale, saranno realizzati con adeguata scarpa e/o contenuti con opere di sostegno (provvisorie o definitive), tali da non consentire la decompressione dei terreni limitrofi.

Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare lo scoscendimento delle pareti, le quali pertanto devono essere adeguatamente sbadacchiate o avere una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico o comunque inferiore all'angolo d'attrito del terreno.

Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danni a persone e a cose, scuotimenti del terreno e conseguente danneggiamento ai fabbricati vicini.

Gli scavi non debbono inoltre impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi stradali e pubblici: l'eventuale indispensabile occupazione di tali aree deve essere formalmente autorizzata a norma del vigente Regolamento Comunale.

Per la sicurezza degli operatori, si richiamano, in particolare, le norme contenute nel titolo IV, Capo II, Sezione III del D.lgs. n. 81/2008 (T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro).

La gestione dei materiali provenienti da opere di scavo dovrà essere conforme alle norme contenute nel D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo e ss.mm.ii..

Le opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi che possono determinare grave situazione igienico – sanitaria, devono essere precedute da adeguati interventi di derattizzazione che saranno nel tempo ripetuti, secondo necessità. In ogni caso devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire l'igiene degli ambienti di vita circostanti, con particolare riferimento alle protezioni dalle polveri e dai rumori. Pertanto, nelle demolizioni è vietato gettare materiali, tanto dai ponti di servizio, quanto dalla sommità delle opere in corso di demolizione.

I materiali rimossi dovranno essere calati a mezzo di apposite apparecchiature, se del caso, evitando il sollevamento di polvere con opportune bagnature. Inoltre è proibito il rovesciamento a terra di interi blocchi di muratura. Eventuali pozzi, di acqua bianca o nera, pozzetti dismessi, fosse settiche, fognature e canalizzazioni sotterranee dovranno essere preventivamente vuotati, disinfettati e, se conservati, riempiti totalmente con materiale arido inerte.

Si devono comunque osservare sempre le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Locale a proposito di tali tematiche e deve essere evitato il polverio impiegando accorgimenti atti ad abbattere quanto più possibile la quantità di polveri sparse nell'aria.

Al fine di limitare le emissioni di polveri e l'impatto acustico si dovranno utilizzare i seguenti accorgimenti:

- utilizzare impianti di nebulizzazione di acqua per limitare la dispersione di polveri in fase di scavo, demolizione e movimentazione degli inerti;
- sospendere le attività di scavo e demolizione se condotte in luogo aperto e non confinato e delle attività di movimentazione degli inerti in presenza di vento di intensità pari o superiore a 20 km/h
- limitare le attività di scavo, demolizione e movimentazione inerti alle seguenti fasce orarie:  
periodo invernale 8:00 - 13:00 e 15:00 - 19:00  
periodo estivo: 8:00 - 13:00 e 16:00 - 19:00

I fabbricati che vengano per qualsiasi motivo demoliti anche per cause naturali potranno essere ricostruiti solo in conformità alle norme del presente RE ed alle previsioni dello strumento urbanistico generale vigenti al momento della richiesta di edificazione, salvo contraria e prevalente disposizione di legge nei casi di calamità.

Le aree risultanti dalla demolizione dei fabbricati devono essere tenute pulite ed in ordine a cura dei proprietari

Il deposito temporaneo e lo smaltimento del materiale di risulta proveniente da opere di demolizione dovranno essere conformi alle norme contenute nella parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. In ogni caso, particolare attenzione dovrà essere prestata al rischio di incendio.

Per limitare i disagi alla popolazione e l'entità delle successive attività di ripristino per le porzioni di aree pubbliche oggetto di interventi di scavo in trincea, dovranno essere privilegiate tecniche *trenchless o no dig*.

### **22.1 Gestione dei materiali da demolizione o costruzione**

a) I materiali derivanti da attività di demolizione o costruzione sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 183, c. 4, lett. b), del TUA.

b) I materiali provenienti da attività di demolizione possono essere riutilizzati nello stesso od in diverso ciclo produttivo previo preventivo test di cessione degli stessi, in conformità al D.M. 5/02/1998, intitolato "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", e al decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", in modo da non recare pregiudizio all'ambiente.

### **23. MISURE DI CANTIERE E EVENTUALI TOLLERANZE**

Le misure di cantiere devono corrispondere agli elaborati scritto – grafici presentati al SUE ed approvati e/o riportati in allegato ai relativi titoli edilizi abilitativi.

Possono essere tollerate, ai sensi dell'art. 34 bis del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., difformità nelle misure di cantiere rispetto agli elaborati scritto – grafici che non eccedano, per singola unità immobiliare, il 2% delle misure progettuali, relativamente ad altezze, distacchi, volumetrie e superficie coperta. Nell'ambito di eventuali procedure di controllo da parte dell'Ufficio, le misure di cantiere saranno prese in contraddittorio con il direttore dei lavori.

### **24. SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI E MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA**

La sicurezza nei cantieri deve essere garantita dai soggetti coinvolti nel procedimento edilizio attraverso il pieno rispetto delle normative di settore e in particolare del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Si rammenta che il committente, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., è tenuto a trasmettere al competente SUE, prima dell'inizio dei lavori, nei casi previsti, copia della notifica preliminare e delle sue eventuali integrazioni, pena la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo.

In ogni cantiere devono essere prese tutte le precauzioni atte a garantire la pubblica e privata incolumità oltre quella degli addetti ai lavori.

### **25. ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLICI**

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione dei lavori, vengano effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico, l'impresa esecutrice deve immediatamente sospendere i lavori, per lasciare intatte le cose ritrovate dandone comunicazione all'istituzionario del titolo abilitativo, al Direttore dei lavori nonché al Dirigente del III Settore che, a sua volta, richiederà l'intervento della competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio.

Quando esistano motivi per ritenere probabile il ritrovamento di cose di interesse archeologico, storico o artistico, a richiesta della succitata Soprintendenza o del Dirigente del III Settore (Servizio S.U.E.), il proprietario dell'area interessata, prima di procedere ad una adeguata campagna di sondaggi preventivi sui terreni preordinati agli scavi, può produrre una relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, così come prevista dall'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, per dimostrare l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori.

Sull'esito finale si pronuncia la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio competente su richiesta del Dirigente del III Settore.

Sono in ogni caso applicabili le norme in materia contenute nel D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Con riferimento alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri, la valutazione del rischio dovuto è eseguita dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del d.lgs.81/2008.

L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute (d.lgs. 81/2008, articoli n. 28, 91 co. 2 bis, 100 e 104 comma 4 bis).

## **26. RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI**

Chiunque intenda eseguire opere interessanti il suolo ed il sottosuolo pubblici deve essere specificatamente autorizzato dal Comune.

La domanda deve essere corredata da documentazione tecnica atta a precisare in dettaglio quali sono le opere che si intendono eseguire, precisando tempi, modalità, durata dei lavori.

Il concessionario deve accertarsi della eventuale presenza di reti di servizi pubblici o privati, avvertire in tempo utile i relativi proprietari o gestori. È in ogni caso responsabile di qualsiasi lesione o danno arrecato agli stessi. Al termine dei lavori nel sottosuolo pubblico la sede stradale e ogni altro spazio ed ogni manufatto manomesso dovrà essere prontamente ripristinato.

Le opere di ripristino o di nuova configurazione devono essere documentate al completamento dell'intervento attraverso la presentazione di documentazione fotografica dello stato post-operam contestualmente alla comunicazione di fine lavori, pena l'inefficacia di quest'ultima. È vietata a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici la somministrazione delle loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione o di autorizzazione.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI**

##### **Capo I**

##### **Disciplina dell'oggetto edilizio**

## **27. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEGLI EDIFICI**

Le caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici sono definite nell'ambito di piani urbanistici esecutivi (PUE) così come distinti dal DRAG/PUE in:

- Strumenti urbanistici esecutivi consolidati nella tradizione urbanistica ordinaria:  
Piani particolareggiati, piani per l'edilizia economica e popolare (L.167/62), piani di lottizzazione convenzionata (L.765/1967), piani per gli insediamenti produttivi (L.865/1971), Piani di Recupero (L. 457/1978);
- Programmi di tipo integrato, comunemente definiti 'complessi' e legati a specifici programmi di finanziamenti disposti da norme statali e regionali:  
Programmi Integrati(PI) (L. 179/1992); Programmi di Recupero Urbano (PRU)(, L. 493/1993); Programmi di riqualificazione urbana (PRU) (Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 21 dicembre1994); Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio(PRUSST) (Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 8 Ottobre 1998); Programmi Innovativi in Ambito Urbano (PIAU) (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 dicembre 2001); Contratti di quartiere I {art 2 della Legge 23 dicembre1966, n. 662) e II (L. 21/2001, DM 27/12/2001, modificato dal DM 31/12/2002);Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie, ai sensi del Bando della Regione Puglia del 29 giugno 2006;
- Programmi di tipo integrato introdotti nella legislazione regionale quali strumenti ordinari di intervento per la riqualificazione urbana:  
Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana (LR 21/2008);
- PIRT (PPTR).

### **Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici: dimensione e dotazione minima degli alloggi**

1. In conformità al DM 5.7.1975, gli alloggi in edifici urbani debbono avere una superficie minima abitabile (superficie totale netta dei vani utili, esclusi i vani accessori) di mq 14 per i primi 4 posti letto previsti e di mq 10 per ciascuno dei posti-letto successivi;
2. I monolocali (cioè gli alloggi costituiti da un vano utile più servizi) debbono avere una superficie globale minima di mq 28 se dotati di un solo posto-letto e di mq 38 se dotati di due posti-letto;
3. Gli alloggi debbono essere costituiti da uno o più locali di soggiorno, almeno da una cucina con tinello e da un bagno con più di due apparecchi e con vasca o piatto doccia;

4. Il numero dei locali di servizio deve essere adeguato al numero di persone cui l'alloggio è destinato;
5. I servizi igienici non possono comunicare direttamente con i locali soggiorno, sala da pranzo e cucina, è consentita la comunicazione attraverso un locale antibagno.

## **27.1 Caratteristiche Costruttive degli edifici**

### **27.1.1 Scale**

1. La struttura portante delle scale interne, in edifici collettivi, deve essere in cemento armato o in materiale di analoghe caratteristiche di resistenza.
2. Strutture diverse sono consentite soltanto per edifici unifamiliari e scale di collegamento interne solo tra due piani.
3. Le pareti dei locali confinanti con quella del vano scala o degli ascensori devono essere sempre in muratura piena di laterizio, in calcestruzzo di cemento o tali da garantire le massime caratteristiche prestazionali.
4. La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale dei fabbricati con più di due piani deve essere non inferiore di m 1,20.
5. Ogni scala non può servire più di 400 mq di superficie per piano e deve essere provvista in sommità di una superficie netta di aerazione non inferiore a mq 1,00.
6. Ogni scala, in edifici superiore a m 24,00 di altezza, deve essere fornita al piano terreno e ai piani alterni di una bocca antincendio.
7. In edifici superiori a m 30,00 di altezza, una scala non può servire più di 300 mq di superficie coperta, oltre detta altezza non possono essere serviti più di 250 mq. In entrambi i casi la scala dovrà essere del tipo a prova di fumo.
8. L'ambiente delle scale deve essere illuminato e ventilato dall'esterno ad ogni piano. Le scale che servono edifici con due soli piani fuori terra possono essere illuminate artificialmente o con lucernari ed aerati con dispositivi meccanici.

### **27.1.2 Zoccolature**

- a. Le parti basamentali delle facciate delle costruzioni devono presentare caratteristiche di resistenza all'usura e all'umidità.
- b. Particolari esigenze tecniche, architettoniche e/o ambientali possono consigliare in proposito, circostanziate richieste da parte del Comune, circa speciali rivestimenti o zoccolature.

### **27.1.3 Murature orizzontali e verticali**

1. Tutte le murature dovranno essere eseguite con la massima cura, a perfetta regola d'art, assicurando il perfetto collegamento in tutte le parti.
2. I conglomerati cementizi, gli acciai, le parti in metallo dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di prescrizioni per le opere in cemento armato.
3. Le aperture verticali dovranno essere rinforzate in rapporto alle sollecitazioni cui sono sottoposte.
4. Le nuove costruzioni dovranno essere conformi alle prescrizioni e alle norme vigenti in relazione ai tipi dei materiali utilizzati, e dovranno rispettare le norme in vigore in materia di risparmio energetico, isolamento acustico e salubrità degli ambienti.
5. I muri esterni delle case di nuova costruzione o riadattate dovranno avere, qualunque sia la natura dei materiali posti in opera, spessore tale che permetta di garantire gli interni dalle variazioni atmosferiche esterne, dall'umidità e dai rumori.
6. I solai per edifici di abitazione devono essere costruiti con materiale e spessori tali da garantire l'isolamento, termico, dall'umidità e dai rumori di calpestio.
7. I solai di copertura in piano con sottostanti ambienti utilizzabili dovranno essere impermeabilizzati e presentare caratteristiche di isolamento termico secondo le leggi vigenti.
8. Le strutture divisorie tra diversi appartamenti dovranno avere uno spessore che permetta di garantire le caratteristiche di coibenza secondo la normativa vigente.
9. Le strutture, o parti di esse, costituenti comunque elementi di separazione fra ambienti di diverse condizioni termo – acustiche, dovranno rispondere alle caratteristiche di isolamento prescritte includendo anche dei materiali integrativi necessari al raggiungimento dei valori richiesti.
10. I materiali saranno messi in opera secondo la normativa prevista e le raccomandazioni dei produttori.
11. Durante la posa in opera delle murature, comunque, dovranno essere osservati tutti quegli accorgimenti e le prescrizioni necessari o richiesti per la realizzazione dei requisiti di isolamento termo – acustici ed anticondensa adeguati alle varie condizioni d'uso.
12. Valgono comunque le eventuali normative più restrittive in materia di isolamento termico – acustico disciplinate dalla legislazione vigente.

### **27.1.4 Eliminazione di fumi, vapori ed esalazioni**

#### **A. Usi Industriali – commerciali - artigianali**

- a. L'emissione in atmosfera di qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa, proveniente da impianti industriali di produzione di beni o servizi, ivi compresi gli impianti di imprese artigianali di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443,

nonché gli impianti di pubblica utilità che diano luogo ad emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili, sono disciplinate dal D.P.R. n. 203 del 24.05.88 e ss.mm.ii..

b. La procedura relativa alla richiesta di autorizzazione di emissione in atmosfera provenienti da detti impianti è dettata dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dal DPR 59/2013 e normative specifiche di settore.

c. I locali dove sono impiantati apparecchi di cottura di cibi per ristoranti, friggitorie e simili, situata ai piani inferiori di edifici residenziali, direzionali e commerciali, devono essere dotato di cappe aspiranti munite di filtri collegate con canne con deflusso a quota più elevata del fabbricato rispetto alla copertura.

d. I camini degli impianti artigianali od industriali debbono essere munite di apparecchiature fumivore, riconosciute idonee dal Servizio di igiene ad evitare l'inquinamento atmosferico, nonché dai vigili del fuoco per quanto di competenza.

## **B. Usi Civili.**

È proibito inderogabilmente collocare o far sboccare sulle fronti dei fabbricati prospicienti sul suolo pubblico, i condotti del fumo dei camini degli impianti termici (ad eccezione dei generatori di calore a gas a condensazione UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502), dei caloriferi o dello scarico dei motori a gas o a vapore. Le prese d'aria, esterne devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di almeno m. 3,00 dal suolo se si trovano all'interno dei cortili e ad almeno m. 6,00 se su spazi pubblici.

La distanza da camini o altre fonti di emissione deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento. È vietato l'uso di impianti di abbattimento dei fumi funzionanti secondo il ciclo a umido che comporti scarico, anche parziale, delle sostanze derivanti dal processo adottato nelle pubbliche fognature o nei corsi d'acqua.

Le canne fumarie devono anche rispettare le norme del codice civile (art. 890) in materia di emissioni intollerabili; i fumi emessi non devono infatti risultare nocivi alla salute e pregiudicare i diritti dei vicini.

Le canne fumarie saranno di materiale incombustibile, impermeabile ed inalterabile. Fermo restando quanto stabilito dal D.P.R. n. 412/1993, e più nello specifico, dal comma 9 dell'art. 5, lo sbocco deve avvenire al di sopra della copertura dell'edificio (piana, inclinata o curva) alla quota minima di 1,00 metro oltre il punto di sbocco su tetto o terrazza o dal parapetto più vicino se esistente e a 10 m (punto di emissione dei fumi) di distanza da ogni apertura e/on finestra a quota uguale o superiore. In ogni caso la costruzione delle canne fumarie deve avvenire nel rispetto delle norme tecniche UNI 10683 e UNI 7129 e ss.mm.ii.

Il materiale che si raccoglie nei dispositivi di abbattimento o di depurazione dei fumi deve essere periodicamente raccolto, asportato e consegnato per lo smaltimento, nel rispetto della normativa vigente per la tipologia del rifiuto, ai servizi di nettezza urbana, separatamente da altri rifiuti e racchiuso in sacchi impermeabili.

Se realizzate nei muri, devono essere circondate da muratura di spessore non inferiore a cm 15 e rifinite internamente con intonaco ben liscio. Le canne fumarie non possono essere esterne alle murature o tamponature se non costituenti una soddisfacente soluzione architettonica, né possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione.

Ogni apparecchio di combustione avrà una propria canna fumaria isolata dalle altre e terminante con un fumaiolo salvo l'uso consentito di canne ramificate.

Tutte le parti di canne fumarie al di sopra dei piani di copertura dovranno essere adeguatamente ancorate.

Nei tratti di attraversamento del tetto, dei solai o di altre strutture infiammabili, i condotti di fumo o di calore debbono essere isolati con una contro canna, un'intercapedine di almeno cm 3 per la circolazione dell'aria.

Nel caso di edifici con impianto di riscaldamento centralizzato od autonomo, di impianti particolari (ospedali, laboratori etc.) dovranno essere installate le necessarie canne fumarie e di ventilazione richieste dalla normativa vigente.

Nel caso di impianti collettivi, le canne fumarie dovranno immettersi prima in un condotto secondario dell'altezza di un piano ed essere poi raccordate, con un angolo non inferiore a 145°, alla canna principale; per gli ultimi piani si dovrà raccordare il condotto secondario direttamente al comignolo.

Le condutture e gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas nell'interno degli edifici devono essere collocati esternamente alle pareti e riuscire facilmente controllabili.

È vietato collocare tubi del gas nel vano delle scale. Le condutture e gli impianti elettrici afferenti all'impianto di riscaldamento risponderanno alle norme e prescrizioni di sicurezza vigenti. Nello scantinato i locali caldaia per il riscaldamento, motori ascensori ed altri eventuali servizi della casa debbono essere muniti di serramenti incombustibili ed apribili verso l'esterno.

Tutti i locali destinati a cucina dovranno avere la relativa canna fumaria o potranno prevedere, in sostituzione delle canne fumarie ed in accordo con le specifiche normative, apparecchi o sistemi equivalenti.

I comignoli delle canne fumarie, del tipo ad aspiratore statico, dovranno essere tali da non ostacolare il tiraggio, impedire l'entrata nella canna di acqua o neve, favorire la dispersione dei fumi nell'atmosfera.

#### **27.1.5 Isolamento termico ed acustico**

1. Negli edifici coperti a tetto fra le falde di copertura e l'ultimo piano deve essere realizzato un sottotetto convenientemente ventilato o in alternativa con idonei materiali nel rispetto della vigente normativa in materia di contenimento dei consumi energetici.
2. Negli edifici coperti a terrazza, il solaio di copertura deve essere dotato di adeguato strato isolante. L'isolamento acustico degli ambienti deve essere curato dai proprietari e dai costruttori con opportuni accorgimenti tecnici.

#### **27.1.6 Protezione dell'umidità**

1. I muri di fondazione dovranno essere isolati dai muri sovrastanti mediante strati di materie impermeabili di sufficiente spessore.
2. I piani terreni, che non siano sovrapposti ai locali scantinati, dovranno essere sopraelevati dal marciapiede o dal piano stradale di almeno cm 30 mediante vespai muniti di cunicoli di aerazione e battuto di calcestruzzo cementizio.
3. I locali seminterrati o scantinati devono avere i muri ed i pavimenti protetti dalla umidità del suolo mediante opportune intercapedini e materiali impermeabilizzati. Il perimetro dei fabbricati, quando non esiste il pubblico marciapiede, deve essere protetto dalle acque meteoriche mediante un ampio marciapiede o mediante una cunetta raccordata alla fognatura.
4. Le coperture a terrazzo devono avere pendenza non inferiore all'1,50%, devono essere convenientemente impermeabilizzate, avere un numero di pluviali con bocchettoni sufficienti ad assicurare il pronto scarico delle acque piovane (minimo 1 ogni 80/100 mq di copertura). Tali bocchettoni saranno muniti di griglie metalliche a cuffia in modo da evitarne la ostruzione.

### **27.2 Caratteristiche Funzionali degli edifici**

#### **27.2.1 Edifici Abitativi e loro configurazione**

A) Fermo restando le dimensioni fissate dal D.M. Sanità del 05/07/1975 l'altezza netta comune a tutti i piani abitabili

1. Vani Abitabili e accessori: per i locali abitabili (camere da letto, cucine abitabili, soggiorni, ecc.) e per i vani accessori in genere (corridoi, ingressi e disimpegni in genere, ripostigli, bagni e antibagni, lavanderie, cucinini), è fissata un'altezza netta pari a 2,70 m. .
2. L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione privata è fissata in m. 2,70 riconducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni, in genere i bagni, i gabinetti ed i ripostigli
3. I piani terreni adibiti ad autorimesse ad uso privato o a depositi motocicli o carrozzine possono avere altezza utile netta di m 2,40 salvo quanto stabilito dalle norme per la prevenzione incendi.
4. L'altezza netta minima in corrispondenza di scale interne è fissata a 2,20 m.
5. I piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazioni o uffici, se l'altezza media utile è di almeno m 2,80, l'altezza minima non inferiore a m 2,30, e se l'isolamento delle coperture è realizzato con tecniche e/o tecnologie tali da assicurare un adeguato grado di coibenza termica . In tal caso il volume del sottotetto entra nel calcolo della cubatura dell'edificio.

B) Distribuzione e destinazione degli spazi

1. Le camere da letto debbono avere il lato minore non inferiore a m 2,20 se singole e m 3,00 se matrimoniali. Le cucine abitabili (dotate cioè di spazio pranzo) devono avere una superficie minima di 9 mq. In ogni caso, per interventi su edifici esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione, è consentita la conservazione degli ambienti con superficie inferiore ai minimi prescritti dal presente regolamento purché non in contrasto con la vigente normativa sulla tutela della salute.
2. Le cucine in vano proprio non devono avere superficie inferiore a mq 5,40 e i vani abitabili non inferiore a mq 9,00.
3. I servizi igienici non possono comunicare direttamente con i locali soggiorno, sala da pranzo e cucina; è consentita la comunicazione attraverso un locale antibagno.

C) Aerazione e illuminazione degli spazi

1. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestre apribili, adeguate alla destinazione d'uso. Tale obbligo non sussiste, anche a norma del DM 5 luglio 1975, per i locali di disimpegno, i corridoi, i vani scala, i ripostigli ed i servizi igienici.  
La finestra, laddove prescritta, dev'essere opportunamente collocata e deve aprirsi direttamente verso spazi (pubblici o privati) o cortili.

La superficie netta di illuminazione ed areazione delle finestre (parti apribili del serramento) deve essere almeno 1/8 della superficie di pavimento del locale illuminato.

2. I cucinini debbono essere provvisti di finestra di almeno mq 0,80; per le cabine di cottura annesse ai tinelli od ai soggiorni non sussiste alcun obbligo di finestre purché venga assicurata l'aspirazione forzata di fumi, vapori ed odori sui fornelli prima che essi si diffondano nel locale in cui il posto di cottura si apre e col quale deve ampiamente comunicare.
3. I gabinetti, le stanze da bagno e le scale, possono installarsi anche in ambienti non direttamente aerati. I gabinetti ed i bagni che ricevono aria e luce direttamente dall'esterno, debbono essere dotati di finestra o lucernario apribili di almeno mq 0,50; laddove non fruiscono di ventilazione naturale, debbono rispondere alle condizioni previste dal DM 5 luglio 1975, e cioè debbono essere dotati di un impianto di aspirazione meccanica centralizzata che vi immetta dell'aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti; l'impianto deve assicurare l'aspirazione degli odori che si diffondono nell'alloggio e deve comunque garantire almeno dodici ricambi orari (6 se l'espulsione è continua).
4. Ogni alloggio deve avere riscontro d'aria diretto o almeno diagonale, anche con finestre di servizio di superficie apribile non inferiore a mq 0,80; salvo che non sia dotato di impianto di aspirazione meccanica centralizzata nei locali di servizio.
5. Il rapporto tra pavimento e superficie delle finestre non è obbligatorio soltanto per i disimpegni di lunghezza inferiore a m 6,00 e superficie inferiore a mq 7,20.

#### **27.2.2 Requisiti specifici dei locali destinati ad attività diverse da quella abitativa**

1. In relazione alla destinazione funzionale, ed in conformità con la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono definiti, nei successivi articoli, i parametri ed i requisiti igienico-sanitari minimi dei locali destinati ad attività diverse da quella abitativa, sia per i nuovi edifici che per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
2. In presenza di disciplina specifica per particolari funzioni (scuole, alberghi, ospedali, impianti sportivi, ecc.), le prescrizioni del presente Regolamento si applicano per quanto non in contrasto con la disciplina di riferimento per la funzione.
3. I parametri e requisiti definiti nei successivi articoli sono da applicare agli interventi di:
  - 3.a. Nuova edificazione;
  - 3.b. Demolizione e ricostruzione con diversa sagoma di edifici esistenti;
  - 3.c. Variazione della destinazione funzionale dei singoli locali.

#### **A) Interventi sul patrimonio edilizio esistente diverso da quello abitativo**

1. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, per usi diversi da quello abitativo, diversi dalla demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e dalla ristrutturazione urbanistica, è consentito il mantenimento di condizioni in essere che non verifichino il pieno rispetto dei requisiti prescritti per i nuovi edifici in materia di posizione rispetto al terreno, aerazione, illuminazione, altezza, dimensionamento dei locali a condizione che:
  - 1.a. non si determini un peggioramento della situazione preesistente sotto il profilo igienico -sanitario;
  - 1.b. non sia trasformata la funzione dei singoli locali inserendo utilizzi diversi.
2. Per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (con esclusione della demolizione e ricostruzione) da effettuare nei contesti urbani da tutelare (CUT.NS) - nucleo storico e nel Contesto urbano storico (CUT.S), con interventi sugli edifici disciplinati dal Piano di Recupero del Centro Storico vigente così come ribadito dalle NTA del PUG agli artt. 44.1, 44.2., e costruiti antecedentemente ad agosto 1967 per le altre zone del territorio, in merito alla sussistenza di complessivi idonei requisiti igienico - sanitari degli ambienti, a seguito della costruzione di soppalchi o di piani aggiunti, potranno essere autorizzati interventi che prevedano adeguate misure sostitutive dell'illuminazione e ventilazione naturale.

#### **B) Categorie dei locali destinati a funzioni diverse da quella abitativa**

1. I locali destinati a funzioni diverse da quella abitativa, in relazione alla funzione ed alle caratteristiche d'uso, si distinguono in:
  - 1.a. Locali primari
  - 1.b. Locali di supporto
  - 1.c. Locali di servizio
  - 1.d. Locali accessori

**Definizioni locali per funzioni diverse da quella abitativa**

<b>Categoria</b>	<b>Caratteristica d'uso</b>	<b>Tipo di locali</b>
<b>Locali primari</b>	<i>Prevedono la presenza continuativa di addetti, nell'esercizio della funzione primaria .</i>	
<b>Locali di supporto</b>	<i>Prevedono la presenza di addetti per funzioni di supporto all'attività aziendale, diverse dalla principale, ma necessarie per le esigenze dell'attività o degli addetti</i>	<i>Uffici amministrativi e direzionali, sale di somministrazione, sale riunioni e sale di riposo a supporto di uffici di produzione e simili</i>
<b>Locali di servizio</b>	<i>Non comportano la permanenza continuativa di addetti.</i>	<i>Servizi igienico-assistenziali, ambulatori aziendali e sale medicazione, sale riunioni, refettori, sale di riposo, auditorium, sale congressi e simili. Magazzini, archivi, spazi di disimpegno e distribuzione verticale ed orizzontale</i>
<b>Locali accessori</b>	<i>Sono adibiti esclusivamente a funzioni complementari alla residenza e comportano presenza soltanto saltuaria ed occasionale di persone</i>	<i>Soffitte, cantine, ripostigli e quanto ad esse assimilabili</i>

C) Posizione dei locali destinati a funzioni diverse da quella abitativa

1. I locali primari e di supporto devono, di norma, essere fuori terra.
2. I locali seminterrati possono essere adibiti a funzioni primarie e di supporto esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti:
  - 2a. il piano di calpestio, ove non sia presente un sottostante cantinato, deve essere isolato dal terreno mediante solaio o vespaio adeguatamente aerato, così come devono essere adeguatamente isolate le pareti controterra;
  - 2.b. Il locale deve rispondere a tutte le altre prescrizioni del presente Regolamento in relazione allo specifico uso cui deve essere adibito.
3. I locali seminterrati che non rispettano tutti i requisiti di cui al precedente comma possono essere adibiti esclusivamente a funzioni di servizio o accessorie.
4. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei. In deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma.
5. I locali interrati che non rispettino tutte le prescrizioni di cui al precedente comma possono essere adibiti esclusivamente a funzioni accessorie.

D) Illuminazione dei locali destinati a funzioni diverse da quella abitativa

1. Tutti i locali primari e di supporto devono di norma usufruire di illuminazione naturale diretta da spazi esterni e devono essere provvisti di infissi apribili tali da consentire un'uniforme distribuzione della luce e dell'aria nell'ambiente.
2. La superficie illuminante deve corrispondere ad almeno:
  - 2.a. 1/8 della superficie utile del locale se la superficie del locale è inferiore a mq 100;
  - 2.b. 1/10 della superficie utile del locale, con un minimo di mq 12,5, se la superficie del locale è compresa tra mq 100 e mq1000;
  - 2.c. 1/12 della superficie utile del locale, con un minimo di mq 100, se la superficie del locale è superiore a mq1000.
3. Almeno il 50% della superficie illuminante deve essere ordinariamente collocata a parete, inclusa la porzione verticale degli shed e lucernai;
4. Il ricorso all'illuminazione artificiale o l'utilizzo di parametri inferiori a quelli sopra individuati è consentito per motivate esigenze in relazione a particolari tipologie di attività o alla tutela di edifici di interesse storico, previo parere favorevole dell'Azienda sanitaria competente per territorio.
5. L'illuminazione dei locali di servizio può essere garantita sia in maniera naturale diretta che artificiale.

6. Per i locali accessori non è necessaria l'illuminazione naturale diretta ma deve comunque essere assicurato un livello di illuminazione funzionale all'uso previsto.

E) Aerazione dei locali destinati a funzioni diverse da quella abitativa

*Locali primari e di supporto*

1. Tutti i locali devono di norma usufruire di aerazione naturale diretta.
2. Le superfici aeranti devono corrispondere ad almeno:
  - 2.a. 1/8 della superficie utile del locale, se la superficie del locale è inferiore a mq 100;
  - 2.b. 1/16 della superficie utile del locale, con un minimo di mq 12,5, se la superficie del locale è compresa tra mq 100 e mq 1000;
  - 2.c. 1/24 della superficie utile del locale, con un minimo di mq 62,5, se la superficie del locale è superiore a mq 1000.
3. Il ricorso all'aerazione forzata è consentito esclusivamente per esigenze tecniche o di sicurezza, previo parere favorevole dell'Azienda sanitaria competente per territorio, alle seguenti condizioni:
  - 3.a. l'aria di rinnovo deve essere prelevata secondo quanto previsto dalle norme UNI 10339 e devono essere predisposti adeguati sistemi di re-immissione dell'aria convenientemente climatizzata e deumidificata.
  - 3.b. l'impianto di aerazione forzata non può, di norma, essere utilizzato per la rimozione degli agenti inquinanti provenienti dalle lavorazioni; in tali casi dovrà essere previsto un impianto di aspirazione localizzato, coordinato con l'impianto di aerazione del locale.

*Locali di servizio*

1. L'aerazione dei locali di servizio può essere garantita sia in maniera naturale diretta che meccanizzata.
2. In caso di aerazione naturale la superficie aerante deve essere almeno pari a 1/12 della superficie del locale e può essere collocata a parete o a soffitto.
3. È sempre ammesso il ricorso alla sola aerazione meccanizzata assicurando un ricambio d'aria non inferiore a:
  - 3.a. 5 volumi orari, nel caso in cui l'impianto sia ad estrazione continua;
  - 3.b. 3 volumi per ogni utilizzo del locale, nel caso in cui l'impianto (dimensionato per almeno 10 volumi orari) sia ad estrazione intermittente, con comando automatico temporizzato.

*Locali accessori*

1. Per i locali accessori non è necessaria l'aerazione naturale diretta ma deve comunque essere assicurato un livello di aerazione funzionale all'uso previsto.

F) Dimensioni ed altezze minime dei locali destinati a funzioni diverse da quella abitativa

1. Gli ambienti di lavoro di aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso quelle che eseguono lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, devono rispettare i limiti di altezza, cubatura e superficie definiti dalla vigente normativa in materia di igiene dei luoghi di lavoro (Allegato IV del D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii.).
2. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
3. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.
4. Fatte salve le disposizioni di cui alla L.R. 33/2007, per gli uffici le altezze minime consentite sono di m. 2,70 mentre per gli esercizi commerciali ed artigianali l'altezza minima è di m.3,00.
5. Per i locali accessori l'altezza minima è fissata in m 2,40.
6. L'altezza netta minima in corrispondenza di scale interne è fissata a 2,10 m.

G) Dotazione di servizi igienici ed assistenziali degli ambienti destinati a funzioni diverse da quella abitativa

- Quando non diversamente disposto da normative specifiche, i luoghi di lavoro, devono essere dotati di:
  - idonei gabinetti, nella misura di 1 servizio igienico ogni 10 addetti;
  - locali destinati a spogliatoi, nei casi e con i requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale di igiene sui luoghi di lavoro quando il tipo di attività lo richieda, distinti fra i due sessi solo per le aziende che occupano più di cinque dipendenti, di superficie almeno pari a mq 1,20 per addetto;
  - lavabi, nella misura minima di uno ogni cinque addetti;
  - docce, nei casi e con i requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale di igiene sui luoghi di lavoro (in locali separati per uomini e donne o prevedendo un'utilizzazione separata degli stessi);
  - ambulatori o camere di medicazione, refettori e locali di riposo quando il tipo di attività o la salubrità

lo esigono, nei casi e con i requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale di igiene sui luoghi di lavoro.

- I servizi igienici non possono comunicare direttamente con i locali destinati ad uffici, studi professionali, zone di vendita e zone di preparazione e somministrazione di cibi e bevande dei locali commerciali; è consentita la comunicazione attraverso un locale anti bagno o un disimpegno che, nel caso di separazione con zone di preparazione e somministrazione di cibi e bevande, dovrà essere dotato di autonomo impianto di ventilazione forzata.

H) Attività artigianali legittimamente esistenti, nei CU.T. e CU.C..

Le Attività artigianali legittimamente presenti nei contesti CU.T. e CU.C sono fatte salve a condizione che, vengano adottate, lì dove ritenuto necessario dall'Ufficio Edilizia, soluzioni tecnologiche atte a contrastare/mitigare l'eventuale impatto ambientale delle attività stesse.

Nelle zone destinate alla residenza non è consentita l'apertura di autolavaggi che potranno essere allocati, invece, fuori dal centro abitato in immobili idonei sotto l'aspetto urbanistico ed edilizio, in zone destinate ad attività produttive e in stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti come attività complementari.

Disposizioni in materia merceologica ed attività insalubri:

1. Fatti salvi gli eventuali diritti già acquisiti, nelle zone del Piano di Recupero del Centro Storico, in C.so S. Sabino e nei CUT.IS, non è consentita la vendita dei seguenti prodotti:

- Articoli termoidraulici;
- Materiale per l'edilizia;
- Macchine ed attrezzature per l'industria e l'artigianato;
- Macchine ed attrezzature per l'agricoltura e zootecnia;
- Pneumatici;
- Officine meccaniche;
- Autolavaggi;

2. Nelle zone di cui al comma precedente non sono consentite:

- le attività le cui tipologie rientrino nell'elenco delle lavorazioni insalubri di I classe di cui al D.M. 05/09/94;
- le attività insalubri di II classe di cui al D.M. 05/09/94, fatte salve quelle che si sostanziano in piccole attività artigianali di carattere tradizionale, comunque non rumorose, non moleste, non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro ed aventi un ristretto numero di dipendenti. Sono ammesse le friggitorie, solo in qualità di attività complementare.

Nelle zone dell'abitato destinate alla residenza non è consentita l'apertura di autolavaggi e di attività che comportano inquinamento, dell'aria, acustico e delle acque.

### ***27.2.3 Attività produttive negli Edifici di pregio e nelle Aree indicate nella planimetria Allegata Approvato con deliberazione di C. C. N. 47 del 2 luglio 2013.***

Per l'insediamento delle Attività produttive negli Edifici di pregio e nelle Aree in apposita planimetria di cui alla tavola 12 del PRG (ora PUG) si farà riferimento alla deliberazione di C. C. N. 47 del 2 luglio 2013.

Il Comune di Canosa di Puglia, con l'adozione delle predette norme, ha definito gli indirizzi per la riqualificazione della rete distributiva e per la rivitalizzazione del tessuto economico, sociale, culturale e servizi delle aree ricomprese nelle zone di cui alla tavola grafica e degli edifici di particolare pregio indicati nella tav. A12 del PRG (ora PUG), ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 1 agosto 2003 n. 11

Per quanto qui non espresso si rimanda alla norma integralmente al Regolamento approvato con Delibera di C. C. n. 47 del 2 luglio 2013.

### ***27.2.4 Opere Edilizie Minori***

Si definiscono Manufatti a servizio di unità abitative NON SOGGETTI AD ATTI AUTORIZZATIVI:

- manufatti prefabbricati (in cls; PVC; metallo ecc.) precari poggiati sull'area pertinenziale di uso esclusivo dell'alloggio (piccoli forni domestici; piccoli barbecue domestici, piccole cucce per animali d'affezione, ecc.), destinati ad usi specifici e non suscettibili di altri utilizzi rispetto a quelli per cui sono stati realizzati, nei quali non sia possibile accedere e quindi senza alcun tipo di permanenza di persone o cose. Questi manufatti devono comunque rispettare eventuali altre normative in relazione al caso specifico e non devono creare inconvenienti igienico sanitari, di sicurezza ecc. ai proprietari confinanti;
- piscine rimovibili per smontaggio e non per demolizione del tipo gonfiabili e simili;
- arredi da giardino anche se ancorati al suolo pertinenziale anche condominiale posti a servizio di abitazioni o attività produttive: giostrine; scivoli; altalene, panchine, piccole fontanine, ecc.
- realizzazione di aiuole e pavimentazioni all'interno di giardini pertinenziali a condizione che abbiano scopo

- decorativo o di passaggio pedonale e che non siano utilizzati a parcheggi, depositi ecc.;
- installazione di tende parasole non aggettanti su aree pubbliche o di uso pubblico nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui si dirà appresso.

### 27.2.5 Edifici rurali ed Edifici della Riforma Agraria

#### A) Edifici Rurali

##### a) Norme Generali

- Sono considerati fabbricati rurali quelli:
  - i.1. che servono all'abitazione dell'imprenditore agricolo (ai sensi delle vigenti disposizioni) e del personale che lo coadiuva;
  - i.2. che sono destinati al ricovero ed all'allevamento del bestiame e degli animali da cortile, o che sono comunque inerenti alla conduzione dei terreni agricoli.
- Il terreno destinato ai fabbricati rurali deve essere asciutto e, se necessario, drenato in modo che il pavimento dei locali di abitazione, delle stalle e dei locali di deposito si trovi ad almeno 1 metro sopra il livello massimo della prima falda acquifera. L'Autorità comunale può comunque imporre nel titolo abilitativo edilizio provvedimenti atti ad eliminare ogni causa di umidità.
- I cortili, aie e giardini annessi debbono essere provvisti di scolo delle acque meteoriche, in modo da evitare qualsiasi ristagno. Ad evitare danni alle fondazioni, lungo il perimetro dei fabbricati deve essere costruito a regola d'arte un marciapiede largo almeno m 0,60.
- Canali di gronda e tubi pluviali sono obbligatori.

##### b) Locali di abitazione nelle case rurali

- I locali di abitazione di nuova costruzione debbono avere un'altezza netta minima di m 2,70.
- Il pavimento del piano terreno deve essere sopraelevato di almeno cm 30 sul piano di campagna (almeno 15 cm per i fabbricati esistenti) e munito di vespaio ventilato; per le località soggette ad inondazione, l'AC potrà prescrivere nel titolo abilitativo edilizio un dislivello maggiore.
- 
- le pareti intonacate ed imbiancate; i pavimenti con superficie dura, liscia e senza connesure.
- l'eventuale focolare o camino dev'essere munito di cappa, canna da fumo e fumaiolo prolungato sopra il tetto di almeno 1 m. Valgono le altre norme generali dettate per i locali di abitazione.
- I locali di deposito dei prodotti agricoli debbono essere asciutti, ben aerati, intonacati a civile, con pavimento a superficie unita, realizzato con materiale antipolvere.

##### c) Servizi igienici nelle case rurali

- Le case rurali esistenti debbono disporre di un proprio gabinetto, con acqua corrente e lavabo, in quelle di nuova costruzione il gabinetto deve essere dotato anche di una doccia o bagno per ciascun alloggio.
- I gabinetti esistenti possono scaricare in pozzi impermeabili ed a perfetta tenuta; quelli di nuova costruzione debbono invece scaricare in fosse biologiche. Lo scarico delle acque domestiche, anche nelle case esistenti, deve essere fatto con tubazioni impermeabili, in modo da evitare esalazioni ed infiltrazioni.
- Per tutte le modalità di esecuzione e di tenuta degli impianti di distribuzione dell'acqua e dello scarico delle acque bianche e nere, valgono le norme degli appositi articoli del presente RE e del regolamento comunale per l'acqua potabile e la fognatura.

##### d) Acqua potabile ed acquai nelle case rurali

- Ogni casa deve avere una sufficiente dotazione d'acqua giudicata potabile dalla ASL; deve essere inoltre munita di acquai regolarmente scaricante in un pozzo-nero od in una fossa di chiarificazione; comunque non in pozzi perdenti.
- È consentito lo scarico degli acquai nei campi, purché le acque siano disperse ad almeno 25 m dalla casa e dall'eventuale pozzo di acqua potabile.

##### e) Edifici per il ricovero degli animali:

- Gli edifici destinati al ricovero degli animali debbono essere indipendenti da quelli destinati ad abitazione.
- La contiguità è tollerata per gli edifici esistenti purché non comunichino direttamente con i locali destinati ad abitazioni, non abbiano accesso da essi, non abbiano aperture nella stessa facciata in cui si aprano finestre di abitazione a distanza minore di m 3 e siano posti ad una distanza non inferiore a m 15 dalla pubblica via.
- Non sono ammessi locali abitabili sopra le stalle.
- Le stalle e le scuderie debbono avere un'altezza non minore di m 3 dal pavimento al soffitto ed essere ben ventilate (anche per mezzo di canne) ed illuminate; al ricambio d'aria deve provvedersi con finestre a vasistas; finestre e canne di ventilazione debbono essere munite di reticelle metalliche su telaio, per impedire l'entrata

di mosche ed insetti.

- Le stalle e le scuderie debbono avere una cubatura di almeno mc 30 per capo; gli ovili ed i porcili di almeno mc 15 per capo.
- Il pavimento deve essere costruito con materiale impermeabile e munito dei necessari scoli, da immettere in pozzetti impermeabili muniti di sifoni.
- Le pareti debbono essere intonacate con cemento e rivestite con altro materiale impermeabile fino all'altezza di m 1,80 dal pavimento. Anche il soffitto deve essere facilmente pulibile.
- Le mangiatoie debbono essere costruite con materiale facilmente lavabile. Gli abbeveratoi, preferibilmente del tipo a vaschette multiple, debbono essere alimentati possibilmente da acqua corrente; in alternativa, deve ottenersi che in essi l'acqua scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveraggio.
- Mangiatoie ed abbeveratoi debbono avere angoli lisci ed arrotondati.
- Le deiezioni ed il letame prodotti dal bestiame debbono essere ogni giorno allontanati e portati negli appositi letamai. Per la tenuta del letame e per la costruzione e l'ubicazione delle concimaie valgono le prescrizioni vigenti, le disposizioni prefettizie o regionali impartite di volta in volta, nonché le norme dell'apposito articolo.

f) Letamai e serre di coltura

- Non sono ammessi letamai all'interno dell'abitato. Essi vanno comunque costruiti a valle dei pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile e debbono distare non meno di m 30 (trenta) da questi, dalle abitazioni e dalle pubbliche vie.
- La capacità dei letamai deve permettere la raccolta del letame prodotto in quattro mesi dal bestiame ricoverato nelle stalle cui si riferiscono.
- I letamai e gli annessi pozzetti per i liquidi debbono avere il fondo e le pareti resistenti ed impermeabili; debbono essere collegati con condotto sotterraneo al pozzo nero per la raccolta del colaticcio ed avere chiusura con sportelli.
- La platea di accumulo del letame deve possedere gli stessi requisiti dei letamai ed essere dotata di
- muretti perimetrali e di cunette di scolo per condurre i liquidi nella fossa di macerazione o nei pozzetti.

L'installazione di serre di coltura è consentito a condizioni che siano esteticamente accettabili, secondo quanto stabilito dalle NTA del PUG.

B) Edifici della riforma agraria

Nel territorio di Canosa, come in gran parte della valle dell'Ofanto si riscontra la presenza di un sistema diffuso di complessi masserizi, edifici e borghi tipici della riforma agraria. Per tali evidenze costruttive si dovranno salvaguardare le caratteristiche morfologiche e tipologiche, nonché l'impiego di tecniche costruttive proprie di questi complessi o edifici. Nel sistema della Valle dell'Ofanto, compresa Canosa sono presenti Borghi Rurali della Riforma Agraria (vd. Loconia), dotati di appositi "Centri di Servizio", collegati ai poderi tramite un sistema viario rurale, localizzati lontano dai centri abitati. È auspicabile il recupero e valorizzazione delle tracce e delle strutture insediative che caratterizzano i paesaggi storici della riforma fondiaria (poderi, borghi). Paesaggisticamente bisogna perseguire il restauro del tessuto originario e di riqualificazione delle aggiunte edilizie, contrastando la proliferazione di edificazioni lineari che trasformano il rapporto tra edificato e spazio agricolo caratteristico della riforma.

Per quanto non espressamente indicato in questo articolo a proposito degli edifici rurali e della riforma Agraria si rimanda alle Linee Guida del PPTR Puglia - 4.4.6 Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali e la scheda degli ambiti paesaggistici del PPTR - 5.4 Ofanto.

**27.2.6 Locali per alloggi collettivi**

- Gli edifici o parte di essi, destinati ad uso di albergo, pensione, collegio, educando o comunque alloggio temporaneo di persone, debbono avere i dormitori o i locali di soggiorno con una cubatura di almeno mc 18 per ogni persona.
- Ogni camera dovrà essere munita di una o più finestre che rispondano ai rapporti minimi precedentemente fissati.
- Le scale dovranno essere di ampiezza e numero proporzionati al numero degli abitanti;
- i servizi igienici saranno come minimo uno per ogni piano e per ogni dieci persone che l'edificio è destinato ad accogliere, secondo la sua ricettività massima;

Per la corrente categoria edilizia, esaminata dal presente articolo, debbono essere osservate e adottate tutte le disposizioni di cui alle vigenti norme in materia d'igiene, sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche.

**28. REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI RIFERITI ALLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, ALL'EFFICIENZA ENERGETICA E AL COMFORT ABITATIVO, FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E IDRICI, ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI E DI MATERIALI ECOCOMPATIBILI, ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI O CLIMA ALTERANTI, ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DEL CONSUMO DI SUOLO**

In conformità al Regolamento UE n. 305/2011 (Allegato I), le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere.

Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata.

A tal fine devono essere conseguiti i seguenti requisiti prestazionali fondamentali:

**1. Resistenza meccanica e stabilità**

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposti durante la realizzazione e l'uso non provochino:

- a) il crollo, totale o parziale, della costruzione;
- b) gravi ed inammissibili deformazioni;
- c) danni ad altre parti delle opere di costruzione, a impianti principali o ad accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;
- d) danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.

**2. Sicurezza in caso di incendio**

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:

- a) la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
- b) la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;
- c) la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;
- d) gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;
- e) si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.

**3. Igiene, salute e ambiente**

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

- a) sviluppo di gas tossici;
- b) emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna;
- c) emissioni di radiazioni pericolose;
- d) dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;
- e) dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile;
- f) scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;
- g) umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione.

**4. Sicurezza e accessibilità nell'uso**

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti o danni, come scivolamenti, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni o furti. In particolare, le opere di costruzione devono essere progettate e realizzate tenendo conto dell'accessibilità e dell'utilizzo da parte di persone disabili.

**5. Protezione contro il rumore**

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

**6. Risparmio energetico e ritenzione del calore**

Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche del luogo. Le opere di costruzione devono inoltre essere efficienti sotto il profilo energetico e durante la loro costruzione e demolizione deve essere utilizzata quanta meno energia possibile.

#### 7. Uso sostenibile delle risorse naturali

Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:

- a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
- b) la durabilità delle opere di costruzione;
- c) l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

I requisiti prestazionali in precedenza elencati si intendono conseguiti con il pieno rispetto di tutte le norme cogenti, nazionali e regionali, aventi incidenza sull'attività edilizia, così come riportate negli allegati B e C, aventi attinenza con ciascuno di essi.

Per tutti gli edifici e, in particolare, per gli edifici speciali (edifici con destinazione diversa da quella residenziale e commerciale), oltre i requisiti fondamentali in precedenza elencati, vanno comunque conseguiti gli ulteriori requisiti, prestazionali e non, prescritti da norme settoriali cogenti.

Al fine di assicurare una corretta funzionalità degli edifici, oltre a quanto in precedenza elencato e fatte salve eventuali norme di settore maggiormente restrittive, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni di dettaglio.

### **29. REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITÀ PROGETTUALE**

Si intende per flessibilità progettuale l'adozione di misure che favoriscano l'adattabilità di un edificio a usi diversi durante la sua esistenza. L'obiettivo di una progettazione flessibile non ha soltanto natura economica ma ha anche portata sociale poiché l'impatto ambientale di un intervento di demolizione e ricostruzione è sicuramente superiore a quello generato da una ristrutturazione.

La flessibilità progettuale si ottiene concependo la distribuzione degli spazi e le caratteristiche costruttive dell'edificio, in particolare quelle strutturali ed impiantistiche, in modo che non siano d'ostacolo ad una riconversione dell'edificio stesso, ciò in particolare per gli edifici pubblici.

I parametri prestazionali fondamentali raccomandati per conseguire una buona flessibilità progettuale sono i seguenti:

- a. adottare, in particolare per il piano terra, altezze di piano che si adattino a diverse destinazioni d'uso;
- b. adottare maglie strutturali il più possibile regolari con luci ampie;
- c. evitare forme dei solai irregolari;
- d. utilizzare carichi utili compatibili con quelle destinazioni ritenute conciliabili con la collocazione, la forma e la tipologia dell'edificio;
- e. dimensionare con larghezza i collegamenti verticali;
- f. utilizzare, se possibile, pareti attrezzate o divisori facilmente smontabili (in cartongesso esemili);
- g. utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento delle montanti verticali degli impianti, la soluzione di cavedi facilmente accessibili, superdimensionati e posti, possibilmente, nelle parti comuni;
- h. utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento dei collettori di distribuzione orizzontale degli impianti, la soluzione di controsoffitti, false pareti e pavimenti sopraelevati;
- i. adottare sistemi centralizzati di produzione di calore e di condizionamento posizionando le relative macchine sui lastrici solari;
- j. adottare per l'impianto elettrico e per gli impianti ausiliari una configurazione a stella ramificata, utilizzando, se possibile, un sotto-quadro per ogni zona.

### **30. INCENTIVI (RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, PREMI DI EDIFICABILITÀ, DEROGHE AI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI, FISCALITÀ COMUNALE) FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA EDILIZIA, RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI**

Per quanto concerne gli incentivi rivolti all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici si farà riferimento al Regolamento di Attuazione Comunale della L.R. n. 13/2008 "*Norme per l'abitare sostenibile*" - Allegato "A", redatto dal Comune di Canosa di Puglia, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 in data 05.02.2014. Inoltre si terrà conto della Legge Regionale n. 14 del 30.07.2009 – "*Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale*" la quale prevede, per il conseguimento dei premi volumetrici da essa previsti, il raggiungimento, per l'intero edificio, della classe 2 di prestazione (livello di sostenibilità ambientale), determinata applicando il vigente sistema di valutazione di sostenibilità (protocollo ITACA).

Infine sarà considerata Legge Regionale n. 21 del 29.07.2008 – "*Norme per la rigenerazione urbana*".

Ai sensi dell'art. 7 ter della L.R. n. 21/2008, per interventi di riqualificazione urbana attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali, è concesso, nel rispetto delle condizioni e limitazioni di cui allo stesso articolo, l'incremento volumetrico nella misura massima del 10%.

Ai sensi dell'art. 7 quater della L.R. 21/2008, per interventi di riqualificazione urbana attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali, è concesso, nel rispetto delle condizioni e limitazioni di cui allo stesso articolo, l'incremento volumetrico nella misura massima del 5%.

Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dalla L.R. n. 13/2008 ma sono cumulabili con gli incentivi previsti da altre norme dell'ordinamento nazionale e regionale, in quanto applicabili.

### **31. PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON**

La Regione Puglia si è dotata della Legge Regionale n. 30 del 03.11.2016 e ss.mm.ii., come innovata dall'art. 25 della Legge Regionale n. 36 del 09.08.2017, avente ad oggetto "Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente chiuso" sia in riferimento ai Piani Urbanistici (art. 3 c. 5 LR 30/2016) che in riferimento a nuove costruzioni, interventi di demolizione e ricostruzione (art. 3 c. 2 LR 30/2016) Per i luoghi di lavoro si rimanda agli adempimenti previsti dal Capo III - bis del D.Lgs. n. 230 del 17.03.1995 e ss.mm.ii..

### **32. SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE**

Per gli edifici residenziali e commerciali (compresi gli uffici e studi professionali), il requisito prestazionale relativo a "igiene e salute" s'intende conseguito quando, oltre agli obiettivi indicati nel Regolamento UE 305/2011 siano tra l'altro soddisfatte le prescrizioni del D.Min. Sanità del 05.07.1975 per i locali d'abitazione (vedasi anche artt. 18, 19 e 20 della Legge 166 del 27.05.1975), le specificazioni stabilite dalla DGR 06/10/1993 n. 3819 (LR 20 Luglio 1984 n. 36 art. 9, co.2, lett.M ---:—Approvazione schema tipo del regolamento Igiene e Sanità Pubblica dei Comuni) e dalla DGR 30/12/1993 n. 6090 (LR 20 Luglio 1984 n. 36 art. 9, co.2, lett. M —Approvazione schema tipo del regolamento Igiene e Sanità Pubblica dei Comuni —Chiarimenti), quelle dell'allegato IV del D.Lgs. 81 del 09.04.2008 per i luoghi di lavoro.

### **33. DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (C.D. "LINEE VITA")**

#### **33.1 Definizione**

Si definisce dispositivo di aggancio o dispositivo di ancoraggio, l'elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio, destinato ad essere utilizzato per il collegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto in conformità alla norma UNI EN 363:2019, *Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi individuali per la protezione contro le cadute*.

Le norme del presente articolo si applicano agli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e in quelli in cui, comunque, si proceda all'integrale rifacimento dei manti superficiali delle coperture a "tetto".

#### **33.2 Prestazione**

Le misure di prevenzione e protezione progettate ed installate ai sensi del presente regolamento devono poter essere utilizzate ai sensi degli articoli 15, 111 e 115 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo:

- i pergolati, i gazebi e simili e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo;
- le coperture che non espongono ad un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante;
- le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4 metri;
- coperture piane o a falda inclinata dotate di parapetto perimetrale o ringhiera continui di altezza almeno pari a 100 cm rispetto al piano di camminamento in corrispondenza dei possibili punti di caduta.

Ai fini del presente articolo eventuali parti della copertura non calpestabili per il rischio di sfondamento della superficie di calpestio sono assimilate a vuoti.

Sui tetti, lastrici e spazi ad essi assimilabili che rientrano nel campo d'applicazione del presente articolo, andranno installati dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati in modo permanente, conformi alla norma UNI 11578:2015, *Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente - Requisiti e metodi di prova*. Se soggetti a corrosione, i dispositivi metallici devono essere protetti mediante adeguati trattamenti.

### **34. PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D'AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA**

La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento è sottoposta alla disciplina del T.U.L.P.S., R. D. 18/06/1931 n. 773 e del relativo Regolamento di Esecuzione, R.D. 06/05/1940 n. 635, nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare, in tema di contingentamento, del Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle Finanze del 27/10/2003, del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007 e delle normative regionali vigenti in materia: L.R. Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, come modificata ed integrata dalla L.R. 21 del 17/06/2019

Il Comune si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo. L'attività di sala da gioco, su istanza dell'interessato, è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, nel rispetto del presente Regolamento, delle norme relative alla compatibilità urbanistico-edilizia compresa la destinazione d'uso commerciale dei locali, alla sicurezza, alla sorvegliabilità dei locali, alla normativa relativa all'impatto acustico e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi regionali vigenti in materia.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 110, comma 7, del R.D. 773/1931, l'autorizzazione all'esercizio non è ammessa nell'arco di 250 m, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette.

Per quanto non contemplato in questo articolo del RE il Comune fa riferimento a quanto disciplinato dalla L.R. 43/2013 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico - GAP).

## Capo II

### Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

#### 35. STRADE

##### 35.1 Definizione.

Ai sensi dell'art. 2 c. 1 del D.Lgs. n. 285/1992 "nuovo Codice della strada" si definisce strada l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

La classificazione delle strade, secondo le loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali è riportata all'art.2 comma 2 del D.Lgs. n. 285/1992 "nuovo Codice della strada".

Le denominazioni stradali e di traffico sono riportate all'art. 3 del D.Lgs. n. 285/1992 "nuovo Codice della strada".

Lo spazio della strada si caratterizza ulteriormente per la presenza di accessori e arredi e per il trattamento materico superficiale delle diverse componenti individuate.

La segnaletica dev'essere, di regola, contenuta entro gli spazi appositamente destinati in sede di progettazione e, comunque, non deve alterare la struttura architettonica degli edifici né l'assetto dell'ambiente. Non sono ammesse scritte o "zebrature" a vernice dipinte sui muri; mentre è consentita l'applicazione di scritte, decorazioni e cartelli pubblicitari asportabili sui frontespizi nudi.

La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.

I soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:

- a) alla pavimentazione;
- b) alla manutenzione e pulizia;
- c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
- e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
- f) all'illuminazione, nei casi previsti.

##### 35.2 Prestazioni.

- Le strade, le piazze, i percorsi e le aree urbane ad esclusivo o prevalente uso pedonale devono garantire il passeggio, la sosta e l'incontro delle persone senza intralci con veicoli di qualsiasi genere. A tale scopo devono essere previsti delle nette separazioni con i percorsi veicolari, costituiti da marciapiedi o gradonate o da recinzioni ed elementi architettonici di arredo posti in modo stabile. In caso di attraversamento di strade veicolari o dedicate al trasporto pubblico, queste devono essere nettamente segnalate e protette.
- Particolare attenzione deve posta per la mobilità di soggetti diversamente abili e per la sicurezza di bambini ed anziani.
- Per le strade veicolari con marciapiedi va garantita la piena sicurezza ed agibilità dei pedoni senza alcun intralcio da parte dei veicoli.
- Le strade destinate alla mobilità veicolare dovranno avere larghezza e pendenza adeguate secondo le norme del "Codice della strada". Le nuove strade devono prevedere, laddove possibile, marciapiedi o percorsi pedonali protetti di larghezza libera non inferiore a 1,50 m e piste ciclabili dedicate.  
Per le pavimentazioni stradali devono essere utilizzati prevalentemente asfalti fonoassorbenti e drenanti.

- Per le strade interne ai centri storici e nelle zone di vincolo ambientale, le pavimentazioni originarie vanno conservate e restaurate, compatibilmente con il carico veicolare previsto. Gli eventuali rifacimenti, laddove non sia possibile recuperare e/o documentarne i materiali originari, devono essere realizzati con materiali adeguati alle caratteristiche tipo-morfologiche del contesto.
- Per le strade esterne alle aree urbane particolare cura deve essere dedicata all’inserimento ambientale mediante:
  - a) piantumazione di essenze vegetali locali o naturalizzate e non invasive, escludendo le essenze vegetali esotiche invasive e/o idroesigenti;
  - b) realizzazione di muri di contenimento o di recinzione in pietra o rivestiti in pietra o siepi.
- Per tutti gli interventi deve essere assicurato un idoneo smaltimento delle acque piovane, per evitare ristagni d'acqua e infiltrazioni. Le griglie di raccolta delle acque, i pozzetti e le canaline devono essere realizzate in ferro, ghisa o pietra. Sono consentiti corsetti di calcestruzzo del tipo ad impasto pre-colorato nelle aree esterne ai centri storici.
- Per gli impianti di illuminazione esterna deve essere curata non solo l'intensità e la diffusione della luce notturna, in modo da assicurare la fruizione in funzione delle attività previste, ma anche la qualità e l'estetica dei corpi illuminanti in modo da costituire un ulteriore elemento di progettazione organica.

### **35.3 Tipologie infrastrutturali.**

Si rimanda alle Linee Guida 4.4.4. (Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia) e alle Linee Guida 4.4.5 (Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture) del PPTR.

## **36. PORTICI**

Fermo restando la definizione uniforme n. 39 all’All. A del presente regolamento e il contenuto dell’art 28.1.2, i portici, i loggiati al piano terreno ed i percorsi coperti, destinati al pubblico passaggio (denominate anche aree “a pilotis”) devono avere dimensioni non inferiori a m. 3,00 di larghezza utile ed un'altezza non inferiore a m. 3,50.

In caso di integrazioni di porticati esistenti, dimensioni, tipologie e caratteristiche, sia del fronte esterno che del percorso interno, sono determinati in funzione della preminente esigenza di adeguata integrazione al sito.

Nei porticati non possono prospettare locali di abitazione a piano terra o rialzato.

Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio, in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi, possono essere prescritti gli impieghi di specifici materiali e colori per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

Le pavimentazioni di marciapiedi, porticati, gallerie e pubblici passaggi, anche di proprietà privata, devono essere eseguite con materiale resistente ed antisdrucchiolevole.

Nelle zone in cui è prevista la edificazione su pilastri liberi i porticati che si vengono a formare sono spazi privati che devono essere decorosamente sistemati e mantenuti. L’altezza libera dei “pilotis” non potrà essere inferiore a m. 3,50.

Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti aperti.

Non è consentita alcuna chiusura sul fronte principale. Sarà invece consentita la messa in opera di strutture trasparenti, sul retro, che potranno poggiare sui muri di altezza massima pari a m 0,60.

Il SUE, in sede di formazione del titolo abilitativo edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature, al fine della necessaria integrazione con gli spazi pubblici, così come disciplinati dal presente Regolamento.

Essi sono sottoposti, senza indennizzo di sorta, a servitù pubblica.

Gli interventi manutentivi dei porticati e/o gallerie, costantemente aperti al pubblico passaggio, sono a carico dei privati.

## **37. PISTE CICLABILI**

### **37.1 Definizione**

Ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 285/1992 “nuovo codice della strada” viene definita pista ciclabile la parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.

Per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili si deve fare riferimento al DM LL.PP.n. 30 novembre 1999, n. 557, Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili.

Possono comunque sussistere piste ciclabili formate da due corsie riservate contigue nei seguenti casi:

- a) sulle strade pedonali, qualora l'intensità del traffico ciclistico in rapporto a quello pedonale ne richieda la realizzazione; in tale caso si tratta di corsie di opposto senso di marcia ubicate in genere al centro della strada;
- b) sulla carreggiata stradale, qualora l'intensità del traffico ciclistico ne richieda la realizzazione; in tale caso si tratta di corsie ciclabili nello stesso senso di marcia ubicate sempre in destra rispetto alla contigua corsia destinata ai veicoli a motore.

Il Comune favorisce e promuove la realizzazione di itinerari ciclabili in coerenza con le disposizioni della L.R. n. 1/2013.

In prossimità della sede della stazione ferroviaria e dei principali nodi intermodali urbani ed in area produttiva sarà prevista la realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguati centri per il deposito custodito di cicli, l'assistenza tecnica e l'eventuale annesso servizio di noleggio biciclette.

Per tutte le nuove edificazioni e per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica dovranno prevedersi idonei spazi comuni e attrezzati, negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche, per la sosta e/o il deposito di biciclette in misura di:

- a. nuove costruzioni: 2 stalli per alloggio;
- b. ammodernamento costruzioni esistenti: 1 stallo per alloggio.

### **37.2 Prestazioni**

Le piste ciclabili hanno le caratteristiche tecnico-dimensionali definite ai sensi dell'art.7 del DM LL.PP. n. 557/1999.

Per la progettazione degli itinerari ciclabili devono essere tenuti presenti i gli elementi definiti ai sensi dell'art.4 c. 3 del DM LL.PP. n. 557/1999,

Infine si pongono indicazioni sulle caratteristiche delle superfici ciclabili secondo l'art.12 del DM LL.PP. n. 557/1999:

1. Sulle piste ciclabili deve essere curata al massimo la regolarità delle superfici per garantire condizioni di agevole transito ai ciclisti, specialmente con riferimento alle pavimentazioni realizzate con elementi autobloccanti.
2. Sulle piste ciclabili non è consentita la presenza di griglie di raccolta delle acque con elementi principali paralleli all'asse delle piste stesse, né con elementi trasversali tali da determinare difficoltà di transito ai ciclisti.

La P.A., i privati e/o gli enti gestori della viabilità esistente e di nuova realizzazione verificano la possibilità, nei limiti dei dimensionamenti stabiliti dal Nuovo Codice della Strada, ovvero da norme, regolamenti, linee guida per la realizzazione delle sedi viarie pubbliche, di realizzare piste ciclabili.

Per tutto quello non citato si fa riferimento a quanto disciplinato dalla L.R. 1/2013 "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica".

## **38. AREE PER PARCHEGGIO**

### **38.1 Definizioni**

Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 285/1992 "nuovo codice della strada" viene definito parcheggio l'area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.

Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

Le aree definite parcheggi sono quelle destinate alla sosta temporanea o prolungata degli autoveicoli. I parcheggi, ai fini della applicazione della presente normativa, si suddividono in parcheggi pubblici (di quartiere o stradali) e parcheggi privati. Quelli pubblici, ancorché di proprietà privata, devono comunque essere accessibili a tutti.

Le aree a parcheggio pubblico realizzate nell'ambito degli interventi di urbanizzazione primaria sono necessarie a soddisfare esigenze elementari di mobilità e di sosta all'interno del sistema urbano. La localizzazione delle aree di parcheggio è definita dalla pianificazione urbanistica generale ed attuativa.

La realizzazione di parcheggi pubblici e le aree di sosta dei veicoli deve perseguire l'obiettivo di attenuazione dell'inquinamento visivo-ambientale.

### **38.2 Prestazione Aree Parcheggio in zone Urbane**

Nella realizzazione di parcheggi pubblici e di uso pubblico con parcheggio a rotazione, ivi compresi i parcheggi da realizzare in regime di concessione amministrativa, quando l'accesso agli spazi destinati al ricovero dei veicoli è assicurato tramite rampe, i manufatti devono avere le seguenti caratteristiche:

- a. rampe di accesso antisdruciolevoli di pendenza  $\leq 20\%$ , con dimensioni minime della carreggiata paria:
  - a.1. 5,50 m nei tratti rettilinei a doppio senso di marcia;
  - a.2. 6,00 m in curva e nei raccordi fra tratti rettilinei a doppio senso di marcia, comunque inseriti nella corona circolare compresa tra il raggio interno minimo di 3,50 m e il raggio esterno minimo di 9,50 m;
- b. percorsi pedonali larghi almeno 0,90 m adiacenti alle rampe, scalinati o dentati per il transito dei pedoni; questa prescrizione è ovviabile qualora l'edificio sia dotato di scale o di ascensori alternativi posti nelle adiacenze;
- c. tratti in piano lunghi almeno 4.50 m per il collegamento con lo spazio pubblico aperto o con altro spazio riservato ai pedoni;
- d. rampe e percorsi destinati ai pedoni nonché tratti piani di collegamento protetti da opportuni ripari verticali;
- e. dimensione minima dei corselli di distribuzione interna pari a:
  1. 6,00 m per l'accesso ai box auto;

2. 5,50 m per l'accesso ai posti macchina tracciati a vernice.

Per quanto non previsto ai punti precedenti si applica la vigente normativa in materia di Codice della Strada, di sicurezza per le costruzioni e l'esercizio di autorimesse e simili.

Nei parcheggi a rotazione con accesso dalle strade di rilevante traffico automobilistico, devono essere approntati spazi di attesa, siti tra l'accesso dalla pubblica via e la sbarra d'ingresso al parcheggio ovvero alla zona di prelievamento automatizzato nel caso di parcheggi meccanizzati, di ampiezza tale da ricevere un numero di veicoli pari al 2% della prevista capacità di parcheggio e comunque non inferiore a due veicoli, al fine di evitare ripercussioni sulla rete viaria.

Nella realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico, è ammesso l'accesso tramite sistemi di movimentazione meccanizzata e automatizzata, quando la conformazione morfologica degli elementi strutturali di un organismo edilizio o le dimensioni dell'area fondiaria non consentano la formazione di spazi di manovra sufficienti affinché il movimento veicolare avvenga in condizioni di sicurezza.

Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici pubblici o di uso pubblico, il collegamento pedonale tra i piani destinati al ricovero dei veicoli e quello degli ingressi deve essere assicurato tramite ascensori accessibili.

Fermo restando le leggi e i regolamenti nazionali e regionali in materia, gli stalli dei parcheggi pubblici devono essere realizzati con pavimentazione del tipo drenante e permeabile.

In ogni area di parcheggio vanno previste adeguate alberature e arbusti di tipo autoctono a delimitazione dei viali di smistamento o di gruppi di spazi di sosta. Le alberature devono essere previste con un numero minimo di un albero ogni quattro stalli. In ogni area di parcheggio vanno altresì previste adeguate aree di sosta per motocicli, nonché per l'installazione di rastrelliere per biciclette.

Nelle aree a parcheggio pubblico deve essere prevista l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, idonee a permettere la connessione delle vetture (vedasi art.58)

### **38.3 Parcheggi in Aree produttive**

Per la realizzazione di parcheggi nelle aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate (APPEA) si farà riferimento alle Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate APPEA del PPTR Puglia.

La realizzazione di parcheggi efficienti è l'elemento chiave per una fruizione sostenibile dell'area industriale:

- i parcheggi per la sosta dei mezzi pesanti devono essere dotati di misure di mitigazione paesaggistica (siepi, filari alberati.) connessi a zone di ristoro per i conduttori dei veicoli;
- i parcheggi scambiatori devono prevedere zone d'ombra (es. pensiline coperte) per l'attesa dei mezzi pubblici e delle navette
- In prossimità della sede della stazione ferroviaria e dei principali nodi intermodali urbani ed in area produttiva sarà prevista la realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguati centri per il deposito custodito di cicli, l'assistenza tecnica e l'eventuale annesso servizio di noleggio biciclette.

Si raccomanda, per la realizzazione di parcheggi, di includere criteri di sostenibilità nella progettazione del lotto, come la raccolta dell'acqua piovana e il suo utilizzo per la costruzione di irrigazione, stagni di ritenzione idrica, l'utilizzo di pavimentazioni permeabili, la produzione di energia rinnovabile, e l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture di parcheggi.

Per una gestione migliore delle acque pluviali è indispensabile la permeabilizzazione dei marciapiedi e dei parcheggi per i veicoli leggeri.

I materiali consigliati per la realizzazione di tali infrastrutture sono: cementi drenanti, rivestimenti tipo ghiaia, selciati in calcestruzzo o cemento con i giunti permeabili, selciati in pietre porose, selciati verdi o con cemento alveolare o in plastica, cippato di legno.

Il fine è di favorire l'approvvigionamento della falda superficiale; l'obiettivo è quello di ridurre vaste estensioni di aree asfaltate o pavimentate, articolando i materiali del progetto, migliorando in tal modo la prestazione di aree parcheggio in relazione alle zone d'ombra, all'aumento di temperatura.

## **39. PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE**

### **39.1 Definizioni**

Le piazze, i percorsi e le aree urbane ad esclusivo o prevalente uso pedonale devono garantire il passeggio, la sosta e l'incontro delle persone senza intralci con veicoli di qualsiasi genere: può essere consentito il solo utilizzo di biciclette.

A tale scopo devono essere previste apposite separazioni con i percorsi veicolari, costituiti da segnalazioni a terra o marciapiedi o gradonate o da recinzioni ed elementi architettonici di arredo posti in modo stabile. In caso di attraversamento di strade veicolari o dedicate al trasporto pubblico, queste dovranno essere nettamente segnalate e protette.

Ai sensi dell'art.7 c. 9 del D.Lgs. n. 285/1992 "nuovo codice della strada" I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

### **39.2 Prestazioni**

Particolare attenzione deve essere posta per la mobilità dei diversamente abili e per la sicurezza di bambini ed anziani. Le pavimentazioni, gli arredi, l'illuminazione, le eventuali aiuole, le recinzioni, devono concorrere a definire una elevata qualità urbana con particolare riguardo all'uso di materiali tradizionali. In particolare le pavimentazioni devono essere curate nel disegno, nei colori e nella durabilità ai fini della migliore fruizione. Non va escluso, in via subordinata, in contesti contemporanei, purché omogenei a loro volta, il ricorso a materiali della tradizione pugliese (travertini, pietra di Trani, Apricena o blocchetti di calcestruzzo precolorato, entrati nell'uso più recente ecc..).

Per gli impianti di illuminazione esterna deve essere curata non solo l'intensità e la diffusione della luce notturna, in modo da assicurare la sicurezza e la fruizione in funzione delle attività previste, ma anche la qualità e l'estetica dei corpi illuminanti in modo da costituire un ulteriore elemento di progettazione organica. Particolare cura deve essere posta nella realizzazione di panchine o sedute, fontane, vasche, chioschi, ma anche di pali, cordoli, muretti ed ogni altra opera analoga. Anche in questo caso l'intervento deve rispondere a criteri unitari ed organici di progettazione. Per tutti gli interventi deve essere assicurato un idoneo smaltimento delle acque piovane, per evitare ristagni d'acqua e infiltrazioni. Le griglie di raccolta delle acque, i pozzetti e le canaline saranno realizzate in ferro, ghisa o pietra.

## **40. PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI**

### **40.1 Definizioni**

Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico o di uso pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

Al fine di contribuire all'ombreggiamento e regolazione microclimatica i marciapiedi, compatibilmente con le dimensioni rilevate, dovranno essere alberati con sesto d'impianto e alvaretto di dimensione compatibile con la specie arborea prescelta.

L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati può essere realizzata anche dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano e deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati negli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo edilizio abilitativo.

### **40.2 Prestazioni**

I marciapiedi e i camminamenti devono essere pavimentati con materiale adatto e delimitati da cordone in pietra di sezione 30 x 25 cm. salvo diverse disposizioni dei competenti uffici comunali. I marciapiedi ed i passaggi pedonali realizzati su area privata non recintata sono gravati di servitù di pubblico passaggio.

I marciapiedi di nuova costruzione devono, in linea di massima, essere rialzati e in genere avere le dimensioni di quelli già esistenti nella via. Ove questi fossero inesistenti e nelle aree di nuova urbanizzazione devono essere realizzati, salvo diverse indicazioni specifiche, con un dislivello rispetto al piano di transito veicolare di non oltre 15 cm. ed avere le seguenti larghezze minime :

per vie larghe m. 12: marciapiedi di m. 2,50;  
per vie larghe m. 15: marciapiedi di m. 3,00;  
per vie larghe m. 18: marciapiedi di m. 3,50;  
per vie larghe m. 20 ed oltre: marciapiedi di m. 4,00.

Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 8%, ed in ogni caso deve essere garantita una superficie in piano sul marciapiede di larghezza non inferiore a m. 1,50.

Qualora, per ragioni tecniche o di salvaguardia storico-architettonica, non sia possibile realizzare all'interno dei locali pubblici o privati aperti al pubblico, gli adeguamenti alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche degli ingressi, è consentita, previo parere degli Uffici competenti, la realizzazione di rampe esterne opportunamente raccordate a condizione che lo spazio libero di marciapiede o percorso pedonale non sia inferiore a m. 2,00 e che le rampe siano opportunamente segnalate e dotate di idonee protezioni o transenne di sicurezza. Dette installazioni non sono soggette al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

I marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico ed i portici, devono essere lastricati con materiali antisdrucchiolevole.

È prescritta l'adozione di parapetti con h. max. di m. 1,10 dal piano di calpestio, o comunque di opere di riparo, nel caso di aree cortilive, ballatoi, terrazze e simili, comunque accessibili, che prospettino su zone di terreno, rampe o parti di edifici, poste ad una quota inferiore, con un dislivello maggiore a m 0,60.

Con riferimento a situazioni in cui il traffico veicolare possa determinare situazioni di pericolo o per motivazioni di carattere ambientale, l'Amministrazione Comunale può disporre che marciapiedi e passaggi pedonali siano protetti con paracarri, transenne metalliche o dissuasori idonei allo scopo.

È consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne para pedoni, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada", del suo regolamento di esecuzione e di attuazione e del regolamento locale per la pubblicità qualora presente.

## 40 BIS. EFFETTO ISOLA DI CALORE

### 40.1 bis Misure di mitigazione dell'isola di calore

Nella progettazione e/o riqualificazione di piazze, strade, aree pedonalizzate e aree a parcheggi, si dovrà porre attenzione a contrastare il fenomeno dell'isola di calore urbana.

Specie in questi contesti spaziali si dovranno attuare strategie integrate e plurime per contrastare l'effetto isola di calore. L'impiego di alberi e di verde negli spazi urbani è una valida azione di mitigazione sia dell'isola di calore sia delle ondate di calore causate dal riscaldamento globale. Il progetto degli spazi urbani deve migliorare e mai peggiorare la situazione esistente, aumentando la superficie permeabile.

Nella progettazione degli spazi urbani dovranno essere impiegati materiali edilizi e tecnologie che puntino alla modificazione di albedo ed emissività degli elementi urbani, adottare criteri di architettura e urbanistica bioclimatica per mitigare il microclima urbano dal calore estivo e per favorire il raffrescamento delle superfici urbane (piazze, giardini, strade, parcheggi,...), impiegare specie arboree, arbustive e vegetazione che contrasti l'isola di calore e mitighi l'inquinamento atmosferico e sonoro, assorbe le emissioni di gas serra e aumenta gli habitat per gli animali, aumentare la permeabilità delle superfici orizzontali.

Per schemi e ulteriori indicazioni progettuali si rimanda al DRAG - Criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE) (Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3, lett. b e art. 5, comma 10 bis) in particolare la Parte II.

Le aree per i parcheggi dovranno essere progettate prevedendo idonee aree a verde (ulteriori rispetto a quelle previste per il rispetto delle aree a standard). Tale previsione potrà essere ritenuta soddisfatta prevedendo almeno una delle seguenti misure:

- a. piantumazione di almeno 1 albero per posto auto anche al fine di contribuire all'ombreggiamento e regolazione microclimatica dell'area. Compatibilmente con la crescita della pianta dovranno essere previsti alvaretti di idonea dimensione, l'eventuale sostituzione di fallanze e l'eventuale successivo diradamento – riducendo il numero di piante per posto auto - per assecondare la crescita degli alberi e il loro miglior portamento;
- b. realizzazione di un'area a verde perimetrale di estensione non inferiore al 30% della superficie del parcheggio, con piantumazione di una siepatura a sesto di impianto pari a 0,5 m e altezza a regime non inferiore a 2,5 m. al fine di schermare l'area a parcheggio. Compatibilmente con la crescita della pianta dovranno essere previsti alvaretti di idonea dimensione e l'eventuale sostituzione di fallanze.

## 41. PASSI CARRAI ED USCITE PER AUTORIMESSE

### 41.1 Definizioni

Si considerano passi carrabili quelle modificazioni praticate ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale, oppure alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, onde permettere o facilitare l'accesso con veicoli alla proprietà privata.

L'autorizzazione per i passi carrabili è rilasciata dietro istanza in bollo indirizzata al III Settore Comunale condizionata al rilascio del parere di competenza da parte del Comando di Polizia Municipale, che verificherà la rispondenza Codice della Strada e relativo Regolamento d'applicazione, e al rilascio del parere di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale, che verificherà l'istanza d'apertura esclusivamente sotto gli aspetti tecnici.

Detti passi carrabili potranno essere autorizzati esclusivamente in corrispondenza degli accessi di locali destinati a garage/autorimesse, pubbliche, condominiali o private.

Per quel che concerne la tassazione e le modalità per la concessione si rimanda al Regolamento per l'Occupazione e del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) (art. 63, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 in data 10.01.2014 e modificato Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 dell'11.03.2014, n. 33 del 19.05.2014 e n. 3 del 23.03.2015.

### 41.2 Prestazioni

- Nella realizzazione delle uscite dei passi carrabili verso il suolo pubblico, devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire una buona visibilità (specchi, telecamere, ecc.).
- Gli accessi carrabili esistenti possono essere conservati nello stato in cui si trovano; tuttavia, in caso di loro modifica, gli stessi devono essere adeguati alla presente norma.
- Nelle nuove costruzioni, la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a m. 2,50.
- Le rampe d'accesso a locali interrati o seminterrati dovranno essere realizzate mediante piani inclinati e terminanti in zona di sosta orizzontale; tra il punto d'inizio della livelletta inclinata ed il limite d'immissione su area pubblica deve rimanere una distanza di almeno m 3,50.
- Le rampe d'accesso a locali interrati o seminterrati devono essere fruibili e devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole con scanalature per il deflusso delle acque e fornite di corrimano, almeno da un lato e con un'altezza di m 1,00.

- Nei nuovi insediamenti produttivi deve essere in ogni caso garantita, ed idoneamente dimostrata in sede progettuale, la capacità di passaggio dei mezzi pesanti inerenti l'attività produttiva.
- È ammesso l'accesso agli spazi destinati al ricovero degli autoveicoli tramite sistemi di elevazione e movimentazione meccanizzata ed automatizzata; gli spazi di attesa antistanti il dispositivo di prelevamento meccanizzato delle autovetture debbono essere dimensionati in modo tale da non comportare ostacolo ai flussi di traffico veicolare sulla pubblica via.
- Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avvenga a raso rispetto al filo stradale, senza opere visibili che denotino occupazione di superficie, è consentito, in conformità e con le procedure e modalità previste dall'art. 44, comma 8 del D.Lgs. n. 507/93, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq.10,00 da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1,00 metro tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di alcuna attività.
- La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.LGS. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610);
- Su istanza dei titolari di passi carrabili, posti su strade la cui larghezza sia inferiore a mt 5, è possibile autorizzare la superficie di uguale larghezza e frontale allo stesso, tanto da permettere la manovra d'ingresso-uscita.

## **42. CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO**

La realizzazione di chioschi e dehors deve avvenire nel rispetto dei regolamenti comunali di seguito riportati.

### **42.1 Chioschi su suolo pubblico**

Per l'installazione di chioschi si terrà conto del Regolamento per l'installazione di chioschi su aree pubbliche per l'esercizio delle attività commerciali approvato con Delibera di C.C. n. 74/2014

### **42.2 Dehors su suolo pubblico**

Per la realizzazione dei dehors si farà riferimento al Regolamento Comunale per l'arredo urbano e dehors per attività stagionali e continuative approvato con del. CC. n. 41 del 12.05.2018.

### **42.bis USO A SCOPO COMMERCIALE DI AREE PRIVATE**

Previa autorizzazione degli organi competenti, gli esercenti potranno allestire aree di vendita esterna e/o somministrazione su spazi privati, in contiguità o nelle immediate vicinanze dell'esercizio, previo assenso dei proprietari degli immobili interessati.

L'uso di aree private esterne sarà così regolamentato:

- A) fino a 100 mq di superficie esterna: il 40% autorizzabile come superficie di esposizione/somministrazione;
- B) >100 mq e fino a 300 mq di superficie esterna: il 50% autorizzabile come superficie di esposizione/somministrazione;
- C) >300 e fino a 500 mq di superficie esterna: il 60% autorizzabile come superficie di esposizione/somministrazione.

Per la restante parte non autorizzata delle aree A), B), C) nella misura di un 30% dell'area esterna si dovrà intervenire con dispositivi atti ad abbattere il fenomeno dell'isola di calore in primis sulle superfici impermeabili ed in seguito su quelle permeabili adottando soluzioni e dispositivi progettuali quali la messa a dimora di essenze arboree, arbustive, fioriere e /o siepi.

## **43. SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI E PER CHIOSCHI/GAZEBI/DEHORS POSIZIONATI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO**

Per le servitù pubbliche di passaggio si rimanda ai precedenti artt. 43.1 e 43.2 del presente Regolamento Edilizio.

## **44. RECINZIONI**

### **44.1 Definizioni**

Le aree non edificate, fronteggianti vie e piazze, aperte al pubblico passaggio, possono essere delimitate o recintate. Qualora i proprietari intendano eseguire le recinzioni, queste devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le norme relative alla distanza dal ciglio stradale e dalle curve, alla sicurezza del traffico e alla visibilità richiesta, in base alla normativa vigente, dall'Ente proprietario della strada o dalle Autorità preposte alla sicurezza del traffico.

Le stesse devono armonizzarsi con il contesto edificato circostante.

Tutte le recinzioni da eseguirsi nel Comune, sia nella parte abitata che nella parte rurale, devono conformarsi a tipi ammissibili per struttura, dimensioni e materiali, in coerenza a esigenze di unificazione e tutela ambientale.

In particolare nelle strade comunali esistenti e di nuovo impianto da realizzare nelle zone agricole devono essere obbligatoriamente rispettate le prescrizioni di seguito riportate.

Per la realizzazione di recinzioni si farà riferimento a quanto riportato nel presente Regolamento e alle NTA del vigente PUG.

#### **44.2.A Recinzioni provvisorie fuori dal centro abitato**

Fuori dal centro abitato potranno essere realizzate recinzioni precarie e provvisorie al fine di evitare discariche abusive e simili o necessarie per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, con rete metallica dell'altezza massima di m 2 ancorata a paletti di ferro conficcati nel terreno, nelle more della realizzazione di recinzioni definitive da realizzarsi entro mesi 6. Tali recinzioni sono realizzabili con SCIA di cui all'art. 22 c. 1 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.. La permanenza delle recinzioni provvisorie oltre mesi 6 costituisce violazione edilizia.

#### **44.2.B Recinzioni su aree da Sottoporsi ad Esproprio**

In tutte le zone per le quali è previsto l'esproprio secondo gli strumenti urbanistici vigenti (zone D, zone F, aree destinate alle urbanizzazioni ecc..) sono consentite recinzioni al fine di evitare discariche abusive e simili o al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità (a protezione di fossi, scarpate ecc.).

Dette recinzioni, potranno essere realizzate con rete metallica dell'altezza massima di m 2 ancorata a paletti di ferro conficcati nel terreno o ancorati in apposito cordolo in cls della altezza max. di cm. 30. In alternativa potranno essere realizzate recinzioni di tipo definitive (muro con sovrastante ringhiera metallica) a condizione che il richiedente si impegni a demolire a propria cura e spese le opere, senza pretesa di alcun genere nei confronti della Amministrazione, nel caso di avvio del procedimento espropriativo.

#### **44.2.C Recinzioni In zone agricole**

Fermo restando che ove possibile, devono essere mantenute e ripristinate le recinzioni tipiche costituite da pareti in pietrame a secco, in dette zone agricole per i fondi rustici, sono consentite recinzioni dell'altezza di m 1.00:

- con pietrame a secco
- con tufo locale facciavista
- in c.a. rivestiti su ambo i lati con tufo locale o pietra calcarea locale.

Le recinzioni poste a protezione di vasche di raccolta acque o pozzi a cielo aperto e simili, o per la custodia di animali, o a protezione di scarpate, non confinanti con strade pubbliche o private e non visibili da strade pubbliche, potranno essere realizzate secondo le esigenze d'uso, ma mai superiori all'altezza di m 1,50 con paletti in ferro o legno conficcate nel terreno e rete metallica zincata o preverniciata o realizzate completamente in legno (elementi verticali ed elementi orizzontali o incrociati – staccionate H max. 1,50 m.).

Esclusivamente nel caso di recinzioni pertinenziali ad abitazioni, opifici, attività produttive regolarmente autorizzate. le stesse potranno essere dell'altezza massima di m 2,40 e precisamente:

- H muro = m 1,00 + H inferriata metallica  $\leq$  m 1,40 se prospicienti strade pubbliche o private
- H muro =  $\leq$  m 0,30 + H inferriata metallica  $\leq$  m 2,10 se prospicienti su strade pubbliche o private o se visibili da dette strade, poste a protezione di impianti o macchinari o vasche di raccolta acque, cisterne ecc.
- H muro  $\leq$  m 2,00 + H inferriata metallica  $\leq$  m 0,40 se muri di confine di proprietà

Nei contesti CR.VA di cui agli artt. 17 e 40 e CP.VP art. 27 delle N.T.A sono esclusivamente recinzioni da realizzarsi con muretto a secco dell'altezza massima di m 1,50 affiancato da siepe dell'altezza massima di m 2,10

#### **44.2.D Recinzioni In Zone non Agricole, Industriali ed edificate**

Nelle zone non agricole sono consentite recinzioni dell'altezza massima di m 2,80, composte da muratura con sovrastante recinzione metallica, e precisamente:

- H muro =  $\leq$  m 1,40 + H inferriata metallica  $\leq$  m 1,40 oppure
- H muro =  $\leq$  m. 0,50 + H inferriata metallica  $\leq$  m 1,80
- H muro =  $\leq$  m 2,40 + H inferriata metallica  $\leq$  m 0,40 se muri di confine di proprietà.

La muratura potrà essere:

- in c.a. facciavista
- in c.a. rivestita con tufo locale o pietra calcarea locale
- in tufo locale facciavista
- in pietra calcarea locale.

Le recinzioni devono uniformarsi per disegni, forma, materiali e caratteristiche a quelli esistenti nella zona e alle indicazioni e prescrizioni impartite dall'ufficio tecnico.

Sono realizzabili recinzioni anche diverse da quelle sopra descritte qualora lo richieda la tipologia di zona, al fine di uniformarsi a quelle preesistenti, salvo diniego da parte della P.A..

#### **44.2.E Recinzioni di Cantiere**

Si rimanda al Titolo II “Disciplina dell’esecuzione dei lavori” - Capo II “Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori”.

#### **44.2.F Muretti a Secco**

In relazione ai muretti a secco, il riferimento è alle Linee Guida 4.4.4 (Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia) del PPTR, come di seguito si riportano:

Per gli interventi sui muretti a secco, parietoni o specchie, si rimanda anche a quanto contenuto nella DGR 5 luglio 2010, n.1554 “Indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000”. Considerata l’importanza dei muretti a secco, parietoni o specchie, dal punto di vista paesaggistico, idrogeologico, della conservazione della natura, nel mantenimento delle connessioni biotiche e nell’aumento della biodiversità, gli interventi su questi manufatti sono assimilabili a quelli necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito. Pertanto, è necessario rispettare l’originale tipologia costruttiva dei manufatti senza apportare elementi estranei come reti, malta cementizia, ecc.

Negli interventi di recupero dei muri secco, quindi, è necessario:

- nella realizzazione di nuovi muretti a secco, conservare la stessa sezione, forma, acconciatura muraria, materiali, ecc. di quelli adiacenti;
- nella ricostruzione parziale o totale di muri a secco, garantire le loro capacità di drenaggio;
- in caso di ripristino totale dei muri crollati, conservare la tipologia e le dimensioni originarie;
- utilizzare per i materiali di riempimento degli spazi centrali dei muretti a secco esclusivamente pietrame di ridotte dimensioni;
- operare il ripristino dei muretti a secco senza l’ausilio di mezzi meccanici ed esclusivamente con strumenti manuali;
- non eliminare la vegetazione ormai consolidata sulla traiettoria del muro o di fianco ad esso; le specie arboree potranno essere esclusivamente potate alla base per consentire agli operai di lavorare al ripristino del muro, quelle arbustive e rampicanti (ad es.: biancospino, caprifoglio, prugno), presenti sui lati, potranno solo essere contenute mediante taglio raso dei polloni con diametro inferiore a 3 cm, lasciando almeno tre-cinque polloni per pianta; gli alberelli di perastro (*Pyrus amygdaliformis*) e mandorlo di Webb (*Prunus webbii*) vanno salvaguardati e soltanto moderatamente potati se interferiscono con i lavori.

Tali interventi dovranno tener conto delle specificità locali tipologiche dei muretti a secco e dei parietoni nelle diverse tipologie (muri di divisione interpodere, muri fronteggianti strade, muri di delimitazione iazzi, ecc.). In particolare dovranno essere tutelate le seguenti caratteristiche costruttive:

- tipo di pietra;
- pezzatura e forma degli elementi costitutivi, in particolare del cordolo terminale di chiusura, costituito da una serie di conci disposti di traverso e a volte aggettanti (detto “ghirlanda” o “coperta”);
- composizione della muratura (nucleo in materiale sciolto, ecc.)
- altezze;
- spessori e inclinazione del “muro a scarpa”.

Altri riferimenti ai muretti a secco, si trovano nelle NTA del vigente PUG, agli artt. 4 – Prescrizioni per le aree di pertinenza, 14.23 IS.S.pct - Invariante strutturale della stratificazione storica: piano comunale dei tratturi, 17 - Contesto Rurale a prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico, 39 - Contesti rurali, 40.4 - CR.V: indicatori di qualità, procedure.

#### **45. NUMERAZIONE CIVICA**

Il Comune di Canosa di Puglia è dotato del “Regolamento per la toponomastica e la numerazione civica” approvato con Del. C.C. N. 64 del 22/11/2004

L’Ufficio Toponomastica approva e aggiorna la numerazione civica delle aree di circolazione. Il relativo indicatore deve essere apposto a cura e spese del proprietario dell’immobile o dell’amministratore del condominio.

Vanno numerate tutte le porte e gli accessi dall’area di circolazione all’interno di fabbricati di qualsiasi genere (D.P.R. 30/05/1989, n.223, art. 42, c.1) intendendo con accessi anche i garage che danno direttamente sull’area di circolazione.

All’interno dei fabbricati vanno numerati gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all’esercizio di attività professionali, commerciali o simili (D.P.R. 30/05/1989, 223, art. 42, c.1).

In caso di demolizione di fabbricati o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve comunicare all’Ufficio Toponomastica, la demolizione o la soppressione avvenuta ed i relativi numeri civici, che verranno così soppressi.

Nel caso di apertura di nuovi ingressi in fabbricati esistenti, i proprietari dovranno richiedere all’Ufficio Toponomastica, con apposita domanda, l’attribuzione dei numeri civici da applicare alle porte di ingresso dei fabbricati medesimi.

In occasione della costruzione di nuovi fabbricati ovvero della ristrutturazione completa o parziale di alcune unità immobiliari, il proprietario è tenuto a richiedere l’attribuzione dei numeri interni, relativi alle singole unità immobiliari, i quali devono essere apposti a cura e spese del proprietario stesso.

Il numero civico deve essere collocato al lato della porta di ingresso (possibilmente a destra di chi guarda), in posizione ben visibile, ad un'altezza compresa tra i 2,00 ed i 3,00 metri. Nel caso in cui l'indicatore risulti danneggiato o poco visibile, il proprietario ha l'obbligo di ripristinarlo.

### Capo III

#### Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

#### 46. AREE VERDI

##### 46.1 Definizioni

Si intendono Aree verdi quegli spazi, aree e zone costituita da parchi, prati e giardini storici, gli spazi verdi di quartiere, i viali alberati ed i giardini privati e pubblici.

Le Aree Verdi sono uno spazio complesso, la costruzione del quale comporta l'assemblaggio di una serie di componenti dotate ciascuna di precise caratteristiche tecniche. La scelta, la definizione e l'accostamento di queste componenti variano a seconda delle dimensioni e degli obiettivi che si intendono perseguire nella specifica area d'intervento. Le aree verdi possono avere diversa estensione e sistemazione, essere individuate come parchi o giardini, ma sono comunque connotate dalla presenza importante di vegetazione e dalla prevalenza di suoli permeabili.

Possono avere un carattere naturalistico, ornamentale ed ospitare attrezzature per lo svolgimento di attività ludiche e sportive leggere. Le aree verdi attrezzate, in relazione ai tipi di utenza prevalenti, possono essere concepite come spazi disponibili per il gioco dei bambini e lo sport dei ragazzi o come spazi disponibili per lo svago e lo sport in forma libera degli adulti. In alcuni casi sono costituite da superfici piuttosto estese di aree rurali, poste nelle immediate vicinanze della città consolidata, parti della rete ecologica principale o secondaria, caratterizzate per la presenza di aree attrezzate per lo svolgimento di attività ludiche e/o sportive leggere e di aree rurali destinate alla coltivazione agricola.

Il verde privato costituisce la percentuale di area del lotto edificabile che viene destinata a verde di un lotto edificatorio. Tale percentuale di verde, attesa la sua natura privata, non viene computata come standard urbanistico.

Le aree a verde di arredo urbano sono quelle che per conformazione e dimensione rivestono funzione igienico-sanitaria, sociale e ricreativa, protettiva, estetico architettonica, culturale ecc.

Esse sono perciò individuate allo scopo di migliorare le condizioni insediative e residenziali delle popolazioni nelle aree urbane, e pertanto non possono essere classificate come aree di verde pubblico ai sensi del D.M. n. 1444 del 2.4.1968.

Le aree a verde di arredo stradale sono quelle che si sviluppano linearmente lungo le strade (spartitraffico, aiuole con filari di alberi, e simili) o hanno forma puntuale (aiuole al centro di rotonde, aiuole per la preselezione del traffico, relitti di varia natura, e simili) e che vengono previste per motivi tecnici e/o per qualificare l'ambiente, come nei casi di cui all'art.29. Anch'esse non possono essere classificate come aree di verde pubblico ai sensi del D.M. n. 1444 del 2.4.1968.

Area a Servizi, Verde Attrezzato e Sport (denominata AS.V) definita dalle NTA del vigente PUG all'art 49.2- Aree per le urbanizzazioni secondarie (US) quelle definite nell'art. 3 del D.M. n.1444 del 02.04.68. Queste aree comprendono: nuclei elementari di verde, giardini e parchi di quartiere, aree per il gioco per bambini da 3 a 6 anni, le aree per il gioco e lo sport per bambini da 6 a 10 anni, le aree per il gioco e lo sport per ragazzi da 11 a 14 anni, le aree per lo sport per i ragazzi oltre i 14 anni e per gli adulti.

Le aree a parcheggio all'aperto non devono essere conteggiate nelle zone sistemate a verde, come sopra descritte, anche nel caso di pavimentazioni con materiali che consentano la crescita del manto erboso e sistemate con arbusti/alberature varie tra gli stalli.

Il Comune di Canosa è dotato di "Regolamento per adozione spazi verdi e per la donazione elementi di arredo urbano da parte di soggetti" così come approvato con Deliberazione di C.C. n. 31 del 28/07/2008 e di "Regolamento dei volontari del verde pubblico e decoro urbano del Comune di Canosa di Puglia" approvato con Deliberazione di C.C. N.78 del 30/11/2018.

##### 46.2 Prestazioni

Le aree verdi (soprattutto quelle urbane) sono in genere costituite dalle seguenti componenti:

- a) aree con manto erboso, praticabili e non;
- b) elementi vegetali arborei e arbustivi;
- c) bacini e corsi d'acqua;
- d) aree per il gioco e lo sport;
- e) aree per la sosta;
- f) percorsi pedonali;
- g) piste ciclabili;
- h) elementi di protezione/delimitazione;
- i) aree per cani.

### **46.3 Materiali delle Aree Verdi**

Per la progettazione delle aree a verde e la scelta delle essenze si rinvia alla parte II "Criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano" contenuta nel DRAG (Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3, lett. b e art. 5, comma 10 bis). In tutti gli interventi di nuova edificazione devono essere previste adeguate aree a verde possibilmente arborate, nel rispetto degli indici minimi fissati dal PUG. In tali aree devono essere piantumate essenze vegetali locali o naturalizzate (autoctone) e non invasive. È da evitare l'uso di essenze vegetali esotiche (alloctone) invasive e/o idroesigenti.

Il progetto delle sistemazioni a verde deve comprendere le dimensioni e l'ubicazione delle parti di lotto destinate a tal fine.

#### **A) Il contributo della vegetazione**

Le funzioni del verde urbano per il controllo ambientale sono importanti e tra queste vi sono le variazioni microclimatiche (temperatura, umidità, ventosità), la depurazione dell'aria, l'attenuazione dei rumori, la difesa del suolo, l'abbattimento dei valori di inquinamento dell'aria.

Le NTA del vigente PUG rimandano ai PUE la previsione di norme finalizzate ad aumentare la permeabilità dei suoli urbani e del verde urbano, con indicazione di specifici indici di densità vegetazionale e di reti ecologiche quali fattori di rigenerazione ambientale degli insediamenti urbani.

Rispetto alla distanza e geometria del sesto di impianto gli elementi lineari dovranno essere utilizzati per lo più lungo le strade mentre gli elementi a gruppo saranno utilizzati prevalentemente in giardini e piazze. La distanza dal sesto di impianto determina quanto fitta può essere l'ombra sottostante. Nelle strade i filari di alberi devono essere posizionati in funzione delle aree soleggiate nelle fasce orarie più critiche, nelle piazze è possibile creare volumi di verde e ampie aree ombreggiate.

#### **B) Manutenzione delle Alberature**

Qualsiasi intervento di taglio, che non rientri nell'ordinaria manutenzione delle specie arboree e/o potatura, specie se su essenze con diametro del tronco superiore ai 40 cm, nell'ambito dei centri abitati, e soggetto ad autorizzazione del Comune, previa relazione tecnica a firma di professionista abilitato che motivi adeguatamente la necessità dell'intervento.

## **47. PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE**

### **47.1 Definizioni**

Le aree verdi che si distinguono in parchi e giardini di interesse storico e documentale sono spazi aperti che per impianto, composizione vegetale e presenza di manufatti architettonici e artistici sono detentori di particolare valore per la città. Gli interventi, anche a carattere manutentivo, nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico-culturale, architettonico e ambientale, devono tendere alla conservazione, così come definita dal D.Lgs. 42/2004.

### **47.2 Raccomandazioni**

Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento e previa presentazione di un progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio vegetale accompagnato da adeguata documentazione tecnica.

I dati relativi ai giardini storici sono raccolti e consultabili nell'Atlante dei giardini e parchi storici della Direzione generale Belle Arti e Paesaggio, e fanno riferimento esclusivamente ai provvedimenti di dichiarazione dell'interesse culturale del singolo giardino o parco storico emessi fino al 1992 e conservati negli archivi cartacei delle Soprintendenze competenti per territorio. Il Comune di Canosa di Puglia fa inoltre riferimento alle raccomandazioni contenute nella "Carta italiana dei giardini storici", approvata a Firenze il 12 settembre 1981.

Per comporre le esigenze di manutenzione e conservazione dei parchi e giardini di interesse storico e documentale con i modi di fruizione pubblica, l'accessibilità e le pratiche d'uso devono essere opportunamente valutate.

Negli interventi di riqualificazione e di manutenzione devono essere osservate le seguenti disposizioni:

- Sistemare gli spazi mantenendo la leggibilità dell'impianto originario. L'eventuale installazione di strutture per il gioco, lo sport, il ristoro potrà essere temporanea o permanente, ma in ogni caso progettata con attenzione alle preesistenze e al carattere del luogo.
- Mantenere in efficienza i percorsi e le pavimentazioni, conservando il tracciato e i materiali di pregio.
- Qualora non in contrasto con i vincoli di tutela storica, nei parchi pubblici prevedere la presenza di illuminazione artificiale lungo i principali percorsi e nelle aree attrezzate, adottando misure di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico.

Ai fini della permanenza dei parchi e giardini di interesse storico e documentale, ogni intervento deve fondarsi sulla conoscenza del luogo e della documentazione ad esso relativo. Pertanto negli interventi di riqualificazione e

manutenzione devono essere osservate le seguenti disposizioni:

- Non abbattere gli esemplari arborei di dimensioni ed età tali da rappresentare un riferimento morfologico.
- Le sostituzioni di singole piante malate dovranno avvenire con esemplari della medesima specie o, se introvabili, con specie vicarianti e analoghe per portamento, struttura, cromatismo.
- Nel caso di interventi di riqualificazione di canalizzazioni, sistemi di irrigazione e di coltivazione, che si rendano necessari, non pregiudicare l'equilibrio ecologico.
- Non rimuovere o spostare gli elementi di arredo fisso e le decorazioni originarie se non a seguito di uno specifico progetto di restauro.

## **48. ORTI URBANI**

### **48.1 Definizioni**

L'orto urbano è un appezzamento di terreno pubblico o privato ricadente in un qualsiasi contesto/ambito, esclusi i contesti rurali, destinato alla coltivazione di ortaggi, frutti e fiori con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita in ambito urbano, di valorizzare le varietà locali, di favorire un utilizzo di carattere ricreativo e sociale, preservando, ampliando e tramandando le competenze agronomiche dei cittadini.

I prodotti provenienti dalla coltivazione degli orti urbani realizzati su suolo privato e pubblico possono essere destinati alla commercializzazione.

I gruppi di orti urbani e di orti collettivi/condivisi sono comunemente costituiti da:

- superfici coltivabili;
- elementi di protezione/delimitazione (recinzioni e cancellate eventualmente integrate di arbusti e cespugli ecc.);
- aree di parcheggio, piazzole di carico/scarico;
- percorsi di distribuzione interna e aree di sosta o spazi aperti;
- elementi di servizio (strutture per il ricovero degli attrezzi, per la raccolta dei rifiuti vegetali, per la socializzazione e la didattica, servizi igienici e spogliatoi, ecc.);
- alberi ed arbusti variamente organizzati in filari o macchie compatte;
- impianti di irrigazione e/o contenitori per la raccolta dell'acqua;
- arredi e materiali complementari.

### **48.2 Gli orti urbani nello spazio agricolo periurbano**

Gli orti urbani contestualizzati nella campagna periurbana ed individuati come agricoltura sociale si declinano come:

- orti urbani per l'autoproduzione;
- orti urbani per l'agricoltura solidale;
- orti urbani per l'agricoltura terapeutica;
- orti urbani per l'agricoltura didattica.

Lo spazio agricolo periurbano può essere inteso come campagna per la città purché rimanga uno spazio agricolo.

Il concetto di agricoltura urbana designa spazi e attività agricole all'interno delle aree urbane e periurbane che hanno finalità principalmente alimentari e che tengono conto della domanda economica, ecologica, sociale e culturale del mondo rurale e del mercato agricolo cittadino prossimo ai luoghi di produzione.

Nelle aree periferiche che si sviluppano attorno alle città, il progetto di campagne urbane presuppone il ricorso a forme di agricoltura capaci di costruire relazioni sensibili con lo spazio rurale, tali da consentire la creazione di una nuova ruralità non più limitata alle sole attività agricole e forestali.

### **48.3 Modalità di progettazione e conduzione degli orti urbani**

La presenza di orti urbani viene incentivata per la sua funzione sociale (presidio del territorio e occasione di socializzazione), per il suo contributo alla formazione di un capillare connettivo ecologico-ambientale e per la promozione del consumo di prodotti biologici e di filiera corta.

Nella conduzione degli orti urbani è prescritto di:

- a. tenere costantemente sistemata, pulita e ordinata l'area, eliminando la vegetazione infestante;
- b. irrigare prevalentemente con sistemi di recupero dell'acqua piovana evitando ristagni d'acqua;
- c. non installare manufatti adibiti a ricovero attrezzi, se non autorizzati;
- d. non depositare materiali non strettamente connessi alla coltivazione del terreno, né materiali inquinanti o altrimenti nocivi;
- e. non allevare animali di bassa corte;
- f. smaltire direttamente sul posto i residui della coltivazione attraverso il compostaggio del rifiuto organico.

Nella progettazione e nell'allestimento di orti urbani, al fine di una corretta ed ottimale localizzazione, è preferibile far cadere la scelta su di una giacitura ottimale in relazione al contesto microambientale in essere, quella che possa

permettere l'alternanza di ore di luce e di buio in un rapporto variabile in correlazione con l'alternanza delle stagioni. L'accesso agli orti urbani e periurbani deve essere garantito sia ai proprietari, diretti interessati alla coltivazione, sia all'esterno per gli eventuali fruitori. È auspicabile uno o più accessi sia pedonali che carrabili, anche per i soggetti diversamente abili, corredati da segnaletica orizzontale e verticale. Ai rispettivi accessi alcune bacheche devono indicare chiaramente gli orari di apertura e chiusura dell'area di accesso ai fruitori e la merce disponibile quel giorno, le eventuali specie ortoflorofrutticole disponibili in quel determinato periodo dell'anno o il piano di distribuzione settimanale dei prodotti. La superficie necessaria dipende ovviamente dallo spazio disponibile e dalle singole esigenze: indicativamente, 40 mq di terreno correttamente coltivati riescono a soddisfare, nel periodo estivo di piena produzione, le esigenze di una famiglia composta da 4 persone.

Le recinzioni dei terreni da adibire ad orti urbani devono essere realizzate nel rispetto delle caratteristiche riportate nel presente regolamento per le aree agricole.

Gli interventi di nuova realizzazione e di riqualificazione di aree a orti esistenti devono osservare le seguenti disposizioni:

- 6.a. Prevedere eventuali ampliamenti successivi e le regole per la loro realizzazione.
- 6.b. Progettare gli accessi in corrispondenza delle fermate del trasporto pubblico (qualora presenti), i percorsi di distribuzione interna e le aree di sosta dei veicoli, evitando che interferiscano con le attività colturali, garantendo il più possibile la permeabilità e la stabilità di tutte le superfici.
- 6.c. Prevedere e progettare il corretto inserimento paesaggistico degli orti attraverso l'impianto di alberi e arbusti negli spazi comuni, l'integrazione delle recinzioni con elementi vegetali (arbusti, rampicanti ed eventualmente alberature).
- 6.d. Definire in maniera unitaria le caratteristiche delle strutture fisse di servizio eventualmente presenti (articolazione della rete idrica interna, strutture di servizio per il ricovero degli attrezzi o per le attività sociali e collettive ecc.).
- 6.e. Fornire indirizzi per la gestione e manutenzione delle parti comuni, favorendo forme di auto-organizzazione.
- 6.f. Considerare l'opportunità di destinare a fini didattici parte delle aree ortive, soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze di istituti scolastici. Prevedere la gestione diretta e continuativa di alcuni lotti da parte di specifiche associazioni, in collaborazione con gli istituti scolastici.

Per tutto ciò non menzionato si dovrà fare riferimento alle Linee guida 4.4.3. (Linee guida per il patto città campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane).

## **49. PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE**

Ogni eventuale nuovo progetto di trasformazione ricadente in queste aree deve essere coerente con il disegno di insieme e con la trama del paesaggio e quindi corredato da idonee analisi paesaggistiche che dimostrino la volontà di salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti, ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive.

Si rinvia a quanto determinato con la Deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2002, n. 1157 "Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Presa d'atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente.

Il Comune farà sempre riferimento alle linee guida del PPTR: 4.4.1 (Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette), 4.4.3. (Linee guida per il patto città campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane), 4.4.4. (Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia), 4.4.6. (Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali).

## **50. TRATTURI E PERCORSI DELLA MOBILITÀ DOLCE**

### **50.1 Definizione**

Per tratturi si intende l'intero sistema degli antichi tracciati tratturali e centuriati presenti nel territorio comunale.

La rete dei tratturi e le loro diramazioni minori costituiscono monumento della storia economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca. I tratturi e le aree limitrofe sono classificati dal PPTR tra le "Testimonianze della stratificazione insediativa" (art. 76, co. 2) e sono sottoposti a tutela ai sensi del Piano paesaggistico. I tratturi sono classificati in "reintegrati" o "non reintegrati" come indicato nella Carta redatta a cura del Commissariato per la reintegra dei Tratturi di Foggia del 1959.

Il Comune di Canosa di Puglia all'interno delle NTA del PUG ha incorporato il Piano dei tratturi all'art.1 4.23-IS.S.pct-Invariante strutturale della stratificazione storica: piano comunale dei tratturi.

### **50.2 Indirizzi per la conservazione dei tratturi**

Il Sistema tratturale Comunale assume carattere di fruizione del territorio in relazione alla mobilità pedonale e ciclabile che diviene armatura storica territoriale di relazione del paesaggio agrario da tutelare.

Nei tratturi deve essere evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e deve essere perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio.

Coerentemente con gli strumenti della pianificazione paesaggistica si promuove la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei tratturi insistenti sul territorio comunale, da connettere in un sistema a rete per la pubblica fruizione.

È fatto obbligo ai proprietari frontisti di tenere puliti e praticabili i sentieri poderali di loro competenza ed i percorsi all'interno delle aree prative o boschive del territorio.

Il Comune farà riferimento alle linee guida del PPTR: 4.4.5 (Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture). Per la mobilità dolce si fa riferimento alla tavola 4.2.3 del PPTR - Il Sistema infrastrutturale per la mobilità dolce e al PUMS – Linee Guida della Regione Puglia.

## **51. TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO**

Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la salubrità del suolo e del sottosuolo, secondo le normative vigenti in materia, le prescrizioni del presente articolo, le buone regole dell'arte del costruire e le norme del Regolamento di Igiene vigenti.

Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto ad infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.

In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.

### **Capo IV**

#### **Infrastrutture e reti tecnologiche**

## **52. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO**

È fatto obbligo per ogni edificio a destinazione residenziale, o ad esso assimilabile, o comunque produttivo, di dotarsi di regolare approvvigionamento idrico per fini potabili e igienico sanitari. Nel caso di fabbricati multipiano, l'impianto centralizzato di acqua potabile deve essere munito di autoclave per servire adeguatamente, anche nel periodo di maggior consumo, i piani alti dell'edificio.

Al fine della sussistenza delle condizioni di agibilità l'insufficienza di dotazione di acqua potabile è causa di inagibilità. In tal senso, la richiesta del certificato di agibilità/SCIA di agibilità deve risultare integrata da dichiarazione attestante che l'edificio è approvvigionato di acqua potabile nella quantità necessaria alla sua destinazione, in relazione al numero degli utenti insediabili.

I contatori della rete idrica, negli edifici di nuova costruzione con più alloggi, devono possibilmente essere riuniti in locale facilmente accessibile da parte degli addetti al servizio.

L'Autorità comunale, nell'ambito del titolo abilitativo edilizio, potrà imporre che ogni fabbricato plurifamiliare venga dotato di un serbatoio della capacità di 400 litri per ogni unità immobiliare destinata a residenza o ufficio.

Per ogni fabbricato dovrà essere realizzato un idoneo sistema di collettamento e stoccaggio delle acque meteoriche che dilavano dalle superfici impermeabili (tetti, piazzali, cortili e viabilità interna) con annesso impianto irriguo delle aree verdi annesse e eventuale rete duale di distribuzione interna per gli usi consentiti. Il volume di accumulo utile dovrà essere dimensionato opportunamente per soddisfare almeno il fabbisogno irriguo in corrispondenza dei mesi estivi e sottoposto a regolari interventi di manutenzione per garantire la perfetta funzionalità.

## **53. DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE**

### **53.1 Definizione**

Le acque di scarico sono distinte in:

- a. acque pluviali o chiare che comprendono le acque di origine meteorica;
- b. acque nere che comprendono tutte le acque di rifiuto di insediamenti sia civili che produttivi.

### **53.2 Prestazioni**

Le acque chiare dovranno pervenire alla fognatura a mezzo di un pozzetto d'ispezione a tenuta idraulica, mentre quelle nere a mezzo di un pozzetto ispezionabile contenente un sifone con braca di ispezione a valle del fabbricato.

Quando la rete della fognatura cittadina raggiungerà zone precedentemente non servite, i proprietari dei fabbricati dotati

di diversi sistemi di smaltimento hanno l'obbligo di effettuare a loro spese gli allacciamenti alla fognatura stessa.

Gli edifici vanno dotati d'impianti permanenti che possano assicurare in misura sufficiente la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami e dei rifiuti solidi.

Gli impianti per la raccolta e smaltimento delle acque reflue domestiche debbono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni di legge o regolamento. A tal proposito si farà riferimento al Regolamento Regionale n. 7 del 26 maggio 2016.

Le acque meteoriche debbono essere immesse nei collettori di fognatura bianca. In nessun caso potranno essere immesse nelle reti di smaltimento delle acque reflue fognanti, in ogni caso, per quanto non espressamente disposto, si applicherà il Regolamento Regionale n. 26 del 9 maggio 2013 e ss.mm.ii..

Gli allacciamenti di scarichi industriali, di scarichi di officine, di lavaggi, etc., potranno essere consentiti solo dopo che sia stato effettuato un particolare trattamento dei liquami, approvato dalla autorità comunale su parere della autorità competente, e comunque separatamente dagli scarichi delle acque pluviali e domestiche degli stabili.

Nei fabbricati industriali e artigianali comportanti l'utilizzo o il deposito di materiale insalubre o nocivo, lo smaltimento delle acque di pioggia dovrà avvenire attraverso un sistema di raccolta e depurazione, preventivo alla immissione in fogna da realizzarsi nel rispetto delle vigenti normative.

Le aree di pertinenza dei fabbricati industriali e artigianali già destinate o da destinare a parcheggio, sosta, dovranno essere dotati di idonei sistemi di trattamento di acque di prima e seconda pioggia, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali, ed in particolare del RR n. 26/2013.

Condotti e reti di scarico devono essere dotati di pozzetti d'ispezione nonché di idonei dispositivi a tenuta, ubicati prima del recapito finale, che consentano il campionamento.

I pozzetti d'ispezione ed i campionamenti saranno realizzati secondo le indicazioni fornite dal competente ufficio comunale.

Tutte le condutture delle reti di scarico, i pozzetti, le vasche di trattamento nonché i relativi pezzi di assemblaggio e giunzione devono garantire la perfetta tenuta. Gli stessi devono essere realizzati con materiali impermeabili e resistenti. Per impedire eventuali dispersioni nel sottosuolo e per le normali operazioni manutentive, tutte le vasche interrato riservate al trattamento delle acque di scarico o allo stoccaggio di acque reflue provenienti da attività lavorative dovranno essere dotate di intercapedine ispezionabile.

Per il deflusso delle acque meteoriche deve essere prevista apposita rete di tubazioni totalmente indipendente. Si rinvia al regolamento Regionale n.26/2013 Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. e ii.).

Per il deflusso delle acque reflue deve essere prevista la realizzazione di una rete di tubazioni autonoma, opportunamente dimensionata, capace di resistere alle alte temperature e dotata di sistema di aerazione con condotte di aspirazione fino alla copertura. Gli innesti in detta rete devono avvenire con l'impiego di sifoni ispezionabili. L'allacciamento allo scarico generale delle acque reflue deve essere realizzato solo mediante un sifone ispezionabile e a chiusura ermetica posto all'esterno della costruzione e conforme alle disposizioni legislative vigenti. In mancanza di rete fognante lo smaltimento dei liquami provenienti dall'interno degli edifici deve avvenire, mediante la costruzione a cura e spese dei concessionari di appositi impianti, con l'osservanza dei criteri, metodi e norme tecniche stabilite al riguardo dalle norme vigenti, in particolare dal D.Lgs. n. 152/06, dal Regolamento Regionale n. 26/2013 e dal Regolamento Regionale n. 07/2017. L'immissione di nuovi condotti di scarico nelle fognature e sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e in corpi idrici superficiali deve avvenire soltanto dopo aver ottenuto apposita autorizzazione dagli Enti preposti.

#### **54. SPAZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI**

Nel caso di progetti di nuove costruzioni o di demolizione e ricostruzione, devono essere individuati spazi destinati esclusivamente all'ubicazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani all'interno degli edifici e nelle relative aree pertinenziali.

In sede di richiesta del pertinente titolo edilizio abilitativo il progetto deve essere presentato con un elaborato scritto – grafico riportante il progetto del marciapiede e della recinzione del lotto oggetto di intervento (pianta, prospetto e sezione) ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche e dello studio finalizzato alla collocazione dei contenitori, nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a. i contenitori non devono essere depositati a vista sul marciapiede
- b. il prelievo dei rifiuti dai contenitori da parte degli operatori ecologici deve avvenire in maniera diretta dalla strada senza la necessità di entrare nella proprietà privata o suonare campanelli, citofoni, ecc..
- c. la soluzione progettuale della recinzione deve essere tale da schermare i contenitori (es.:siepe, arretramento, sistema di prelievo integrato nella muratura, ecc. ...)
- d. in base al numero di unità immobiliari di progetto, prevedere spazi idoneamente dimensionati per i contenitori del tipo “patumella” o del tipo “carrellato”. Per quest’ultima tipologia le dimensioni minime di max ingombro da considerare sono di cm 60x60x120 per ciascun contenitore.

---

Alla comunicazione di fine lavori deve essere allegata idonea documentazione fotografica dell'intervento eseguito. Il conferimento dei rifiuti solidi urbani di produzione domestica (sono esclusi quelli di attività produttive) potrà anche avvenire nei depositi aventi le caratteristiche definite al punto successivo. Nelle nuove costruzioni e negli interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti l'intero edificio, possono essere previsti locali per il deposito dei rifiuti tali da garantire il decoro dell'edificio e dell'ambiente circostante. La realizzazione delle canne di caduta esterne al fabbricato è vietata in tutti gli interventi edilizi.

In caso di locale condominiale, l'area di stoccaggio dei contenitori carrellati dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. essere provvisto di prese d'aria per garantire un adeguato ricambio d'aria. Le prese d'aria dovranno essere protette da rete metallica anti insetto;
2. essere provvisto di adeguata pavimentazione lavabile e di pozzetto di raccolta delle acque di lavaggio del pavimento e dei contenitori, collettato alla rete fognaria AQP;
3. essere provvisto di erogatore di acqua per il lavaggio dei contenitori e della pavimentazione.

Oltre all'area per il posizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, in presenza di giardino di pertinenza, potrà essere prevista area o locale adeguatamente attrezzato per l'installazione di una compostiera elettromeccanica per il recupero della frazione organica biodegradabile dei rifiuti prodotti dalle utenze del condominio.

Tale area, da dimensionare in funzione dell'attrezzatura da installare e comunque di superficie non superiore a 10 mq, non concorrerà alla formazione del volume o superficie edificabile.

## **55. DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA**

La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici sono regolati dalla legislazione vigente in materia.

Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti.

## **56. DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA DEL GAS**

La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono regolati dalla legislazione vigente in materia.

Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti per legge.

Tutti gli impianti di riscaldamento, centralizzati per edifici o per gruppi di edifici, devono essere muniti di sistemi di regolazione automatica in funzione della temperatura esterna, onde ridurre i consumi energetici.

## **57. INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PER RICARICA VEICOLI**

Il progetto di nuove costruzioni deve prevedere la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica di veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali e non.

Negli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, nonché per gli interventi di ristrutturazione degli stessi dovrà essere prevista, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli (Allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 - *Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici*).

Relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, le infrastrutture elettriche devono essere predisposte per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali.

Dovrà inoltre essere rispettato quanto previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 48 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. (20G00066) (GU Serie Generale n.146 del 10-06-2020) note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/2020.

Le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale.

I piani urbanistici esecutivi, nell'ambito dei progetti relativi alle opere di urbanizzazione devono prevedere l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli anche nelle aree a parcheggio pubblico, idonee a permettere la connessione delle vetture.

## **58. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI**

### **58.1 Definizioni**

Per energia da fonti rinnovabili si intende energia proveniente da fonti non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

### **58.2 Prestazioni**

La produzione di energia da fonti rinnovabili per tutti gli edifici di tipo residenziale e non residenziale deve avvenire obbligatoriamente nella misura minima prevista dalla cogente normativa nazionale e regionale di riferimento.

Le leggi e i regolamenti regionali stabiliscono le modalità di ottenimento delle prescritte autorizzazioni per le diverse tipologie di infrastrutture tecnologiche che si intende realizzare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché la compatibilità di queste ultime con i siti di installazione.

Nei nuovi piani urbanistici esecutivi è possibile prevedere sistemi di teleriscaldamento nell'ambito della progettazione delle opere di urbanizzazione, a servizio dei nuovi insediamenti, secondo le tecnologie previste dalle direttive comunitarie e dalle leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti.

Per la realizzazione di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti, nell'ambito del progetto si deve prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo principi minimi di integrazione.

La realizzazione delle tipologie di impianto per la produzione da fonti rinnovabili è disciplinata dalle norme nazionali e dalle leggi e dai regolamenti regionali vigenti in materia, nello specifico: il D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", il Regolamento Regionale attuativo 24/2010 e ss.mm.ii. del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, e la L.R. 25/2012 e ss.mm.ii. Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Si evidenzia che ai sensi dell'art.11 e Allegato 3 del D.LGS. N.28/2011 e ss.mm.ii., per edifici di nuova costruzione, per ristrutturazioni rilevanti (che comprendono le ristrutturazioni integrali oltre 1.000 mq di superficie utile e i casi di demolizione e ricostruzione), dovranno essere rispettate le prescrizioni imposte dalla norma.

Il comune per quanto non indicato nel presente articolo fa riferimento alle Linee Guida 4.4.1 - parte prima (Linee guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti di energie rinnovabili) e 4.4.1- parte seconda (Componenti del paesaggio e impianti di energie rinnovabili) del PPTR.

Dovrà infine essere rispettato quanto previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 48 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. (20G00066) (GU Serie Generale n.146 del 10-06-2020) note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/2020.

## **59. IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI**

Si rimanda al Regolamento Comunale per l'insediamento Urbanistico e Territoriale degli Impianti per la Telefonia Mobile e per Telecomunicazioni Radiotelevisive e minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici approvato con delibera del C.C. n.31 del 26/05/2004 e ss.mm.ii., e con successiva Deliberazione n.52 del 17/09/2004, il Consiglio Comunale, ai sensi dell' Art.5 comma 2 del suddetto Regolamento, ha approvato il 'Piano di localizzazione comunale degli impianti di telefonia mobile'.

L'installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radiotrasmettenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multi punto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, vengono autorizzate dall'Autorità Comunale, ovvero soggette alla disciplina della Comunicazione o Segnalazione Certificata di inizio Attività nei casi previsti, previo rilascio di parere tecnico preventivo favorevole da parte dell'ARPA Puglia – competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge Quadro) – in ordine alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata Legge Quadro, al DPCM 8 luglio 2003, al D.Lgs. 259 del 01/08/2003 nonché con gli obiettivi di qualità fissati dalla Regione Puglia.

Al fine di salvaguardare la salute pubblica, tutte le nuove installazioni devono essere previste fuori dal centro abitato, lontano almeno 1 km da siti sensibili (ospedali, scuole, case di cura), preferibilmente in regime di co-siting.

L'installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazione è disciplinata dal L.R. n.5 del 08/03/2002, Regolamento Regionale 19 giugno 2006, n. 7 come modificato dal RR 14/09/2006 n. 14.

---

**Capo V**  
**Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico**

**60. PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI**

**60.1 Pubblico decoro**

Gli edifici sia pubblici che privati e le eventuali aree di servizio degli stessi devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente.

Vanno inoltre preferibilmente rispettati gli allineamenti delle fronti stradali esistenti se non diversamente stabilito dalle norme tecniche dello strumento urbanistico generale comunale.

Devono essere uniformate, quanto più possibile le colorazioni anche per manufatti esistenti in armonia rispetto alla maglia di appartenenza.

Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se interni all'edificio e tutte le opere ad esso attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzate in modo da rispettare le caratteristiche architettoniche e decorative degli edifici circostanti e fronteggianti. Deve inoltre essere assicurato l'uso di materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.

Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica.

Tutti gli elementi relativi alle sistemazioni esterne su aree pubbliche (fermate di servizio per mezzi pubblici, cassette per l'inoltro della corrispondenza, panchine, accessi e percorsi pedonali relativi a zone verdi, spazi di sosta per la ricreazione, attrezzature per la raccolta dei rifiuti, fontanelle, ecc.) devono essere realizzati in modo da essere agibili e utilizzabili da parte di tutte le utenze ed in modo da non arrecare disturbo all'ordine e al decoro, nel rispetto di ogni altra norma ricorrente e previa autorizzazione da parte dell'autorità comunale.

Sono vietate tutte quelle opere o iscrizioni che possono nuocere al decoro dell'ambiente, alterare elementi architettonici o limitare la visuale di sfondi architettonici, paesistici o il diritto di veduta dei vicini.

Ogni intervento edilizio dovrà decorosamente armonizzarsi con il tessuto urbano esistente e con l'ambiente, secondo le prescrizioni delle Norme di Attuazione del PUG.

In particolare, la pavimentazione degli spazi di rilievo storico, siano questi pubblici o privati, dovrà essere costituita da materiali della tradizione locale al fine di garantire uniformità all'aspetto cittadino. Si dovrà prevedere la conservazione in zona rurale dei battuti stradali, delle strade bianche e delle superfici filtranti.

Prioritario per gli impianti di illuminazione esterna sarà il mantenimento e la cura qualitativa ed estetica dei corpi illuminanti, nonché la progettazione organica degli stessi sempre in termini di omogeneità con il preesistente sistema di illuminazione ed il restante arredo urbano.

**60.2 Manutenzione e Sicurezza**

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all'estetica dell'ambiente.

Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e coloritura delle facciate e delle recinzioni.

Quando i fronti di un fabbricato sono indecorose, il Dirigente del III settore, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori.

Le costruzioni a carattere semi-permanente o provvisorio (es. chioschi, gazebo, ecc.), le serrande, le insegne a carattere commerciale e reclamistico, le indicazioni turistiche e stradali, le attrezzature tecniche quali sostegni e i cavi per l'energia elettrica, gli apparecchi di illuminazione stradale, le antenne radio e televisive, ecc., devono essere previste e realizzate in modo da rispondere a requisiti di ordine e di decoro tali da non costituire disturbo, rispettare le prescrizioni delle Norme di Attuazione del PUG e Regolamenti Comunali Specifici e devono essere autorizzati dai competenti uffici comunali.

Negli interventi di manutenzione degli edifici o di rifacimento dei tetti o delle facciate, al pari che negli stabili di nuova costruzione, devono essere adottati accorgimenti tecnici tali da impedire la posa e la nidificazione dei piccioni, nonché per impedire l'ingresso di altri animali.

Qualora la mancanza delle condizioni di abitabilità, decoro, igiene e di sicurezza ambientale sia di portata tale da comportare pericolo per la pubblica incolumità o l'igiene pubblica, si applicano le disposizioni vigenti in tema di provvedimenti contingibili e urgenti in materia edilizia e sanitaria.

Per le ordinanze si rimanda alla lettura dell'art.12 del presente Regolamento Edilizio.

Il Dirigente del III Settore competente può far eseguire in ogni momento, previo congruo preavviso, ispezioni dal personale tecnico e sanitario del Comune o dell'A.S.L., ovvero da altro personale qualificato, per accertare le condizioni delle costruzioni.

**61. FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO**

Per interventi sugli edifici di pregio si devono rispettare le prescrizioni di cui all'art.14.25- IS.S. ep-Invariante strutturale della stratificazione storica: edifici di pregio architettonico - delle NTA del vigente PUG.

Nel Contesto urbano da tutelare (CUT.NS) - nucleo storico e nel Contesto urbano storico (CUT.S) gli interventi sugli edifici sono disciplinati dal Piano di Recupero del Centro Storico vigente così come ribadito dalle NTA del PUG agli artt. 44.1, 44.2.

I muri di nuova costruzione o rinnovati, visibili da spazi pubblici o da vie private, debbono essere sempre intonacati o rifiniti.

Per le tinteggiature debbono adottarsi tinte che non deturpino l'aspetto dell'abitato, l'ambiente urbano o il paesaggio. È vietata la tinteggiatura/rifinitura parziale degli edifici quando essa determini il deturpamento di cui sopra. Negli edifici appartenenti a più proprietà la tinta delle facciate, le cornici e le fasce debbono seguire un partito architettonico unitario e non le singole proprietà.

## **62. ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI**

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, sono vietati:

- a) aggetti e sporgenze superiori a cm 5 fino all'altezza di m 2,20 dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm 30 fino alla quota consentita per i balconi;
- b) porte, gelosie e persiane che si aprono all'esterno ad un'altezza inferiore a m 2,20 dal piano stradale, se la strada è fornita di marciapiede, ed a m 2.50 se la strada ne è priva. Fanno eccezione le porte di uscita di sicurezza imposte da norme di prevenzione incendi dei locali di uso pubblico.

I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando dette strade abbiano la larghezza non inferiore a m 6,00.

L'aggetto, in ogni suo punto, non può essere ad altezza inferiore a m 3,00 dal piano di marciapiede, o a m 4,50 dal piano stradale, se non è previsto un marciapiede di larghezza par o superiore a quella dell'aggetto. Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto.

I balconi non devono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo della larghezza della strada o del distacco tra i fabbricati.

I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine laterale più vicino di almeno m 3,00.

I balconi totalmente chiusi (bow-windows) o con alcuni lati chiusi sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate dal filo stradale o prospettanti su spazi pubblici di larghezza non inferiore a m 12,00 e sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti. Se la superficie frontale di essi supera 1/3 della superficie della facciata, le distanze dal confine vengono computate dal filo esterno del corpo aggettante. La superficie coperta dai bow-windows si conteggia come superficie coperta.

## **63. ALLINEAMENTI**

L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata. Per quanto non indicato si rimanda alle vigenti NTA del PUG.

## **64.PIANO DEL COLORE**

Il piano del colore definisce e prescrive, anche sulla base di indagini condotte sul patrimonio edilizio esistente:

- a. gli elementi cromatici che debbano caratterizzare le parti esterne dei fabbricati esistenti o da edificare in specifiche porzioni di territorio;
- b. le tecniche ed i materiali più idonei allo scopo di ottenere i risultati cromatici prescritti;
- c. il colore ed i materiali dei manti di copertura e degli elementi accessori.

In mancanza del Piano del Colore la buona pratica edilizia deve tener conto delle quinte murarie esistenti al fine di salvaguardare l'unitarietà cromatica dell'esistente. I muri visibili da aree pubbliche e i manufatti quali ringhiere, infissi e simili, dovranno essere cromaticamente uniformi, intonati con gli edifici vicini e mantenuti in stato decoroso.

La scelta cromatica degli elementi sopra citati dovrà essere preventivamente indicata nella relazione di progetto. Qualora i fronti delle case, fabbricati, muri e simili che formano un complesso architettonico unitario anche di appartenenza di più proprietari, siano questi da restaurare o tinteggiare, nel caso di modifiche al colore, dovranno essere compiuti in simultanea nella loro totalità (comprese le persiane e gli infissi esterni).

Sono fatte salve le indicazioni riportate nel Piano di recupero del centro storico, per gli edifici in esso ricadenti e le indicazioni di cui all'art.61. del presente RE, facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio.

## **65. COPERTURE DEGLI EDIFICI**

### **65.1 Definizioni**

Le coperture devono considerarsi elemento architettonico di conclusione dell'edificio.

Per la copertura degli edifici, nel rispetto dei caratteri tipologici del tessuto urbano, dovranno essere preferite le tipologie storicamente consolidate.

I fabbricati di nuova costruzione ricadenti in zone consolidate urbane ovvero soggetti a ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo debbono armonizzarsi, nelle coperture, con gli edifici circostanti, particolarmente con quelli di notevole importanza artistica, avuto riguardo delle caratteristiche dell'abitato e dell'ambiente urbano in cui essi vengono ad inserirsi.

Gli aggetti e volumi tecnici sporgenti dalle coperture dovranno uniformarsi architettonicamente a queste ultime.

### **65.2 Volumi Tecnici**

I volumi tecnici si destineranno unicamente al contenimento delle apparecchiature ed installazioni necessarie agli impianti tecnologici dell'edificio ed alle loro esigenze, nonché alle scale di sicurezza e di accesso alle coperture.

Fermo restando la definizione uniforme n. 31 del Regolamento Edilizio Tipo e la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2474 del 31 gennaio 1973, i volumi tecnici non devono eccedere l'altezza utile interna di 2,40 m. misurata dall'estradosso dell'ultimo solaio orizzontale e in continuità sino all'intradosso della copertura del detto volume, fatta eccezione per altezze superiori, richieste da necessità di carattere tecnico relazionabili agli impianti installati. In caso di solai inclinati, l'altezza del vano, all'intradosso, nel punto più alto non può superare 2,60 m. La superficie massima dei volumi tecnici è di massimo 25 mq,

### **65.3 Prestazioni**

- Tutte le costruzioni poste nel territorio comunale, urbanizzato e/o aperto possono essere coperte eventualmente anche con tetto a falde (capanna o padiglione con pendenza non superiore al 30°);
- La struttura portante delle coperture può essere in latero - cemento, ferro e legno;

## **66. ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Il Comune di Canosa di Puglia promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, al fine di conservare e proteggere l'ambiente, attraverso la razionalizzazione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati.

Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere realizzati in conformità ai criteri antinquinamento luminoso ed al ridotto consumo energetico.

I progetti, i materiali e gli impianti per l'illuminazione pubblica e privata a più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e per prevenire l'inquinamento luminoso sono disciplinati dalle norme statali e regionali vigenti in materia (L'installazione e la modifica degli impianti di pubblica illuminazione è disciplinata dal Regolamento Regionale 22 agosto 2006, n. 13 e ss.mm.ii.).

Nel centro storico e nelle vie commerciali saranno rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) i corpi luminosi, in presenza di alberature, devono essere posizionati in modo da evitare che il flusso verso le superfici da illuminare sia intercettato significativamente dalla chioma degli alberi stessi;
- b) l'illuminazione deve essere realizzata con apparecchi consoni al contesto architettonico.

È vietata l'installazione di impianti di pubblica illuminazione ad alta potenza che possono creare disturbo alla fauna nelle eventuali aree di vegetazione naturale limitrofe al centro urbano.

Ogni forma d'illuminazione pubblica o privata anche non funzionalmente dedicata alla circolazione stradale, non deve costituire elemento di disturbo per gli automobilisti o costituire fonte di intrusione nelle proprietà private. A tal fine ogni fenomeno di illuminazione molesta o di abbagliamento deve essere limitato ai valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee.

In assenza di un Piano per l'illuminazione a basso impatto ambientale e per il risparmio energetico, gli interventi di nuova installazione e/o rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione devono tendere alla riduzione dei consumi energetici, rispettando i livelli di illuminamento richiesti in base alla classificazione delle strade (D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 e ss.mm.ii.) ricorrendo all'utilizzo di sorgenti luminose ad alta efficienza.

Al fine di migliorare la sicurezza stradale si incentiva l'utilizzo di sistemi di segnalazione passivi (quali catarifrangenti e cat-eyes) o attivi (a LED fissi o intermittenti, indicatori di prossimità, linee di luce, etc..) ove l'illuminazione tradizionale potrebbe essere controproducente (tracciati pericolosi, svincoli, nebbia, etc.), in quanto insufficiente o eccessiva.

## **67. GRIGLIE ED INTERCAPEDINI**

### **67.1 Definizione**

Per la definizione delle intercapedini si rimanda all'art. 83 del presente Regolamento Edilizio.

## **68. ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI TECNICI**

L'installazione delle antenne, degli impianti di condizionamento e degli altri impianti tecnici deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro della città e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale.

Le apparecchiature e gli impianti tecnologici devono essere collocati in maniera che non siano direttamente visibili dagli spazi pubblici, oppure essere celati alla vista, adottando preferibilmente soluzioni tecniche di tipo centralizzato e/o unificato per ciascun edificio.

È proibito collocare o far sboccare sui fronti dei fabbricati, prospicienti il suolo pubblico, i condotti del fumo dei camini, dei caloriferi o dello scarico dei motori a gas o a vapore.

### **68.1 Antenne**

Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione edilizia riguardanti l'intero edificio, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata, sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla.

Per esigenze di tutela dell'immagine urbana, le antenne paraboliche, i pali e tutti gli apparati tecnici debbono risultare raggruppati in un'unica zona ed avere colorazione adeguata, atta ad integrarsi nel contesto dell'ambiente in cui sono installate.

Gli apparati devono essere collocati sulla copertura, senza sporgenza dal perimetro della stessa, sul lato opposto alla pubblica via, in posizione tale da minimizzarne l'impatto visivo. Sono da escludere installazioni in facciata e/o in altre modalità.

Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti e nuove installazioni di antenne paraboliche di ricezione sui balconi, terrazzi che non siano di copertura, o in giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano stradale delle pubbliche vie.

L'installazione di antenne o ripetitori per impianti ricetrasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi ed alle altre norme e regolamenti di settore.

### **68.2 Impianti di Condizionamento e Riscaldamento**

#### **68.2.1 Impianti di Condizionamento**

Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria, idonee ad assicurare il benessere delle persone. L'impianto di condizionamento deve essere dotato di strumentazione di tipo automatico per i controlli di sicurezza e di funzionamento.

Nelle nuove costruzioni la collocazione dei motori degli impianti di climatizzazione sulle coperture è in genere ammissibile a condizione che siano garantiti i seguenti requisiti:

- siano posizionati sulle coperture in modo da non renderli visibili dai coni ottici limitrofi più significativi e siano occultati da appositi manufatti (in muratura o in metallo), delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l'impianto tecnologico, realizzati e rifiniti in maniera tale da minimizzarne la visibilità;
- siano collocati sulla copertura di corpi edilizi minori e questi siano posti a quota notevolmente inferiore rispetto alla copertura dell'edificio principale e prospettino su chiostrine o comunque su spazi completamente interni all'edificio.

Negli edifici esistenti, i motori degli impianti di climatizzazione devono essere installati sui fronti dell'edificio non prospicienti sulla pubblica via o su zone di uso pubblico.

Ove ciò non risulti possibile, possono essere installati anche sui fronti principali a condizione che:

- vengano posizionati in appositi spazi integrati con il prospetto e comunque non ponendosi direttamente a vista;
- vengano posizionati sui balconi, direttamente a terra, e comunque a un'altezza non superiore a quella del parapetto/ringhiera, in maniera da non incidere sui coni prospettici visuali.

I condotti di collegamento tra il motore e gli elementi interni devono essere incassati nelle pareti dell'edificio. Qualora ciò non risulti possibile, gli stessi devono essere rivestiti con materiali armonizzati alle finiture del fabbricato.

Tutti i condizionatori non dovranno creare stillicidio dell'acqua di condensa, raccordandone le canalette di raccolta ai canali di gronda o alla rete fognaria ed essere posti ad un'altezza non inferiore a 2,20 m dal piano di calpestio di spazi pubblici o ad uso pubblico.

I sistemi di ventilazione utilizzati nelle attività di ristorazione devono garantire la realizzazione ed il mantenimento delle condizioni di qualità e movimento dell'aria, come prescritto nella Norma UNI 10339:2005.

### **68.2.2 Impianti di Riscaldamento**

Gli alloggi debbono essere dotati d'impianto di riscaldamento al fine di assicurare temperature dell'aria interna comprese tra i 18° C e i 20° C, che deve essere uguale in tutti gli ambienti dell'abitazione e nei servizi, esclusi i ripostigli.

All'interno dell'abitazione è vietata l'installazione di apparecchi a combustione a fiamma libera per uso sanitario e riscaldamento ambienti.

I focolai, le stufe, le caldaie etc., saranno poste sopra solai/volte in muratura o sopra materiali incombustibili.

Per quanto riguarda l'eliminazione dei fumi si deve fare riferimento all'art 28.1.8- Eliminazione di fumi, vapori ed esalazioni: usi civili - del presente Regolamento Edilizio.

### **68.3 Impianti elettrici**

La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici sono regolati dalla legislazione vigente in materia.

### **68.4 Impianti Idrico Sanitari**

Le tubazioni di adduzione dell'acqua potabile devono essere esclusivamente di ferro zincato o altro materiale non tossico. I condotti di scarico delle acque nere delle singole unità debbono essere muniti di sifone prima di raccordarsi con le colonne di scarico. Gli scarichi dovranno essere di materiale impermeabile, isolati da muri, ben saldati fra loro e di diametro conveniente. I tubi di condotta principali e gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas alle abitazioni, debbono essere collocati esternamente agli alloggi: tanto i predetti tubi quanto quelli siti nell'interno delle abitazioni debbono essere collocati allo scoperto, in modo da riuscire facilmente ispezionabili.

Per i tubi d'acqua pura o sporca, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Questa norma è derogata limitatamente agli interventi previsti nelle zone di tutela storica.

Tutti gli edifici devono essere allacciati alla rete della pubblica fognatura urbana.

Non è consentita per le nuove costruzioni la realizzazione di pozzi neri od impianti di fogne perdenti tipo Imhoff, per tutti gli altri casi si farà riferimento al RR n. 26 del 12 dicembre 2011 e ss.mm.ii. (*Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. - Attuazione dell'art. 100, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e SS.MM.II.*)

### **68.5 Impianti con collettori solari termici o fotovoltaici**

I collettori solari, termici o fotovoltaici, fatte salve eventuali norme di tutela che ne impediscano il posizionamento parziale o totale, possono essere installati:

1. sulla copertura dell'edificio, in maniera tale da evitarne l'impatto visivo dagli spazi pubblici;
2. sulle facciate, solamente se concepiti come elementi a esse funzionalmente integrate;
3. nell'ambito del lotto di pertinenza se posizionati in zona non prospiciente le pubbliche vie o aree pubbliche, oppure a condizione che gli stessi vengano adeguatamente schermati con idonee recinzioni o mediante piantumazione.

Per il collegamento dell'impianto alle singole utenze devono essere predisposti opportuni cavedi o vani. Se l'ubicazione dell'edificio rendesse tecnicamente impossibile l'installazione degli impianti solari termici o il completo soddisfacimento delle disposizioni di cui al presente comma, l'interessato dovrà provvedere all'integrazione energetica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## **69. SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI**

### **70.1 Prestazioni**

Tutte le porte poste sulla via pubblica o di uso pubblico o su altri spazi destinati al pubblico transito devono aprirsi, di norma, verso l'interno dell'edificio.

Quando ciò non sia possibile, ovvero quando debbano aprirsi verso l'esterno per motivi di sicurezza o per il rispetto di normative specifiche, le porte devono essere, ove possibile, debitamente arretrate rispetto al filo della facciata, in modo tale da non costituire intralcio alla libera circolazione di veicoli e pedoni (è ammissibile una sporgenza massima di 20 cm rispetto al filo di facciata).

Le persiane, gli avvolgibili con apparato a sporgere e simili possono aprirsi verso l'esterno solo quando la loro parte inferiore si trovi ad altezza di almeno m 2,20 dalla quota del terreno, del marciapiede, o della pavimentazione, posti in aderenza all'edificio.

Qualora siano dimostrate obiettive impossibilità costruttive alla realizzazione in posizione arretrata o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, i serramenti relativi ad uscite di sicurezza - sempreché siano utilizzati esclusivamente in situazione di emergenza - possono avere apertura anche su spazi pubblici o di uso pubblico, a condizione che la loro presenza sia adeguatamente segnalata da cartelli, leggibili dagli spazi pubblici o di uso pubblico, e da indicatori luminosi e sonori attivabili automaticamente in caso di apertura.

I serramenti esterni delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza dal livello del marciapiede non inferiore a metri 3,00; in nessun caso l'apertura delle ante può invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.

Negli edifici esistenti non è mai ammessa la sostituzione o l'inserimento di singoli serramenti, diversi per tipologia o forma o colore da quelli rimanenti

I serramenti esistenti che non rispondono ai succitati requisiti possono essere mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione di fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

Per gli edifici di pregio devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'art.14.25- IS.S. - Invariante strutturale della stratificazione storica: edifici di pregio architettonico - delle NTA del vigente PUG.

Nel Contesto urbano da tutelare (CUT.NS) - nucleo storico e nel Contesto urbano storico (CUT.S) gli interventi sugli edifici sono disciplinati dal Piano di Recupero del Centro Storico vigente così come ribadito dalle NTA del PUG agli artt. 44.1, 44.2.

Nei fabbricati di riconosciuto valore storico gli interventi di manutenzione o di parziale sostituzione dei serramenti devono essere realizzati con materiali e tecniche volte alla valorizzazione di tali manufatti che devono essere conservati nella situazione originaria, anche se non rispondenti ai succitati requisiti.

Per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (con esclusione della demolizione e ricostruzione) su edifici esistenti nei contesti consolidati del PUG potranno essere conservate le condizioni esistenti sebbene non conformi a quelle del presente punto del Regolamento.

## **70. INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE**

### ***70.1 Insegne commerciali, mostre, vetrine, targhe***

Per l'installazione di insegne commerciali, vetrine, targhe si farà riferimento al Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni del Comune di Canosa di Puglia e ss.mm.ii. aggiornato a seguito delle modifiche disposte con Delibere di Consiglio Comunale n.56 del 18/09/2004, n. 12 del 03/03/2006, n. 28 del 22/07/2008, n. 40 del 26/09/2008 e al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni, per quanto concerne la parte economica, così come disciplinato dal D.Lgs. 15.11.93 n. 507.

### ***70.2 Tende***

Per tenda parasole si intende una struttura fissa in metallo/legno e tela del tipo estensibile-retraibile, ancorata stabilmente alla struttura del fabbricato (facciata, balcone ecc.) per riparare gli ambienti interni dai raggi solari.

Le tende parasole dovranno essere di colore chiaro da allocarsi su porte o finestre o estensibili fra mensola balcone superiore e balcone inferiore (tende verticali).

Le stesse, per i piani superiori, se aggettanti su suolo pubblico o di uso pubblico dovranno:

- 1.a. avere il bordo inferiore ad altezza di almeno m 3,00 se la loro proiezione ricade interamente sul marciapiede e di m 4,50 se ricadente anche in parte sulla sede stradale carrabile
- 1.b. avere un aggetto o sporgenza su suolo pubblico non superiore a m 1,20 dal filo muro del fabbricato se ancorate al muro di facciata, o m 0.50 dal filo esterno del balcone per le "tende verticali" ancorate fra balcone superiore e balcone inferiore.

A piano terra e ai piani rialzati, le stesse, se aggettanti su suolo pubblico o di uso pubblico, sono consentite a condizione che:

- a. non abbiano larghezza superiore a m 1,50 dal filo del fabbricato e ricadano interamente e comunque nella larghezza del marciapiede
- b. abbiano il bordo inferiore e i loro meccanismi di fissaggio e manovra, ad altezza uguale o maggiore di m 2,20 dal marciapiede e tale da non impedire la visuale o costituire pericolo per la circolazione stradale.

In ogni caso le tende non devono arrecare danno alla visibilità e al decoro, turbare l'estetica, alterare gli elementi architettonici.

Fermo restando le limitazioni e l'acquisizione di pareri derivanti da norme speciali o specifiche, le stesse sono realizzabili con CILA di cui all'art. all'art. 6 bis del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. se aggettanti su aree pubbliche o di uso pubblico e se il bordo inferiore delle tende trovasi ad altezza minore di m 3,00 se la loro proiezione ricade nell'ambito della larghezza del marciapiede o ad altezza minore di m 4,50 se la loro proiezione ricade sulla sede carrabile.

Le tende parasole aggettanti su aree private non necessitano di alcun atto autorizzativo purché rispettino le caratteristiche di cui sopra, fatti salvi i pareri degli organi competenti.

## **71. CARTELLONI PUBBLICITARI**

I Cartelloni pubblicitari devono essere tali da adempiere alla loro funzione di messaggi pubblicitari e propagandistici. Per l'installazione dei cartelloni pubblicitari si farà riferimento al Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni del Comune di Canosa di Puglia e ss.mm.ii. aggiornato a seguito delle modifiche disposte con Delibere di Consiglio Comunale n. 56 del 18/09/2004, n. 12 del 03/03/2006, n.28 del 22/07/2008, n. 40 del 26/09/2008 e al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni, per quanto concerne la parte economica, così come disciplinato dal D.Lgs. 15.11.93 n. 507.

## **72. MURI DI CINTA**

I muri di cinta che costituiscono recinzione degli spazi aperti devono uniformarsi alle caratteristiche architettoniche degli edifici circostanti. Per essi valgono le disposizioni delle "recinzioni" contenute negli artt. 45, e 84 del presente Regolamento Edilizio.

## **73. BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI**

Per qualsiasi modifica dell'aspetto esterno o interno di immobili di interesse artistico, monumentale, storico, archeologico, vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" oltre che l'approvazione del Comune, è richiesto il nulla-osta della Soprintendenza competente, ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Quanto sopra si riferisce alla esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali, oltre che alla loro rimozione, demolizione e/o spostamento.

Nuove costruzioni o ristrutturazioni, risanamenti o opere di manutenzione straordinaria di quelle esistenti, poste in prossimità di edifici ,aventi carattere monumentale o facenti parte di ambienti di interesse storico o ambientale, possono essere concesse e/o autorizzate con particolari prescrizioni imposte sia dall' Autorità Comunale competente che dalle altre Autorità competenti, allo scopo di non alterare o turbare la visuale, la prospettiva, la luce e il carattere dei monumenti o del complesso ambientale.

Tutto quanto costituisce o completa la decorazione architettonica delle costruzioni, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia interesse storico non può essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Nel caso di demolizione, ristrutturazione o risanamento di immobili, l'Autorità comunale competente e la Soprintendenza può prescrivere che le opere di cui sopra, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocate nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, o effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuni nell'interesse della cultura pubblica.

Gli eventuali ritrovamenti di carattere artistico e storico dovranno essere prontamente segnalati alla Soprintendenza ed agli Uffici Comunali competenti.

## **74. CIMITERI MONUMENTALI E STORICI**

Visti gli obblighi di legge in materia di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, secondo D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., gli interventi nelle aree storico-monumentali dei cimiteri (tutti quelli di natura edilizia e cioè dalla manutenzione alla ristrutturazione o messa in sicurezza nonché alla nuova costruzione) devono perseguire:

- a. il mantenimento in uso del monumento con funzioni legate alla sepoltura e alla celebrazione della memoria singola e collettiva;
- b. la riqualificazione la valorizzazione del patrimonio storico-documentario raccolto nel Cimitero;
- c. la tutela e conservazione delle strutture architettoniche di pregio storico e/o artistico;
- d. il mantenimento dei caratteri architettonico - tipologici della parte storico – monumentale nel suo insieme e dei singoli manufatti;
- e. la riqualificazione ambientale degli spazi aperti interni al Cimitero con particolare riferimento agli interventi sulle pavimentazioni esterne e sulla vegetazione per il miglioramento della sicurezza e dell'accessibilità anche ai fini della conformità alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche (L. 13/1989 e successive integrazioni).

Per quanto non approfondito nel presente articolo si potrà fare riferimento all'Art. 51- Aree cimiteriali - del PUG vigente e ss.mm.ii ed al Regolamento di Polizia Mortuaria e ss.mm.ii..

## **75. PROGETTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI**

La pianificazione urbanistica e la progettazione architettonica dei luoghi pubblici urbani devono essere attente alla sicurezza urbana, intesa nella sua accezione più ampia (ossia nella capacità di produrre agio ed eliminare e/o imitare la percezione di insicurezza dei cittadini) si ritiene doveroso richiamare l'attenzione dei progettisti anche sulla necessità di organizzare lo spazio fisico tenendo conto dell'incolumità delle persone sotto tutti i punti di vista, in particolare con

l'utilizzo di soluzioni volte garantire la fruizione degli spazi collettivi alle persone con ridotta o impedita capacità motoria e sensoriale.

Partendo dalle disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ferme restando le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è d'obbligo nella progettazione dei luoghi pubblici urbani, assicurare l'ordinata convivenza, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività, la tutela e il decoro dell'ambiente urbano e la qualificazione dello stesso.

I luoghi pubblici urbani devono essere progettati nel rispetto di quanto contenuto nel Capo II Titolo III del presente Regolamento Edilizio e delle norme di sicurezza specifiche di settore.

## **Capo VI Elementi costruttivi**

### **76. SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RAMPE E ALTRE MISURE PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE**

#### **76.1 Definizioni**

Le barriere architettoniche sono definite dall'articolo 2 del DM 14 giugno 1989, n. 236. come:

- a) ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- b) ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Nelle sistemazioni e costruzioni di spazi e di edifici privati e pubblici o destinati ad uso pubblico o comunque accessibili al pubblico dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, nonché, per quanto riguarda la normativa tecnica, quelle di cui al DM 14 giugno 1989, n. 236 alla LR n. 39 del 10/12/2012 e a LR n. 6 del 01/04/2003.

#### **76.2 Prestazioni**

La costruzione di nuovi edifici, ovvero la ristrutturazione di edifici esistenti, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, deve assicurare le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici.

È raccomandata l'applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con Legge n. 18 del 3 marzo 2009.

La progettazione deve comunque prevedere:

- a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
- b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
- c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
- d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

Al fine di migliorare l'accessibilità negli edifici esistenti in caso di necessità motivate da specifiche disabilità, sono consentite deroghe alle disposizioni del presente Regolamento, previa valutazione da parte del SUE.

In tutti gli interventi edilizi sulle unità immobiliari aperte al pubblico, a partire dagli interventi qualificabili di manutenzione straordinaria, deve essere garantito il requisito di visitabilità per gli spazi utilizzati dal pubblico.

Tutte le attività di tipo commerciale, ricettivo, culturale, sportivo e per lo spettacolo, aperte al pubblico che non presentino un ingresso accessibile sono tenute a dotarsi di una soluzione provvisoria, per garantire l'accesso alle persone con disabilità, con scivoli mobili (o altra soluzione) e campanello di chiamata (visitabilità condizionata).

I condomini residenziali favoriscono le migliori per l'accessibilità, privilegiando le soluzioni fruibili dal maggior numero di persone.

Si rammenta che ai requisiti di accessibilità, visitabilità e adattabilità sono ammesse le deroghe previste dalla specifica legislazione vigente in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.

È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente articolo.

I progetti che riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, devono essere approvati dalla competente autorità di tutela.

### **77. SERRE BIOCLIMATICHE**

---

Per l'enunciazione è fatta salva la definizione uniforme n. 51 dell'Allegato A.

Le serre solari o bioclimatiche sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15% della superficie utile delle unità abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c della LR.13/2008 – Norme per l'Abitare Sostenibile).

## **78. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI**

Le tipologie di impianto sono descritte nel precedente art. 59. Sugli edifici esistenti e nelle relative aree pertinenziali è ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto dei vincoli di tutela esistenti e previo parere dell'ufficio competente e con riferimento alle Linee Guida 4.4.1 – parte prima (Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili) e 4.4.1. – parte seconda (Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili) del PPTR.

## **79. COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI**

### **79.1 Definizioni**

Per la definizione di copertura si rimanda al precedente art. 66 del presente Regolamento.

### **79.2 Prestazioni**

Le coperture degli edifici ricadenti nelle zone individuate dal Piano di Recupero del Centro Storico devono rispettare le norme contenute nel PUG.

La copertura, sia essa realizzata con tetto piano e con tetto a falda, deve essere sempre eseguita in modo da avere un adeguato grado di coibenza termica.

Le installazioni di impianti utili a captare energia da fonti rinnovabili sono ammesse sulle coperture secondo le prescrizioni del presente Regolamento.

Tutte le coperture devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili e altri spazi coperti, di canali sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico. I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente, del diametro interno non inferiore a cm. 8, da applicarsi esternamente ai muri perimetrali. Le giunture dei tubi debbono essere a perfetta tenuta.

Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni è preferibile che siano incassati sino ad una altezza minima di metri 2,50 dal piano marciapiede o stradale; è comunque consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno metri 2,00.

È vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acqua, di bagni e di qualsiasi liquido di altra origine. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrato in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.

Si richiama a tal proposito l'art. 53 – Approvvigionamento Idrico - del presente Regolamento Edilizio con particolare riferimento agli obblighi di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture.

Per la progettazione, l'esecuzione, l'installazione e la manutenzione delle coperture verdi si rimanda alla normativa UNI 11235 "Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture verdi", che riporta le specifiche e i criteri di calcolo riguardanti la composizione degli strati costituenti la copertura in specie e gli spessori minimi consentiti in relazione al tipo di vegetazione utilizzata.

## **80. STRADE E PASSAGGI PRIVATI E CORTILI**

### **80.1 Strade e passaggi privati**

Per le definizioni si richiamano gli artt. 36 e 41 del presente Regolamento Edilizio.

La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.

Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.

È vietato il deflusso delle acque piovane verso la carreggiata stradale, se non adeguatamente regimato nel rispetto della relativa autorizzazione da rilasciarsi a cura dell'Autorità competente.

Si rammenta che per quanto concerne cartellonistica e dispositivi di sicurezza si dovrà fare riferimento al D.Lgs. 285/92 e al D.P.R. 495/92.

Ai vicoli ed ai passaggi privati per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicabili le disposizioni riguardanti i cortili.

### **80.2 Cortili e spazi interni agli edifici**

Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da fabbricati (sono da escludere le murature di confine anche se di altezza superiore a 3,00 m) per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro.

Sono classificati i seguenti tipi:

1. Cortile o Cortile Primario. Si intende per cortile uno spazio interno agli edifici, nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è pari o superiore a m 6,00. La superficie del pavimento dovrà essere pari o superiore a 1/5 di quella delle pareti circostanti. I cortili, quando ammessi, dovranno avere il cielo completamente libero e devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera e al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile.
2. Si intende per Ampio Cortile o Cortile Secondario uno spazio interno nel quale la normale minima libera davanti ad ogni finestra è superiore a due volte l'altezza della parte antistante, con un minimo assoluto di m 15,00 e la superficie del pavimento superiore a 1/8 di quella delle pareti che la circondano.
3. Patio. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m 6,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m 4,00.

Negli spazi interni definiti come "cortile" possono affacciare ambienti non abitabili, quali vani scala, disimpegno orizzontali o verticali, cucinini e bagni. Non sono consentiti muri di recinzione di zone del cortile, se non completamente traforati o traslucidi e per l'altezza del solo piano terreno. Tutti gli spazi interni devono essere accessibili da locali o spazi di uso comune.

Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassi la metà del lato di esse aperto sul cortile.

I cortili secondari debbono essere facilmente accessibili per le operazioni di pulizia e bonifica.

È vietato ricoprire con vetrate o con altro materiale anche precario i cortili al di sopra di aperture praticate per aerare ambienti che non hanno altra diretta comunicazione con l'esterno.

Salvo che nelle chiostrine, sono ammesse parziali sistemazioni a verde, tutte le rimanenti superfici dovranno essere regolarmente pavimentate, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e pozzetti sifonati.

I cortili e gli spazi interni agli edifici dovranno essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, spazzati e sgombri di ogni rifiuto e di qualsiasi deposizione naturale.

Debbono essere mantenuti parte a giardino e parte lastricati. Non sono consentite costruzioni parziali né muri di recinzione di zone del cortile, se non completamente traforati o traslucidi, e per l'altezza del solo piano terreno.

Negli spazi interni definiti come "ampio cortile" e "patio" possono affacciare ambienti di qualunque destinazione .

Al livello del piano terra delle facciate prospicienti cortili o comunque spazi privati comuni e/o di uso o passaggio comune non è consentito posizionare unità esterne relative ad impianti di raffrescamento e di climatizzazione invernale, o comunque apparati tecnologici, se non previa nulla osta degli aventi diritto all'uso e/o al passaggio nel cortile

### **80.3 Cortili a confine di proprietà**

I cortili realizzabili sul confine di altre proprietà, non devono creare servitù sui fondi vicini e non pregiudicare in alcun modo le possibilità costruttive dei confinanti.

## **81. CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE**

### **81.1 Definizioni**

Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza pari o superiore ai 3/4 del perimetro:

1. Cavedio. Si definisce cavedio uno spazio interno di superficie minima inferiore a 1/8 di quella delle pareti circostanti, indipendentemente dall'altezza delle stesse.
2. Chiostrina. Si intende per chiostrina, detta anche pozzo luce, uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m 20,00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m 4,00.

### **81.2 Prestazioni**

Cavedi, pozzi luce e chiostrine debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.

Negli spazi interni definiti chiostrine possono affacciare soltanto vani scala, disimpegno verticali o orizzontali, cucinini e bagni.

Negli spazi interni definiti chiostrine non vi possono essere sporgenze o rientranze.

Negli spazi interni definiti cavedi non vi possono essere sporgenze o rientranze di qualsivoglia genere.

I vicoli chiusi, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, spazzati e sgombri di ogni rifiuto e di qualsiasi deposizione naturale. Alla pulizia di detti spazi di ragione privata come di tutte le parti in comune, sono tenuti solidalmente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano l'uso o il possesso.

## **82. INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AERAZIONE**

### **82.1 Definizione**

È definita intercapedine il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.

### **82.2 Prestazioni**

Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.

Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m. al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.

La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione.

## **83. RECINZIONI**

Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le norme relative alla distanza dal ciglio stradale e dalle curve, alla sicurezza del traffico e alla visibilità richiesta, in base alla normativa vigente, dall'Ente proprietario della strada o dalle Autorità preposte alla sicurezza del traffico.

Nelle zone extraurbane, solo nel caso di nuovo intervento o di demolizione e ricostruzione si dovranno rispettare la distanza dal ciglio stradale prescritta dal Codice della Strada. I cancelli pedonali e carrabili su qualsiasi strada o spazio pubblico, ove consentiti, inseriti nelle recinzioni possono presentare altezza non superiore m. 2,20; non devono aprirsi verso la pubblica via e devono essere arretrati rispetto al filo della recinzione di 3,00 m, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della strada.

Eventuali prescrizioni specifiche possono essere oggetto della normativa dei singoli strumenti urbanistici esecutivi.

Per le recinzioni si richiamano nuovamente le precedenti norme stabilite agli artt. 20 e 44 del presente Regolamento Edilizio.

## **84. MATERIALI, TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI**

I materiali utilizzati per la costruzione e le tecniche costruttive devono essere tali da garantire i requisiti prestazionali oltre che la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico definiti nel Capo I e nel Capo V del presente Titolo. Dovrà privilegiarsi, in ogni caso, l'uso di materiale ecocompatibile e/o proveniente da processi di riciclo certificato.

Allo scopo di favorire una migliore qualità della vita gli edifici devono essere progettati, realizzati e mantenuti utilizzando tutte le tecnologie disponibili ai fini di:

- 1.a. ridurre l'utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili;
- 1.b. ridurre le emissioni inquinanti di qualsiasi natura;
- 1.c. garantire il migliore comfort ambientale interno ed esterno agli stessi edifici;
- 1.d. stimolare l'utilizzo di materiali riciclati e riciclabili;
- 1.e. favorire il consumo responsabile dell'acqua potabile.

La realizzazione dei nuovi edifici e il recupero di quelli esistenti devono essere eseguiti con materiali dotati di certificazione CE e devono essere preferibilmente utilizzati materiali ecocompatibili.

Sia negli interventi di nuova costruzione che in quelli di recupero devono essere utilizzate le tecniche costruttive ammesse dalle vigenti leggi e preferibilmente quelle tipiche del luogo. In particolare per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e l'intervento edilizio deve essere rispettoso delle tecniche costruttive tradizionali.

Potranno essere previste forme di incentivazione economica e/o volumetrica per le nuove costruzioni che adottano tecniche costruttive del tipo a volta eseguita con materiali locali (pietra o tufo).

## **85. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE DI PERTINENZA**

Le sistemazioni esterne delle aree di pertinenza dei fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici filtranti e delle altre superfici non occupate dagli edifici concorrono al corretto inserimento degli edifici nel contesto urbano e alla sua valorizzazione.

La disciplina delle aree di pertinenza e le opere in esse ammissibili sono individuate dalle norme tecniche di attuazione del PUG.

Gli edifici e le aree libere di pertinenza nel territorio urbano ed extraurbano devono essere mantenuti a cura del Titolare responsabile dell'immobile, nel rispetto delle esigenze e disposizioni in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico.

Per la cura delle pertinenze si richiama il precedente art. 61 del Presente Regolamento.

## **86. PISCINE**

### **86.1 Definizioni**

Le piscine sono opere di pertinenza degli edifici e sono strutture atte a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della profondità.

### **86.2 Prestazioni**

La realizzazione delle piscine deve rispettare le indicazioni di seguito riportate:

1. rispettare le norme UNI EN 16582-1, UNI EN 16582-2 nonché, in relazione al caso di specie, UNI EN 16582-3;
2. i locali tecnici per gli impianti di filtrazione devono essere completamente interrati o reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno dell'edificio esistente o di progetto;
3. gli eventuali spogliatoi devono essere reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno dell'edificio esistente o di progetto;
4. le piscine devono essere realizzate completamente interrate e scoperte; nelle zone terrazzate o di pendio, comprovata l'impossibilità tecnica di realizzarle interrate, sono consentite seminterrate fino ad un massimo di cm. 90, misurato dal bordo superiore della piscina al piano di campagna originario. Al fine di minimizzare l'impatto visivo sul paesaggio dovranno essere previsti idonei sistemi di raccordo per mitigare la sporgenza;
5. l'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche e lo scarico delle acque sono comunque soggetti al parere dell'Azienda Sanitaria Locale;
6. devono essere dotate di impianto di depurazione con pompa di riciclo e devono limitare per quanto possibile l'uso di acqua proveniente dall'acquedotto

### **86.3 Piscina pertinenziale per residenze**

Per Piscina pertinenziale si intende una struttura fissa totalmente o parzialmente interrata di qualsiasi materiale, totalmente scoperta (senza alcun tipo di copertura), a servizio pertinenziale di unità abitativa esistente posta su un'area di proprietà privata di pertinenza. Dette piscine non potranno mai essere aperte al pubblico e dovranno essere isolate da strade e confini con apposite alberature di medio o alto fusto o canneti della altezza di almeno metri 2,00.

Le piscine pertinenziali sono consentite solo su aree pertinenziali di uso esclusivo, ubicate nell'abitato, nella Borgata di Loconia e nei Contesti Rurali non interessati da vincoli paesaggistici, architettonici archeologici ed ambientali.

Le stesse non potranno superare i seguenti limiti:

- 60% della superficie netta residenziale (con esclusione delle superfici non residenziali quali: cantinole; balconi e terrazze; ripostigli; depositi; autorimesse; tettoie; verande ecc.) dell'alloggio o superficie netta del locale (superficie netta dell'attività ricettiva compreso accessori), cui sono legati da vincolo pertinenziale;
- 60% della superficie dell'area scoperta di pertinenza

In ogni caso non sono consentite piscine superiori a mq. 80 anche se dall'osservanza delle suddette percentuali dovesse risultare una piscina di superficie maggiore.

Le stesse dovranno inoltre osservare le seguenti prescrizioni:

- non dovranno avere superficie maggiore di quella consentita;
- non dovranno essere coperte con nessun tipo di copertura;
- dovranno essere realizzate su aree pertinenziali a piano di campagna;
- non sono consentite di tipo condominiale, cioè a servizio dei condomini;
- non è consentita la realizzazione di più piscine a servizio del medesimo alloggio;
- dovranno essere isolate da strade e confini con apposite alberature di medio o alto fusto o canneti della altezza di almeno metri 2,00;
- non dovranno nuocere al decoro urbano o turbare l'estetica, alterare gli elementi architettonici e paesaggistici.

## **87. ALTRE OPERE DI CORREDO AGLI EDIFICI**

Tutte le ulteriori opere di corredo degli edifici non contemplate negli articoli precedenti devono essere tali da garantire i requisiti prestazionali oltre che la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico definiti nel Capo I e nel Capo II del presente Titolo.

### **87.1 Pergolati ombreggianti per residenze**

Per pergolato si intende una struttura leggera stabilmente ancorata al suolo, destinata a durare nel tempo, necessaria per far arrampicare le piante o stendere al di sopra di essa, teli di stoffa o similari per ottenere ombreggiatura. Dette

strutture potranno essere autonome o parzialmente autonome .

I pergolati sono consentiti solo su aree di proprietà privata pertinenziali di uso esclusivo, ubicate nell'abitato, nella Borgata di Loconia e nei Contesti Rurali non interessati da vincoli paesaggistici, architettonici archeologici ed ambientali.

Gli stessi sono consentiti solo come pertinenze a servizio di alloggi.

Gli stessi NON dovranno in ogni caso superare nessuno dei seguenti limiti:

- 60% della superficie netta residenziale (con esclusione delle superfici non residenziali quali: cantinole; balconi e terrazze; ripostigli; depositi; autorimesse ecc.) dell'alloggio;
- 60% della superficie dell'area scoperta di pertinenza (con esclusione degli aggetti, balconi, verande coperte, porticati, terrazzi coperti, solai di copertura non fruibili ecc.).

In ogni caso non sono consentiti pergolati superiori a mq. 70 (proiezione dell'impronta del pergolato) anche se dall'osservanza delle suddette percentuali dovesse risultare un pergolato di superficie maggiore. Più pergolati realizzati nello stesso momento o in epoche differenti sulla medesima area pertinenziale non potranno, comunque, nel loro complesso, superare i limiti suddetti.

Gli stessi dovranno inoltre osservare le seguenti prescrizioni:

- non potranno superare i limiti suddetti in termini di superficie
- non dovranno avere altezza media all'estradosso superiore a m. 3
- dovranno essere realizzati su aree pertinenziali
- potranno essere realizzate con strutture autonome o agganciate ai muri di facciata.
- non potranno essere successivamente tamponati con nessun tipo di materiale (stoffa, vetro, plexiglas, muro ecc.)
- non potranno essere successivamente coperti con materiali diversi dai teli di stoffa o similari
- dovranno avere struttura leggera (verticale ed orizzontale) in legno o ferro
- non sono consentiti pergolati di tipo condominiale, cioè a servizio dei condomini
- non dovranno nuocere al decoro urbano o turbare l'estetica, alterare gli elementi architettonici

Per le aree condominiali/comproprietà necessita apposita autorizzazione di tutti i condomini/comproprietari per la realizzazione dell'opera da porsi a servizio esclusivo della attività produttiva suddetta.

Non è consentito realizzare gazebo + tettoie + pergolati se la somma delle loro superfici supera il 60% dell'area scoperta (non è area scoperta la superficie: degli aggetti, dei balconi, delle verande coperte, dei porticati, dei terrazzi coperti, dei solai di copertura non fruibili ecc.) anche se realizzati in epoche diverse.

### **87.2 Strutture ombreggianti per parcheggi residenziali**

Sono strutture leggere in ferro con stabile copertura in tessuto plastificato o similare, anche se stabilmente ancorate al suolo, destinate a durare nel tempo, atte ad ottenere ombreggiatura per riparare le autovetture dei condomini (le aree sottostanti i pergolati non potranno essere utilizzate per depositi e simili). Gli stessi devono avere struttura autonoma non agganciata in nessun modo ai muri di facciata, (dette strutture devono essere di norma a pensilina costituita da elementi con sbracci, realizzati con profilati tubolari in acciaio. L'elemento a sbraccio è ricavato da un palo curvo a sezione circolare o poligonale. I pali conici vengono montati equidistanti con plinti in calcestruzzo e collegati tra loro con elementi tubolari mediante morsetti e collari in acciaio).

Le Strutture ombreggianti per parcheggi residenziali sono consentite solo su aree di proprietà privata pertinenziali di uso esclusivo ubicate nell'abitato, nella Borgata di Loconia e nei Contesti Rurali non interessati da vincoli paesaggistici, architettonici archeologici ed ambientali.

Gli stessi dovranno inoltre osservare le seguenti prescrizioni:

- una struttura per ogni unità immobiliare abitativa della superficie massima di mq. 15 e nei limiti sotto indicati;
- la superficie totale degli stessi non può essere superiore a quella dell'area esterna vincolata a parcheggio escluse le corsie di scorrimento e manovra
- nel caso di aree esterne non vincolate a parcheggio la superficie totale di dette strutture non potrà essere superiore ad 1/10 del volume dell'edificio principale, fermo restando che non è consentita la copertura delle corsie di scorrimento e manovra.
- non dovranno avere altezza media all'estradosso superiore a m. 2,60
- dovranno essere realizzati in aree pertinenziali interne o retrostanti al condominio non prospicienti strade pubbliche
- non potranno essere successivamente tamponati con nessun tipo di materiale
- non potranno essere successivamente coperti con materiali diversi dai teli di stoffa o similari
- non dovranno essere agganciati alle facciate, ne ostruire luci, vedute, ingressi ecc.
- non dovranno nuocere al decoro urbano o turbare l'estetica, alterare gli elementi architettonici.

### **87.3 Strutture ombreggianti per parcheggi a servizio di attività produttive**

Per le attività produttive esistenti, sono considerate pertinenze le strutture ombreggianti per i parcheggi, sia per i mezzi dell'azienda e dei suoi dipendenti che per quelli dei clienti (le aree sottostanti i pergolati non potranno essere utilizzate

per depositi e simili).

I manufatti dovranno avere di norma struttura portante in metallo, (dette strutture di norma e salvo soluzioni alternative, devono essere a pensilina costituita da elementi con sbracci, realizzati con profilati tubolari in acciaio. L'elemento a sbraccio è ricavato da un palo curvo a sezione circolare o poligonale. I pali conici vengono montati equidistanti con plinti in calcestruzzo armato, e collegati tra loro con elementi tubolari mediante morsetti e collari in acciaio) senza alcun tipo di tamponamento; la copertura potrà essere realizzata con teli in tessuto plastificato o similare.

È inoltre possibile installare, in luogo della copertura o sopra la stessa, pannelli fotovoltaici integrati per la produzione di energia elettrica.

Gli stessi dovranno inoltre osservare le seguenti prescrizioni:

- non dovranno avere altezza media all'estradosso superiore a m. 2,60 per autovetture e di altezza maggiore qualora a servizio di autocarri e simili
- la superficie totale degli stessi non può essere superiore a quella dell'area esterna vincolata a parcheggio escluse le corsie di scorrimento e manovra
- nel caso di aree non vincolate a parcheggio la superficie totale di dette strutture non potrà essere superiore ad 1/10 del volume dell'edificio principale, fermo restando che non è consentita la copertura delle corsie di scorrimento e manovra.
- non potranno essere successivamente tamponati con nessun tipo di materiale
- non dovranno essere agganciati alle facciate, né ostruire luci, vedute, ingressi ecc.
- non potranno essere successivamente coperti con materiali diversi dai teli di stoffa o similari salvo la successiva allocazione di pannelli fotovoltaici
- dovranno essere realizzati su aree pertinenziali
- non dovranno nuocere al decoro o turbare l'estetica, alterare gli elementi architettonici e paesaggistici.

#### **87.4 Tettoie ombreggianti per residenze**

Per tettoia si intende una struttura stabilmente ancorata, poggiante su pilastri in metallo o legno opportunamente ancorati, e con almeno un lato sul muro di fabbrica dell'alloggio o locale cui sarà legato da vincolo di pertinenzialità.

Le tettoie sono consentite solo su aree di proprietà privata pertinenziali di uso esclusivo, ubicate nell'abitato, della Borgata di Loconia e nei Contesti Rurali non interessati da vincoli paesaggistici, architettonici archeologici e ambientali.

Le stesse sono consentite solo come pertinenze a servizio di singoli alloggi, atte per allocare al di sotto di esse tavolini e sedie nel periodo estivo o per parcheggiare autovetture degli stessi proprietari delle abitazioni (non sono consentiti per realizzare depositi e simili).

Le stesse NON dovranno in ogni caso superare nessuno dei seguenti limiti:

- 30% della superficie netta residenziale (con esclusione delle superfici non residenziali quali: balconi e terrazze; ripostigli; depositi; autorimesse condominiali; tettoie; verande ecc.), dell'alloggio cui sono legati da vincolo pertinenziale;
- 40% della superficie dell'area scoperta di pertinenza. (con esclusione degli aggetti, balconi, verande coperte, porticati, terrazzi coperti, solai di copertura non fruibili ecc.).

In ogni caso non sono consentite tettoie superiori a mq. 40 anche se dall'osservanza delle suddette percentuali dovesse risultare una tettoia di superficie maggiore. Più tettoie realizzate nello stesso momento o in epoche differenti, sulla stessa area pertinenziale non potranno, comunque, nel loro complesso, superare i limiti suddetti.

Dette tettoie se hanno la totale copertura costituita da pannelli fotovoltaici, potranno essere incrementate come superficie del 50%, con un massimo di 60 mq anche se dall'osservanza delle suddette percentuali dovesse risultare una tettoia di superficie maggiore.

Le stesse dovranno inoltre osservare le seguenti prescrizioni:

- dovranno avere superficie nei limiti sopra indicati
- non dovranno avere altezza media all'estradosso superiore a m 3,00
- dovranno essere realizzate sul confine o a distanza di almeno m. 3,00 dal confine, salvo autorizzazione del vicino per distanze minori
- dovranno osservare il rapporto 1/1 fra larghezza stradale ed altezza fabbricato compreso la tettoia ed in caso contrario essere arretrate di m 3 dal filo stradale. Tale arretramento minimo di m 3,00 non si applica se la tettoia è a piano terra.
- non sono consentite se chiuse su tre lati. Non costituisce chiusura il parapetto di confine se di altezza inferiore o uguale a m 2,50 se a piano di campagna e m 2,00 se ai piani superiori.
- non dovranno nuocere al decoro urbano o turbare l'estetica, alterare gli elementi architettonici.
- non potranno essere successivamente tamponate con nessun tipo di materiale
- dovranno avere struttura (verticale ed orizzontale) in legno o ferro
- dovranno essere realizzate su aree pertinenziali di uso esclusivo
- non sono consentite di tipo condominiale, cioè a servizio dei condomini
- le acque piovane provenienti dalle falde della tettoia dovranno essere convogliate in apposite gronde e relativi pluviali, di materiale consono alla tipologia della zona.

- dovranno essere coperte con lamiera grecata anche a forma di coppo, in legno con eventuali sovrastanti tegole o coppi, o in materiale trasparente, ecc.; il tipo di materiale dovrà essere consono alle caratteristiche tipologiche della zona e della costruzione esistente
- lungo la stessa falda, in direzione della pendenza, la falda non potrà essere in parte a tettoia e in parte a pergolato.

Non è consentito realizzare gazebo + tettoie + pergolati se la somma delle loro superfici supera il 60% dell'area scoperta (non è area scoperta la superficie: degli aggetti, dei balconi, delle verande coperte, dei porticati, dei terrazzi coperti, dei solai di copertura non fruibili ecc.) anche se realizzati in epoche diverse.

### **87.5 Gazebo ombreggianti per residenze**

Per gazebo si intende una costruzione stabilmente ancorata, avente struttura portante autonoma, non agganciata ai muri di facciata, in metallo o legno e terminante con una copertura a cupola o a falde in legno o stoffa e aperta su tutti i lati.

I Gazebo sono consentiti solo su aree di proprietà privata pertinenziali a Piano terra di uso esclusivo, ubicate in CUC.C e CUC.CC, CUC.ERS, CUNI.CUE1-2-3-4 e Loconia, e Contesti Rurali non interessati da vincoli paesaggistici, architettonici archeologici e ambientali, atti per allocare al di sotto di essi tavolini e sedie nel periodo estivo (non sono consentiti per realizzare depositi e simili).

Gli stessi sono consentiti solo come pertinenze a servizio di singoli alloggi o di condomini e atti ad allocare tavolini e sedie.

Gli stessi NON dovranno in ogni caso superare nessuno dei seguenti limiti:

- 40% della superficie netta residenziale (con esclusione delle superfici non residenziali quali: cantinole; balconi e terrazze; ripostigli; depositi; autorimesse; tettoie; verande ecc.) dell'alloggio, cui sono legati da vincolo pertinenziale;
- 50% della superficie dell'area scoperta di pertinenza a livello di piano di campagna (con esclusione degli aggetti, balconi, verande, porticati, terrazzi, solai di copertura ecc.).

In ogni caso non sono consentiti gazebo superiori a mq. 70 anche se dall'osservanza delle suddette percentuali dovesse risultare un gazebo di superficie maggiore. Più gazebo realizzati nello stesso momento o in epoche differenti, sulla stessa area pertinenziale non potranno, comunque, nel loro complesso, superare i limiti suddetti.

Gli stessi dovranno inoltre osservare le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere contenute nei limiti di superficie sopra detti
- non dovranno avere altezza massima all'estradosso superiore a m. 4
- dovranno essere realizzati sul confine o a distanza di almeno m. 3,00 dal confine, salvo autorizzazione del vicino per distanze minori
- dovranno essere coperti con stoffa o legno
- non potranno essere successivamente tamponati con nessun tipo di materiale
- dovranno avere struttura (verticale ed orizzontale) in legno o ferro
- dovranno essere realizzati su aree pertinenziali a piano di campagna
- sono consentiti di tipo condominiale, cioè a servizio dei condomini su aree pertinenziali condominiali per allocarvi panchine, giostrine, tavolini ecc. nella misura massima sopra indicata di mq. 70 (non sono consentite per depositi, parcheggi o simili)
- non dovranno nuocere al decoro urbano o turbare l'estetica, alterare gli elementi architettonici.

Per le aree condominiali/comproprietà necessita apposita autorizzazione di tutti i condomini/comproprietari per la realizzazione dell'opera.

Non è consentito realizzare gazebo + tettoie + pergolati se la somma delle loro superfici supera il 60% dell'area scoperta (non è area scoperta la superficie: degli aggetti, dei balconi, delle verande coperte, dei porticati, dei terrazzi coperti, dei solai di copertura non fruibili ecc.) anche se realizzati in epoche diverse.

### **87.6 Cisterne — Vasche**

Si intende per cisterna un locale tombato, cioè completamente interrato, con funzione di riserva idrica o di serbatoio. Si intende, invece, per vasca una costruzione prevalentemente interrata con funzione di recipiente per liquidi a cielo aperto.

Ogni abitazione rurale deve essere provvista di acqua potabile di condotta o di pozzo, costruito secondo le norme igieniche vigenti, chiuso e provvisto di pompa o, quanto meno, di cisterna igienicamente costruita e protetta.

Il tutto, fermo restando i diritti dei terzi, le limitazioni, l'acquisizione pareri ecc. derivanti da norme speciali o specifiche e formate dal T.U.E..

### **87.7 Loggia — Loggiato**

La loggia o loggiato (definizione uniforme n. 37) non concorre alla quantificazione del volume edificabile (definizione uniforme n. 46).

Ai fini del mantenimento del parametro fissato nelle N.T.E. vigenti relativamente al rapporto di copertura, si definisce che la loggia o loggiato, per la sola parte eccedente il 20% della superficie coperta complessiva del piano concorre alla sua determinazione.

### **87.8 Lucernai - Cupolini**

il lucernario o cupolino è un'apertura ricavata nella copertura per captare luce ed aria in direzione zenitale. Quelli a realizzarsi su strutture esistenti non devono pregiudicare la statica della struttura della copertura. La dimensione dei lucernari non può, di norma, superare mq 0,50 ogni mq 30,00 di superficie sottotetto e la dimensione delle asole non può, di norma, superare 1/10 della superficie della copertura a tetto. Tale limite è da riferirsi ai vani non abitabili. Per i vani abitabili si rimanda all'art 27.2.

### **87.9 Pensiline**

Strutture leggere a sbalzo poste a protezione ed ombreggiatura di ingressi di unità immobiliari ad uso privato o pubblico, di finestre, di porte-finestre e di balconi senza elementi verticali di sostegno (pilastrini e simili). La sporgenza dal filo facciata deve essere quella strettamente necessaria ad assolvere la funzione per cui viene installata.

### **87.10 Tensostrutture**

Strutture isolate realizzate con materiali leggeri mantenute in posizione tramite tensione (cavi, tiranti, pali) che sostengono coperture in tela, perimetralmente aperte con funzione ombreggiante o spazio coperto temporaneo/itinerante. L'entità dimensionale di tali strutture deve corrispondere alle esigenze strettamente correlate all'uso richiesto a servizio dell'immobile principale o per protezione di beni depositati all'aperto.

## **TITOLO IV**

### **VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO**

#### **88. VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA E DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

La vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale è esercitata secondo quanto disposto dagli articoli 27 e 28 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii..

La vigilanza è esercitata dai funzionari ed agenti municipali delegati dal Sindaco, i quali hanno libero accesso agli immobili.

A tale scopo, in cantiere, devono essere tenuti a disposizione dei funzionari ed agenti comunali il permesso di costruire con i disegni di progetto o copia degli stessi con dichiarazione di conformità agli originali.

Ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, i funzionari o agenti municipali ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

#### **89. INOTTEMPERANZE E SANZIONI**

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, nonché alle prescrizioni contenute nel PdC, sempre che non concretizzino fattispecie rilevanti ai fini penali, né siano perseguibili ai sensi della LU, sono assoggettate alle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, intitolata "Modifiche al sistema penale", le quali sono irrogate ai sensi del articolo 7 bis del TUEL (D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii..).

Gli importi delle sanzioni saranno aggiornati con Delibera della Giunta comunale. Per quanto attiene eventuali scritti difensivi, modalità e tempi di ricorso, si rimanda alla disciplina di cui alla legge n.689/1981. In particolare, ai sensi dell'art.27 comma 3 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, il Dirigente del III Settore, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi.

Fatte salve le sanzioni previste da leggi amministrative o penali, ove non diversamente stabilito, la violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7-bis del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. (TUEL) da Euro 25,00 a Euro 500,00. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**TITOLO V**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**90. AGGIORNAMENTI PERIODICI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 – monitoraggio, aggiornamenti e ulteriori semplificazioni – dell'Accordo Conferenza Unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU il Governo, le Regioni ordinarie e i Comuni si impegnano a realizzare attività di monitoraggio sull'attuazione del regolamento edilizio tipo con cadenza almeno annuale. Per la realizzazione di tali attività è istituito un apposito gruppo di lavoro composto dal Governo, Regioni e ANCI.

Annualmente a far data dall'approvazione del presente Regolamento l'Amministrazione comunale provvede ad apportare le modifiche necessarie ai fini dell'adeguamento a normative sopravvenute senza che ciò comporti variante al Regolamento.

Le modifiche al presente regolamento relative ad aspetti procedurali e quelli derivanti da nuove normative saranno variate, mediante l'approvazione in Consiglio Comunale, entro il 31 dicembre dell'anno in corso e saranno effettive dal primo giorno dell'anno successivo.

**91. DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

I procedimenti edilizi presentati prima dell'approvazione del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina regolamentare vigente al momento della presentazione delle relative istanze.

In caso di mancato completamento dei lavori nei termini di validità del titolo edilizio rilasciato o assentito, le opere a realizzarsi devono necessariamente essere adeguate alle norme del presente regolamento.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 2 dell'Accordo Conferenza Unificata 20 Ottobre 2016, n. 125/CU in merito alle modalità e ai termini di attuazione del Regolamento Edilizio Tipo e in particolare al termine ultimo previsto per la diretta applicazione delle definizioni uniformi e delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia, le determinazioni sui procedimenti edilizi ivi compresi gli strumenti urbanistici esecutivi adottati entro la data del 31/12/2017 e gli atti di pianificazione comunale comunque denominati in ogni loro elemento, presentati entro la data del 31/12/2017 fanno riferimento alle disposizioni vigenti al tempo della presentazione o deposito della pratica edilizia nelle forme previste, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. Puglia 18 maggio 2017, n. 11 e dalla L.R. Puglia 27 novembre 2017, n. 46. Tali disposizioni si applicano anche per le successive varianti in corso d'opera della stessa pratica edilizia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 - Adeguamento Comunale - della L.R. Puglia 18 maggio 2017, n. 11 - Regolamento edilizio Tipo - come modificato dalla L.R. Puglia 27 novembre 2017, n. 46 - Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 11 (Regolamento Edilizio Tipo), il Regolamento Edilizio Comunale è stato adeguato allo schema di regolamento edilizio tipo.

Il Regolamento Edilizio Comunale, così come adeguato allo schema di regolamento edilizio tipo entra in vigore a partire dal giorno di pubblicazione della suddetta Deliberazione Consiliare.

Dalla data di cui al precedente capoverso è abrogato il vigente Regolamento Edilizio Comunale (REC) e dalla medesima data sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente Regolamento comprese le Direttive per le opere minori allegate alla Determinazione dirigenziale n. 57 del 30 luglio 2009 del Comune di Canosa.

L'entrata in vigore di nuove norme urbanistico-edilizie, contenute in leggi nazionali o della Regione Puglia, determina la loro immediata applicazione ed il relativo automatico adeguamento di eventuali articoli del RE Comunale che dovessero risultare in contrasto con esse; detti articoli saranno successivamente formalmente adeguati secondo le procedure di legge.

Il presente regolamento diviene efficace a seguito di approvazione da parte del consiglio comunale con le procedure di cui alla L.R. 3 del 09/03/2009.